



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
magistrale

in

Amministrazione  
Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

# **La tassazione delle attività finanziarie in Italia**

**Relatore**

Ch. Prof. Dino Rizzi

**Laureando**

Marco Bortolussi  
Matricola 858054

**Anno Accademico**

2019/2020



# Sommario

INTRODUZIONE.....	1
<b>1. LA RIFORMA VISCO: L'INTRODUZIONE DEI REGIMI DI TASSAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Cosa ha introdotto la riforma Visco .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Le principali novità in merito alla tassazione dei redditi d'impresa .....</b>	<b>5</b>
1.2.1 La Dit (Dual Income Tax) .....	5
1.2.2 L'Irap (l'imposta regionale sulle attività produttive) .....	11
1.2.3 Gli incentivi sugli investimenti .....	16
1.2.4 Gli anni successivi alla Riforma Visco .....	17
<b>1.3 La legge delega n. 80/2003.....</b>	<b>19</b>
1.3.1 Confronto tra Riforma Visco e Riforma Tremonti: le tax policy .....	20
1.3.2 Le novità sulla tassazione dei redditi delle imprese: l'Ires .....	23
1.3.3 La Thin Capitalization .....	27
1.3.4 Gli incentivi alle imprese .....	31
<b>1.4 Novità in tema Irpef e l'imposizione sulle persone fisiche .....</b>	<b>32</b>
1.4.1 Novità in tema Irpef e l'imposizione sulle persone fisiche .....	33
<b>2 I REGIMI DI TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE .....</b>	<b>38</b>
<b>2.1 Introduzione alla disciplina della tassazione delle attività finanziarie.....</b>	<b>38</b>
<b>2.2 Profili generali di imposizione.....</b>	<b>42</b>
<b>2.3 Configurazione dei redditi e timing sulla tassazione delle attività finanziarie .....</b>	<b>45</b>
2.3.1 I redditi da capitale.....	46
2.3.2 I redditi diversi.....	50
<b>2.4 I regimi di imposizione fiscale .....</b>	<b>54</b>
2.4.1 Il regime della dichiarazione .....	56
2.4.2 Il regime del risparmio amministrato .....	57
2.4.3 Il regime del risparmio gestito .....	59
<b>2.5 Un confronto tra i regimi di imposizione fiscale .....</b>	<b>62</b>
<b>3. TASSAZIONE E GETTITO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE .....</b>	<b>66</b>
<b>3.1 Imposta per i redditi delle persone fisiche diverse da impresa e imposta per le società di persone o ditte individuali .....</b>	<b>67</b>
<b>3.2 Imposta per le società di capitali ed enti non commerciali .....</b>	<b>72</b>
<b>3.3 Tassazione del risparmio previdenziale.....</b>	<b>74</b>
<b>3.4 Tassazione del risparmio assicurativo .....</b>	<b>76</b>
<b>3.5 Imposta sul valore delle attività detenute all'estero .....</b>	<b>79</b>
<b>3.6 Tobin Tax.....</b>	<b>84</b>

<b>4. IL GETTITO ERARIALE DELLA TASSAZIONE SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PUÒ CRESCERE?</b>	<b>88</b>
<b>4.1 Tassazione dei redditi di capitale nei vari paesi UE</b>	<b>90</b>
4.1.1 Spagna	90
4.1.2 Portogallo	91
4.1.3 Francia	92
4.1.4 Germania	96
4.1.5 Regno Unito	96
<b>4.2 Il caso Italia, ricchezza privata ma incoscienza finanziaria</b>	<b>98</b>
<b>4.3 Una panoramica della situazione</b>	<b>101</b>
<b>4.4 La giacenza nei conti correnti, entrata per l'Erario</b>	<b>106</b>
<b>CONCLUSIONE</b>	<b>108</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>112</b>

# INTRODUZIONE

In un periodo storico colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha cambiato il modo di vivere di tutta la popolazione mondiale, ci si trova a convivere con una crisi economica tra le più importanti mai affrontate.

Non si era mai verificato nel passato recente un qualsivoglia evento che avesse causato il blocco delle attività produttive globali e dei consumi, costringendo i governi dei vari Paesi ad implementare politiche atte ad aiutare la popolazione, creando inevitabilmente nuovo debito pubblico. Queste circostanze hanno evidenziato in maniera ancora più marcata alcune situazioni che nel nostro Paese sono di rilevante importanza e che, pertanto, necessitano di una soluzione mirata. In particolare, durante il periodo di lockdown le analisi economiche in materia hanno riscontrato come la popolazione italiana avesse quale particolare caratteristica un risparmio privato tra i più alti in Europa. I dati parlano di un aumento dei depositi delle famiglie pari a 34,4 miliardi nel trimestre che va da febbraio ad aprile, raggiungendo così un livello di saldo medio superiore ai 18.000 euro<sup>1</sup>.

Questo dato è la base di partenza del presente elaborato, che vuole mettere in evidenza il trattamento delle attività finanziarie e il loro contributo in termini di gettito per lo Stato e, in seconda battuta, esso è volto a sottolineare come nel nostro Paese non si reputi l'investimento nelle attività finanziarie un'opportunità per far crescere il potere d'acquisto privato e le entrate erariali, ma anzi si preferisca lasciare i risparmi immobilizzati, facendoli erodere dai costi fissi del conto corrente e dall'inflazione.

Come vedremo nel primo capitolo, la tassazione delle attività finanziarie in Italia ha subito numerose riforme, tra cui la più importante è stata il D.Lgs. n. 461/1997, anche chiamato "Riforma Visco". Tema fondamentale di questa riforma fu l'introduzione di regimi opzionali di tassazione per le attività finanziarie, in particolare il regime di risparmio gestito e il regime di risparmio amministrato.

Nel capitolo successivo verranno affrontati i diversi regimi opzionali previsti dall'ordinamento italiano, includendo nell'analisi, oltre ai due modelli sopra citati, un terzo regime, quello dichiarativo. Oltre che al funzionamento di questi regimi, nel presente capitolo è stata data grande importanza anche alle problematiche ad essi

---

<sup>1</sup> Maria Cristina Pintor, "Ancora tanta liquidità sui conti degli italiani", [confrontaconti.it](http://confrontaconti.it) (Sole 24 Ore), 18.06.2020.

connesse, ragion per cui si è ritenuto di analizzare gli aspetti positivi e negativi che differenziano tali regimi, guardando soprattutto al *timing* di imposizione e alla mancanza di un'aliquota progressiva che renda equa la tassazione delle attività finanziarie per i vari soggetti percettori di redditi finanziari. Sarà anche presente una breve riflessione su quale di questi strumenti è il più adatto a seconda del soggetto preso in considerazione.

Il terzo capitolo ha l'obiettivo di espletare in maniera riassuntiva quali sono le imposizioni sulle attività finanziarie in Italia. Ad una tabella riepilogativa delle varie imposte, accompagnata dai dati del gettito, seguirà una spiegazione più dettagliata dei regimi impositivi. Saranno prese in considerazione le varie basi imponibili a seconda del soggetto percettore del reddito, ponendo poi l'attenzione al trend temporale del gettito d'imposta e tenendo in considerazione i periodi d'imposta degli ultimi quattro anni, compreso quello attuale che rappresenterà i dati indicativamente fino al mese di agosto.

Nel quarto capitolo ed ultimo capitolo verranno esposti i dati relativi al problema dello scarso investimento nei mercati finanziari che ci troviamo ad affrontare nel nostro Paese. In merito, è stata proposta una soluzione che vuole sfruttare l'investimento privato per risollevarne l'economia. Successivamente, sono state anche evidenziate le modalità di tassazione utilizzate nel resto d'Europa per cercare di capire quali possano essere i problemi legati alla normativa che rendono poco attrattivo l'investimento nei mercati italiani. L'obiettivo finale del capitolo sarà quindi quello di effettuare delle stime che partano da una situazione di maggiore coinvolgimento in termini di numero di investitori privati nei mercati finanziari, cercando di dimostrare gli effetti positivi che questa situazione avrebbe sulle entrate dello Stato, tenendo in considerazione anche eventuali minori entrate riconducibili all'imposta di bollo sui conti correnti in Italia. Per effettuare tali stime sono stati analizzati i dati relativi alle percentuali di investimento delle famiglie private in Italia, prendendo come base i risultati dell'intervista effettuata dalla CONSOB nel 2019<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>CONSOB (2019), "Report on financial investments of Italian household, Behavioural attitudes and approaches", Roma, ottobre 2019.

# 1. LA RIFORMA VISCO: L'INTRODUZIONE DEI REGIMI DI TASSAZIONE

## 1.1 Cosa ha introdotto la riforma Visco

Tra le riforme di maggior rilievo il sistema tributario italiano, avviata con il governo di centrosinistra guidato da Prodi, è stata la riforma Visco. I principali obiettivi di questa riforma introdotta dal governo, si riscontravano, prevalentemente, nella riduzione del debito pubblico italiano e di altri parametri volti al rispetto dei Trattati di Maastricht. Inoltre, è stata introdotta per fornire un abbassamento della pressione fiscale sulle imprese e per concedere una ricapitalizzazione a tutte le imprese che in quel periodo risultavano essere particolarmente indebitate.

Con l'attuazione della Legge n. 662/1996, che è stata poi ricollegata alla legge finanziaria inerente al 1997<sup>3</sup>, si è voluto concedere al Governo una serie di deleghe volte alla discussione di tematiche<sup>4</sup> inerenti:

- l'introduzione di un'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), oltre che la contestuale abrogazione dell'ILOR;<sup>5</sup>
- l'inserimento della DIT (Dual Tax Income);
- la rivisitazione del trattamento fiscale dei redditi derivanti da lavoro dipendente, la capitale e alcune plusvalenze generate per effetto del D.Lgs. n. 461/1997;
- la modifica della disciplina inerente alle operazioni straordinarie per effetto del D.Lgs. n. 461/1997;
- l'introduzione di una disciplina del credito d'imposta e dell'imposta sostitutiva riguardante alla maggiorazione del conguaglio perfetto del D.Lgs. n. 461/1997;
- L'introduzione di ulteriori normative volte al riordino della disciplina generale dell'Iva, in merito alla finanza locale e alla revisione dell'accertamento con adesione oltre che la conciliazione giudiziale, revisione della disciplina degli enti non commerciali e la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, delle fasi di accertamento e di riscossione.

---

<sup>3</sup> D.Lgs. n. 461/1997.

<sup>4</sup> Fonti: F. Tesaurò, "Istituzioni di diritto tributario", Utet Giuridica, 2010; S. La Rosa, "Principi di diritto Tributario", G. Giappichelli Editore - Torino, 2009.

<sup>5</sup>D.Lgs. n. 446/1997.

La riforma Visco è stata introdotta a seguito di un dibattito sviluppatosi in Italia intorno alla fine degli anni '80, dal momento in cui risultava ormai chiaro che la passata riforma presentava notevoli limiti e problemi presenti a causa di un sistema tributario ormai da riformare e maggiormente internazionalizzato. Le principali tematiche oggetto di discussione riguardavano la progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche molto accentuata, parzialmente corrette negli anni successivi in connessione con la doppia imposizione degli utili societari e con il "fiscal drag".<sup>6</sup>

Al centro del dibattito vi era anche inefficienza e la ridotta autonomia impositiva volte a caratterizzare le autonomie locali oltre alla necessità di riformare l'azione dell'amministrazione finanziaria e, in via generale, i rapporti tra il fisco ed i contribuenti.

Il sistema tributario definito mediante la riforma Visentini cadde in una crisi per effetto della legge finanziaria 1993 del governo Amato<sup>7</sup>. In virtù dell'incremento incontrollato dei vari livelli di debito pubblico e, di conseguenza, del rischio di default del Paese, sono state introdotte mediante quest'ultima riforma, una serie di misure volte ad attuare un incremento del gettito ed a ridurre i livelli di indebitamento. Conseguentemente al poco margine di manovrabilità posseduto dal governo in carica e quindi la giustificabilità della politica fiscale adottata, l'effetto risultò quello di fornire negli anni successivi una riforma intensa del sistema tributario vigente, fortemente provato dalle varie problematiche affrontate. Gli obiettivi principali della riforma introdotta nel 1988, volti a fornire una modernizzazione del sistema tributario vigente, si possono individuare in:

- maggiore neutralità del sistema impositivo, ponendo particolare attenzione alla struttura delle fonti di finanziamento (diminuendo il divario dei vari vantaggi fiscali riconosciuti al capitale di proprietà e di credito, tentando di ottenere così un maggior equilibrio tra il trattamento fiscale riservato alle varie fonti di finanziamento) oltre che all'impiego dei vari fattori di produzione per le imprese (tentando di ridurre la componente fiscale del lavoro), con l'obiettivo di perseguire in tal modo una maggiore patrimonializzazione delle stesse;

---

<sup>6</sup> Con il termine fiscal drag si vuole riportare quella circostanza in cui si viene a verificare un incremento del prelievo fiscale conseguente a una forte spinta inflazionistica. con l'incremento del tasso di inflazione difatti il reddito nominale tende ad aumentare per poter recuperare la perdita del potere di acquisto; ciò nonostante, il reddito nominale ha la tendenza a rimanere uguale o, addirittura, a decrescere, ma contestualmente i redditi nominali subiscono un incremento del prelievo causato proprio dal sopra citato aumento. Un chiaro esempio di tale situazione si può individuare nel passaggio da uno scaglione più basso ad uno più alto dell'irpef.

<sup>7</sup> Legge n. 500/1992.

- una maggiore estensione delle basi imponibili;
- la riduzione della pressione fiscale con la riduzione, di conseguenza, delle aliquote a seguito di un inasprimento verso l'evasione e l'elusione;
- una semplificazione dell'azione da parte dell'amministrazione finanziaria;
- il decentramento fiscale (con l'introduzione dell'Irap e delle varie addizionali Irpef).<sup>8</sup>

## **1.2 Le principali novità in merito alla tassazione dei redditi d'impresa**

### **1.2.1 La Dit (Dual Income Tax)**

A seguito dell'introduzione della riforma Visco vi fu un primo tentativo di riformare la tassazione che avviene sui redditi d'impresa e da capitale, in virtù dell'introduzione dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) e della Dit (Dual Tax Income). Le variazioni che sono state rilevate ed introdotte con tale riforma comportarono una conformazione differente della pressione tributaria tra piccole-medie e grandi imprese e assunsero il ruolo di strumento importante volto alla riduzione della tassazione degli utili societari.

Il beneficio in termini fiscali da parte dell'Irap pervenne a seguito della sua introduzione a discapito dell'Ilor, con la conseguente diminuzione dell'aliquota impositiva dal 16,2 % al 4,25% (su di una base imponibile invariata). Ciò nonostante, la scelta in merito all'indeducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione della base imponibile Irap consisteva in un incentivo ad incrementare il capitale proprio, disincentivando il ricorso al credito.

In merito alla Dit, invece, viene prevista la possibilità di utilizzare un'aliquota di imposta ridotta al 19% applicata sugli utili che corrispondono alla remunerazione ordinaria del capitale investito. Proprio per tale motivo la base imponibile veniva distinta in due diverse parti:

- la prima parte commisurata al rendimento del nuovo capitale apportato: remunerazione ordinaria o normale;

---

<sup>8</sup> V. VISCO, "Alcune considerazioni in tema di riforma fiscale e neutralità della tassazione", in *Politica economica: Rivista di studi e ricerche per la politica economica*, numero 3, dicembre 2002, pag. 341 - 364, il Mulino.

- la seconda parte mantenuta mediante la medesima aliquota ordinaria (37% portata a seguito con la riforma del 2001 al 36%) sul cosiddetto extraprofitto.

Sulla base di quanto evidenziato, il reddito netto complessivo verrebbe assoggettato all'IRPEG, mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 19% riguardante la parte che corrisponde alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento sul capitale investito. Questa remunerazione ordinaria viene determinata dal Ministero delle Finanze, considerando i rendimenti finanziari medi dei titoli di Stato soggetti ad incremento fino ad una soglia del 2% tenuto in considerazione anche il maggior rischio.<sup>9</sup>

Le variazioni del capitale investito assumevano un significato riguardante gli incrementi che venivano operati sugli aumenti di capitale sociale in denaro, nonché il versamento di sovrapprezzo di azioni, di interessi di conguaglio, in conto capitale, a fondo perduto e finanziamento dei soci senza porre alcun vincolo di restituzione o operando diminuzioni di capitale per esubero, distribuzioni di riserve di utili o di capitale ai soci.

Proprio per tale motivo questo meccanismo si prefiggeva che tutti gli incrementi di capitale rilevanti ai fini della DIT operati a partire dal 1996, venissero sommati, scorporando le eventuali diminuzioni registratesi nel medesimo periodo. Dall'importo ricavato si applicava inoltre un moltiplicatore (1,4) per ottenere, a seguito della moltiplicazione anche per il coefficiente di remunerazione ordinaria (Cro) il risultato finale. L'aliquota ordinaria non veniva solamente applicata all'extra profitto, ma anche al cosiddetto "reddito residuale". Quest'ultimo, oltre all'essere costituito dall'extra profitto del capitale, teneva in considerazione anche il rendimento del capitale di vecchia costituzione. Questo sistema è stato definito come il "DIT incrementale", che sulla base delle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto assumere la funzione di DIT "piena", con l'applicazione dell'aliquota ridotta, oltre che sulla remunerazione ordinaria riferibile agli aumenti di capitale, al capitale nel suo complesso.

L'introduzione della DIT, oltre che dell'Irap nel medesimo testo normativo, rappresentò una consapevole scelta del legislatore, che aveva l'obiettivo di ridurre la convenienza

---

<sup>9</sup> A partire dal 1997 fino agli anni 2000, il coefficiente di remunerazione ordinario ebbe un valore pari al 7%, per poi essere diminuito fino al 6% ed infine al 5,7%. La disciplina in parola (T. Di Tanno, "La Dual Income Tax. Gli incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese. DL 18 dicembre 1997, n. 466", Editore Giuffrè, 1998) individuava dei limiti rilevanti sia per evitare agevolazioni fiscali esose che avrebbero comportato un danno verso il gettito erariale, ma anche per tentare di operare verso fattispecie antielusive.

fiscale per l'impresa di ricorrere al debito piuttosto che al capitale proprio. Proprio per questi motivi, per l'Irap non era concessa la possibilità di dedurre gli interessi passivi dalla sua base imponibile. Quanto all'applicazione della DIT, è stato accordato un vantaggio dal punto di vista fiscale applicato mediante una riduzione dell'aliquota sugli utili derivanti dagli aumenti del capitale proprio, con l'obiettivo di correggere le varie distorsioni individuate nel periodo anteriforma, come il favore in termini fiscali che fu accordato il debito per effetto della deducibilità ai fini Irpeg dei vari interessi passivi e dell'imposta sul patrimonio netto.

Le varie novità legislative apportate con tale riforma fecero sorgere un notevole vantaggio fiscale per le imprese che presentavano una maggiore dimensione e che avevano la possibilità di ottenere capitale proprio con una facilità maggiore rispetto alle altre imprese. La DIT, inoltre, prevedendo indirettamente un trattamento di favore verso le società di maggiori dimensioni, attribuiva un vantaggio anche in favore delle cosiddette società quotate, riconducibile ad un'ulteriore agevolazione volta ad incentivare la quotazione in borsa della società mediante una diminuzione dell'aliquota dal 19% al 7% nei primi tre anni di quotazione in borsa (SuperDIT). Questa fattispecie è riconducibile prettamente a società con un capitale inferiore ai 250 milioni di euro, facendo intendere tale provvedimento come rivolto a favorire principalmente le imprese di medie dimensioni.

La DIT mosse comunque numerose critiche a sé stessa che, a pochi anni dalla sua introduzione, ne determinarono l'abolizione. Una critica molto determinata fu quella di stabilire un'aliquota di tassazione effettiva non molto trasparente per le imprese, rappresentando il risultato di aliquote aleatorie in base alla composizione del passivo dell'impresa stessa. Difatti, sulla base di quanto appena affermato, si determinava un vero e proprio sistema fondato su una doppia aliquota, una definita come legale al 37% e l'altra agevolata al 19% che non incideva a mostrare l'incremento della neutralità del nuovo sistema impositivo.<sup>10</sup>

Per poter fornire maggior supporto a tale critica, si è preso in considerazione un indicatore chiamato "cuneo marginale" (c.d. aliquota marginale effettiva di imposta) che pone in evidenza l'incidenza fiscale in merito ai redditi che derivano dall'investimento marginale.


---

<sup>10</sup> S. Ercolino, "La nuova tassazione dei redditi di impresa: un'analisi economica", in *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze*, a cura del Ce.R.D.E.F., 2003.

Quest'ultimo si definisce come un investimento il cui rendimento è in grado di pareggiare i costi necessari per sostenerlo in modo esatto.

Con il seguente grafico si vuole evidenziare questo indicatore impiegato tra il 1996 ed il 2003, ponendo riferimento ad un investimento capitale non ammortizzabile, con un tasso di inflazione pari a 0 ed un tasso di rendimento pari al 5%.

Grafico 1: Cuneo marginale (o aliquota marginale effettiva) riferito ad un investimento capitale non ammortizzabile, con tasso di inflazione nullo e rendimento al 5%.



Fonte: S. Giannini, "La nuova tassazione dei redditi di impresa: verso un sistema più efficiente e competitivo?", in *Politica economica. Rivista di studi e ricerche per la politica economica*, n. 3, dicembre 2002, Il Mulino.

Il primo dato che salta all'occhio da questo grafico è l'esponentiale riduzione del differenziale misurato in termini di tasso di interesse dall'inizio della riforma Visco (per cui per effetto l'introduzione della Dit e della sostituzione dell'Irap all'Ilor) tra il costo fiscale derivante dal capitale di credito ed il capitale di proprietà. La differenza tra l'onere sotto il profilo fiscale in confronto alle due fonti di finanziamento si riduce in modo progressivo ed incisivo tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, ove iniziò il processo di eliminazione progressivo della Dit.

A partire dal 2001, invece, il divario si incrementa a causa dell'abrogazione di tale sistema, diminuendo, di conseguenza, nel 2003 anche se in misura minore a confronto della circostanza in cui la Dual Tax Income si sarebbe mantenuta, per effetto della diminuzione dell'aliquota legale al 33%. Sulla base di tali affermazioni, ci si può soffermare sulla comprensione del concetto espresso dalla riforma del 2001, su come avesse ricostituito una discriminazione tra il costo fiscale inerente a un finanziamento con capitale proprio e di debito, attinente con la riforma Visco<sup>11</sup>, che, sulla base di diversi studi condotti<sup>12</sup>, è stata ritenuta come una delle maggiori cause che hanno indotto le imprese italiane alla sottocapitalizzazione.

Un'altra critica a cui la Dit è stata sottoposta, si individuava nella sua configurazione come un "sistema dirigista complesso"<sup>13</sup>. Con tale frase si è voluto indirizzare le imprese italiane verso l'assunzione di forme di finanziamento costruitesi sulla capitalizzazione anziché sul ricorso al debito, costituendo, di fatto, un'influenza del sistema italiano tributario verso la capitalizzazione. A tal scopo, come si è avuto modo di intendere, l'obiettivo posto dal sistema si individua nel disincentivare il capitale di credito, fornendo numerosi incentivi fiscali ed agevolazioni verso quello proprio. Tale procedimento si è trovato coerente con la delega fiscale che è stata concessa al governo e, inoltre, si è individuato uno strumento con cui poter conseguire una neutralità maggiore del sistema impositivo rispetto al periodo precedente, oltre che la capitalizzazione delle imprese italiane.<sup>14</sup>

Secondo Visco *"Il sistema DIT rappresenta infatti una soluzione pratica alle difficoltà della transizione dei sistemi fiscali tradizionali dei paesi industrializzati verso forme di*

---

<sup>11</sup> S. Giannini, M. Guerra, "Requiem per la riforma Visco?", in *La finanza pubblica italiana*. - Rapporto 2001, a cura di L. Bernardi e A. Zanardi, il Mulino, 2001;

S. Giannini, "La nuova tassazione dei redditi di impresa: verso un sistema più efficiente e competitivo?", in *Politica economica. Rivista di studi e ricerche per la politica economica*, n. 3, dicembre 2002, edizioni Il Mulino;

S. Ercolino, "La nuova tassazione dei redditi di impresa: un'analisi economica", in *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze*, a cura del Ce.R.D.E.F, 2003.

<sup>12</sup> Si veda a tal proposito: J. Alworth, G. Arachi, "The effect of taxes on corporate financing decisions: evidence from a panel of Italian firms", in *International Tax and Public Finance*, vol. 8, 2001 pp. 353-376.

<sup>13</sup> Legge Tremonti n. 383/2001.

<sup>14</sup> G. Arachi, "Alcune osservazioni sulla proposta di riforma dell'imposizione sui redditi di capitale", in *Politica Economica*, n. 3, dicembre 2002.

*imposizione economicamente più neutrali e più adeguate al nuovo ambiente di concorrenza globale*"<sup>15</sup>

Ulteriore critica mossa verso la Dit, è stata quella di attribuirle la definizione di imposta progressiva volta a penalizzare tutti quegli investimenti con un rendimento più alto; proprio perché il sistema era articolato in due diverse aliquote, l'incidenza dell'imposta si incrementava rispetto all'aumento della base imponibile, con conseguenze sempre più negative sui vari rendimenti più rischiosi e, dunque, era potenzialmente più elevata la profittabilità.

La Dit era configurabile come una vera e propria forma di prelievo aleatoria sulla base del diverso rendimento effettivo del capitale impiegato. Proprio per tali motivi, non si può definire un'unica base imponibile e, pertanto, non si può intendere come una imposta progressiva.

La Dit ha subito critiche in merito al fatto che possa penalizzare gli investimenti maggiormente rischiosi in virtù di un prelievo aggiuntivo sui vari extra profitti rispetto ai profitti standard, riducendo possibilmente il tasso di investimento nei settori in cui quegli extra profitti possono essere stati generati. Inoltre, l'eccessivo peso dell'aliquota fiscale legale e dell'incidenza media fiscale complessiva sui vari profitti ha portato ulteriori critiche alla Dit. per tale motivo nella riforma Tremonti è prevista una variazione dell'aliquota legale al 33% (nel 2004) e l'abolizione della Dit e dell'Irap in sede successiva.

Fino agli inizi degli anni 2000, secondo quanto individuato dai meccanismi della Dit e sulla base dell'applicazione dell'Irap, l'aliquota legale variava tra un margine del 40,25% (36 di Irpeg e 4,25 di Irap) ed il 23,25% (19 di Irpeg e 4,25 di Irap), in base alla possibilità di poter fruire dell'agevolazione fiscale che la Dit prevedeva. Invece, in base alla riforma del 2001 operata dal Legislatore, l'aliquota avrebbe subito una variazione assumendo un valore pari al 37,25%, includendo in essa anche l'Irap sulla componente degli utili.

Secondo quanto sostenuto da alcuni autori<sup>16</sup>, si è potuto evidenziare che mediante l'utilizzo delle simulazioni della riforma del 1998 e del 2001, fondate sul confronto tra le

---

<sup>15</sup> V. Visco, "Alcune considerazioni in tema di riforma fiscale e neutralità della tassazione", in *Politica economica: Rivista di studi e ricerche per la politica economica*, numero 3, dicembre 2002, pag. 341 - 364, il Mulino.

<sup>16</sup> Si veda a tal proposito: G. Maurizi, D. Monacelli, "Il processo di riforma della tassazione dei redditi societari in Italia", Pavia, ottobre 2002, Siep.

aliquote medie effettive c.d. "backward looking" (ovvero quegli indicatori di incidenza del prelievo fondati su analisi retrospettive del carico fiscale desunte dai bilanci delle imprese), l'incidenza fiscale media complessiva generata dal regime proposto dalla riforma del 2001 (considerata l'aliquota dell'Irpeg al 33% e gli interessi passivi pienamente deducibili), evidenzerebbe un risultato simile se non uguale a quello che si sarebbe potuto ottenere dall'applicazione della riforma Visco.

Il regime della Dit venne comunque abrogato progressivamente a partire dal 2001 con l'introduzione della legge n. 383/2001 (che prevedeva tra le altre cose anche l'eliminazione dell'Irap in prospettiva) e definitivamente dal 2004 per effetto dell'introduzione del Tuir: da questo momento in poi venne riconosciuta la deducibilità generalizzata degli interessi passivi ma nessuna forma di deducibilità venne invece legata alla remunerazione minima del capitale di rischio.

L'obiettivo della neutralità del sistema impositivo venne meno a seguito delle modifiche intervenute, in particolare in virtù delle scelte finanziarie delle imprese, sostenendo: *"con riferimento alle decisioni di investimento e di finanziamento, non vi è dubbio che il nuovo sistema sia meno neutrale (e dunque meno efficiente) del precedente. Eppure, nel dibattito su questo tema vi è ancora molta confusione, dovuta probabilmente al fatto che invece di valutare le caratteristiche di neutralità del sistema introdotto con la "riforma Visco", si è più di frequente soffermata l'attenzione sugli effetti differenziali che questa ha prodotto rispetto al regime precedente. Così, un'imposta sostanzialmente neutrale, rispetto alle scelte finanziarie e dei fattori produttivi, come l'Irap, è vista, invece, come un'imposta che penalizza il debito e il costo del lavoro e una norma di sistema come la Dit, diretta a ridurre strutturalmente le interferenze del fisco con le scelte finanziarie delle imprese, è interpretata come uno strumento "dirigistico" volto a incentivare le imprese a patrimonializzarsi"*<sup>17</sup>

### **1.2.2 L'Irap (l'imposta regionale sulle attività produttive)**

Ulteriore novità introdotta con la riforma del 1998, fu l'abolizione dell'Ilor, oltre che ad altre imposte minori (Iciap o Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e

---

<sup>17</sup> S. Giannini, "La nuova tassazione dei redditi di impresa: verso un sistema più efficiente e competitivo?", in *Politica economica. Rivista di studi e ricerche per la politica economica*, n. 3 dicembre 2002, edizioni Il Mulino, pp. 4.

professioni<sup>18</sup>, tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita iva, etc.)<sup>19</sup>. Queste imposte, tra cui quelle sopra citate, sono state completamente sostituite con l'introduzione dell'Irap, a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 446/1997.<sup>20</sup>

Quello che era previsto dalla Riforma Tremonti nel 2001, la quale, puntava all'abolizione dell'IRAP, non fu mai concretamente completato. Difatti, il tributo in questione risulta essere tuttora presente nell'ordinamento tributario italiano, anche se nel corso degli anni ha subito notevoli modifiche.

L'Irap si configura come imposta proporzionale, reale e locale, oltre che non deducibile ai fini dell'imposta sulle società. Si può definire come un'imposta locale perché il gettito derivante da essa è destinato alle regioni con l'obiettivo di finanziare il sistema sanitario regionale. Esso si configura come un tributo volto a colpire la ricchezza generata dai vari soggetti passivi.

La ratio di tale tributo si individua nella necessità di sostituire il finanziamento del servizio sanitario attraverso un sistema di contributi già preesistente, ma con l'introduzione di un'imposta nuova, incrementando l'autonomia delle regioni tramite un tributo ad hoc e, semplificando un insieme di tributi già resistenti con questa nuova imposta ed unica. Il presupposto d'imposta è l'esercizio abituale di un'attività economica volta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Qualora si tratti di società ed enti, tale presupposto si realizza a priori. Prestando particolare attenzione a tale aspetto, il tributo incide quindi sul valore della produzione netta. Qualora si trattasse di un'attività svolta contemporaneamente in più regioni, il valore della produzione netta verrà calcolato in modo proporzionale sulla base dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte, tenendo in considerazione un periodo non inferiore ai tre mesi per il personale nel territorio della regione<sup>21</sup>.

La base imponibile di tale imposta viene determinata attraverso modalità differenti in base alla tipologia del soggetto passivo considerato, in particolare, sulla base della

---

<sup>18</sup> ex D.L. n. 66/1989, convertito in Legge n. 144/1989

<sup>19</sup> In particolare, per effetto del d.lgs. in parola sono stati soppressi i seguenti tributi (Fonte: "IRAP. Imposta regionale sulle attività produttive", in le guide di notiziario fiscale, a cura del C.A.A.F. U.I.L. srl, 1998).

<sup>20</sup> P. Saraceno, L'imposizione dei redditi RM cat. B nell'attuale situazione economica, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1964

<sup>21</sup> A. Di Majo, Struttura tributaria e struttura economica: il prelievo sulle imprese, 1986

disciplina istitutiva dell'imposta, bisognava fare distinzione tra queste categorie di soggetti:

- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, società in nome collettivo, in accomandita semplice e persone fisiche esercenti un'attività di natura commerciale o che comunque sia in regime di contabilità ordinaria;
- società in nome collettivo, in accomandita semplice o persone fisiche che esercitano un'attività commerciale e che operino in un regime di contabilità semplificata;
- società semplici o persone fisiche esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- banche;
- imprese di assicurazione;
- enti non commerciali ed amministrazioni pubbliche, cooperative edilizie a proprietà in divisa.

L'aliquota individuata dalla Legge era pari al 4,25%. Successivamente vennero stanziato diverse aliquote che si potevano individuare sulla base dell'attività economica svolta, prevedendo inoltre la possibilità di variare l'aliquota stessa regione a regione<sup>22</sup>.

A differenza di quanto si sosteneva in merito all'abolizione dell'Irap a seguito dell'introduzione della Legge 383/2001, possiamo riscontrare ancora oggi nel sistema tributario italiano la presenza di tale imposta, pur avendo subito nel corso degli anni numerose modifiche, tra cui:

- con l'introduzione del D.Lgs. n. 506/1999 si sono previste modifiche inerenti alla determinazione della base imponibile Irap a cui sono sottoposte le imprese che svolgono attività di natura commerciali ed industriali, facendo sì che le passività derivanti da accantonamenti per rischi ed oneri siano deducibili.<sup>23</sup>
- La Legge n. 383/2001 in prospettiva futura prevedeva l'abolizione di questa imposta regionale.
- La Legge n. 311/2004 prevedeva per le regioni che vertevano in una situazione di difficoltà in ambito sanitario la possibilità di incrementare fino ad un punto

---

<sup>22</sup> Con il decreto istitutivo dell'imposta, D.L. n. 446/1997, nel 1998 le aliquote Irap erano fissate al 2,5% per i produttori agricoli, al 5,4% per le banche e le assicurazioni per tutti gli altri soggetti al 4,25%.

<sup>23</sup> Luca, M. (2000), "Le novità in materia Irap e tributi locali", in Corriere tributario n. 4/2000.

percentuale l'aliquota Irap e, mediante l'attuazione della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria dell'anno successivo, il 2006) è stata inserita l'obbligatorietà dell'incremento del punto percentuale.

- Con l'introduzione della Legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007) sono state apportate novità in tema di decremento dell'aliquota che è arrivata a 3,9 punti percentuali, prevedendo anche l'obbligo di un'apposita dichiarazione Irap da presentare in modalità autonoma e direttamente alla regione ove si svolge la propria attività produttiva. È stata inserita anche l'attenuazione del cosiddetto "cuneo fiscale", individuato come la differenza tra il costo che l'impresa sostiene per il lavoro e la retribuzione percepita dal lavoratore al netto delle imposte da versare e dei contributi. Infine, è stata prevista anche l'esclusione dai presupposti di assoggettamento dell'imposta di alcune tipologie di soggetti (contribuenti minimi), oltre che la possibilità di rideterminazione della base imponibile. La rideterminazione di quest'ultima, in base alle modifiche intervenute in tema Irap, deve esser effettuata considerando le varie informazioni che emergono dal conto economico del bilancio redatto, utilizzando le voci che risultano essere rilevanti ai fini del calcolo delle imposte da versare, senza operare ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione (come previste in ambito delle imposte dirette dal TUIR). Tuttavia, stante ciò, non tutte le voci risultano deducibili ai fini Irap. Infatti, i costi del personale dipendente e assimilato, i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi sostenuti per prestazioni di lavoro assimilato a quello del dipendente e, infine, gli utili che spettano ai soggetti associati in partecipazione non si possono portare a riduzione della base imponibile. L'Irap versata risulta essere anche deducibile, a partire dal 2008, ai fini Ires ed Irpef se le spese del personale dipendente e gli interessi passivi abbiamo proceduto a formare il valore della produzione. La legge finanziaria del 2008, inoltre, ha previsto la possibilità di attribuire all'Irap una competenza del tutto regionale, mantenendo in capo all'Agenzia delle Entrate i poteri in materia di accertamento e riscossione.
- Con il "decreto Salva Italia"<sup>24</sup> sono state introdotte una serie di misure che hanno apportato notevoli cambiamenti in materia di Irap, in particolar modo in termini

---

<sup>24</sup> D.L. n. 201/2011

di deducibilità<sup>25</sup>. È stata riconosciuta la deduzione del costo del personale dipendente e assimilato ai fini Ires e Irpef in modo integrale solamente in riferimento alle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato, per un importo pari al netto delle deduzioni che sono state previste dal decreto 446/1997. A seguito di questa novità, la deduzione del 10% dell'Irap dalla base imponibile Ires o Irpef è stata abrogata, ma si applica solamente nel caso in cui vi sia la presenza di interessi passivi. Qualora vi fosse la presenza di entrambi i costi, le deduzioni ammesse sono entrambe. Sulla base del decreto analizzato, è stato previsto un incremento della deduzione ai fini del cuneo contributivo, particolarmente per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, di sesso femminile e di età non superiore a 35 anni. Tale deduzione, in base a quanto sancito dalla ex Legge 244/2007 risulta essere pari a 10.600 euro, mentre quella per effetto della medesima Legge pari a 9.200 euro viene portata a 15.200 euro.

A seguito dell'individuazione delle principali novità apportate dal legislatore in tema Irap, si analizzeranno le principali critiche ad essa indirizzate. Tra queste vi è quella di rinvenire che l'Irap portava a esser intesa sempre più come una vera e propria imposta sull'impresa, anziché parlare di una imposta sul valore aggiunto. L'imposta sulle imprese, per definizione, consiste in un'imposta volta a colpire i profitti generati dall'impresa stessa, o anche sul capitale. L'Irap, invece, oltre che a colpire i profitti, colpisce anche i salari, gli interessi ed altre voci che derivano dall'attività dell'impresa e può essere attribuita alle imprese solo pro-quota<sup>26</sup>.

Ulteriore critica avanzata verso l'Irap fu quella che riconduceva alla sostituzione di un complesso di imposte parzialmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, come i contributi sanitari e l'Iciap. La disciplina originaria non prevedeva alcuna tipologia di deducibilità dell'Irap ai fini dell'imposta sui redditi. Questa fu la principale causa che indusse il governo di centro destra a introdurre nella Legge Delega di riforma fiscale la possibilità di prevedere l'eliminazione progressiva del tributo con "prioritaria e progressiva non considerazione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi". Questo obiettivo non venne mai conseguito in modo completo in virtù del fatto che tutt'oggi l'Irap sussiste nel sistema tributario italiano, nonostante le importanti variazioni intercorse negli anni, rendendola parzialmente deducibile dalle

---

<sup>25</sup> Carraro L., *Le novità Irap*, Confindustria, Venezia, 2012.

<sup>26</sup> Muraro G., *La ristrutturazione dell'Irap, analisi degli effetti*, Agenzia delle Entrate, 2002.

imposte sui redditi. Nonostante tali premesse, molti autori hanno ritenuto surreale o problematica la totale abrogazione dell'Irap e la conseguente sostituzione a discapito di altri tributi.<sup>27</sup>

La regressività dell'Irap è stata oggetto di ulteriori critiche, questo perché si è considerato che andasse a tassare anche le perdite, il debito e il costo del lavoro. È possibile che da un punto di vista delle perdite, proprio in virtù del fatto che l'Irap stesso non assuma la qualifica di tributo che grava sui profitti o come imposta sull'impresa, un soggetto passivo possa esser assoggettato all'imposta a causa della modalità di determinazione della base imponibile coincidente col valore netto della produzione. Tale critica perde efficacia poiché, da una parte, non è il primo e l'unico tributo che agisce in tale maniera (come ad esempio l'Iva) ed inoltre tutti i tributi abrogati a seguito dell'introduzione dell'Irap (salvo l'Ilor) agivano anche in condizioni di perdita da parte dell'impresa.<sup>28</sup>

In materia di costo del lavoro, all'Irap venne mossa una critica inerente alla penalizzazione eccessiva verso le imprese con un maggior numero di lavoratori dipendenti, poiché inizialmente il costo veniva definito come indeducibile. Proprio per tali motivi questa imposta è stata definita come discriminatoria verso l'impiego di lavoro, favorendo quello di capitale. A maggior ragione è stato approfondito tale tema, smorzando l'ipotesi in questione, mediante l'attuazione delle successive modifiche del tributo che hanno portato verso la deducibilità degli oneri sostenuti per i lavoratori dipendenti<sup>29</sup>.

### **1.2.3 Gli incentivi sugli investimenti**

Un aspetto importante da trattare tra le principali novità introdotte dalla riforma Visco è quello inerente agli incentivi sugli investimenti, introdotti a seguito dell'approvazione del D.L. n. 63/1999, valide sia per i soggetti Irpef che Irpef in tema di investimenti effettuati tra il 1999 ed il 2000<sup>30</sup>.

Nel 1999 gli incentivi introdotti dalla riforma Visco si sovrapposero alla struttura della Dit, incrementando il raggio di azione degli utili assoggettati ad un'aliquota agevolata

---

<sup>27</sup> Gerace M., *Irap, Ratio di un'imposta difficile da cancellare*, 2003.

<sup>28</sup> R. Lupi, D. Stevanato, "*Il valore aggiunto tra Iva e Irap le due facce di un equivoco*", in *Rivista diritto finanziario* 2005;

<sup>29</sup> R. Schiavolin, *L'imposta regionale sulle attività produttive. Profili sistematici*, Editore Giuffrè, 2007.

<sup>30</sup> G. Maurizi, D. Monacelli, "Il processo di riforma della tassazione dei redditi societari in Italia", in *Studi e note di economia*, n. 3/2002.

facendo particolare riferimento al volume degli investimenti realizzati nel corso dell'anno che venivano finanziati mediante l'utilizzo del capitale di proprietà al netto degli ammortamenti. Tale agevolazione aveva natura puramente selettiva, rivolgendosi direttamente a particolari categorie di soggetti sulla base della tipologia e della modalità di investimento.

Nel 2000 vi fu un vero e proprio ampliamento delle agevolazioni a favore di tali investimenti, ai quali furono attribuiti tutti gli oneri sostenuti nell'anno in corso sugli stessi investimenti che non avevano potuto trovare spazio nelle agevolazioni del periodo precedente perché incapienti rispetto alle limitazioni imposte dal legislatore. Con l'introduzione della Legge n. 383/2001, definita anche come “Manovra dei cento giorni”, è stata riproposta l'agevolazione degli anni precedenti, limitatamente alle imprese assoggettate ad Irpeg e solamente con riferimento a tutte quelle operazioni svolte durante e non oltre il primo semestre dell'anno. Il credito d'imposta per i nuovi investimenti, invece, introdotto mediante l'approvazione della Legge 388/2000 “Agevolazione Visco sud”, rappresentò un'agevolazione fiscale concessa mediante forma di credito d'imposta per l'occupazione e per gli investimenti effettuati in tutte quelle aree definite come svantaggiate del territorio nazionale, per un periodo compreso da marzo 2001 fino al termine del 2006<sup>31</sup>.

La disciplina introdotta inizialmente si caratterizzava per:

- non aver stabilito nessun tetto massimo di spesa e di copertura da parte dello Stato;
- la possibilità di accedere al credito d'imposta mediante l'investimento solamente in aree svantaggiate;
- il riconoscimento del credito d'imposta solamente al momento dell'avviamento dell'investimento, senza la necessità di presentare alcun tipo d'istanza per l'accesso ad esso.

#### **1.2.4 Gli anni successivi alla Riforma Visco**

Negli anni seguenti a quelli della riforma Visco, i governi successivi non hanno apportato grandi stravolgimenti a tale riforma, ma hanno solamente effettuato degli interventi volti al riammodernamento del sistema tributario e al sostegno per l'ottenimento di una ripresa

---

<sup>31</sup> R. Fabio, R. Guerino (2010), Le agevolazioni alle imprese, Ipsoa, 2010.

economica mediante la concessione di maggiori agevolazioni fiscali e finanziamenti alle imprese e sgravi fiscali verso le famiglie.

Con la riforma Tremonti, grazie all'attuazione della legge n. 383/2001 (definita anche "Manovra dei cento giorni"), il governo di centrodestra apportò una serie di cambiamenti al sistema tributario italiano, intervenendo con innovazioni e sostituzioni di molte disposizioni preesistenti nel sistema. A seguito di tale riforma sono stati introdotti ulteriori testi normativi che hanno modificato o semplificato alcuni adempimenti, tra cui:

- il D.L. n. 350/2001, convertito in sede successiva in Legge n. 409/2001;
- la L. n. 448/2001, definita anche Legge Finanziaria 2002, che prevedeva l'approvazione dell'Invim ed ulteriori misure inerenti alle detrazioni dei componenti della famiglia a carico, ed un ampliamento dell'IVA agevolata;
- la Legge n. 289/2002, definita anche Legge Finanziaria 2003, che ha ridimensionato l'IRPEF, implementando il sistema delle deduzioni, detrazioni e delle aliquote, introducendo, inoltre, ulteriori strumenti deflattivi del processo tributario.

Questa riforma sottolinea degli obiettivi che possono essere identificati nei seguenti:

- il perseguimento della neutralità del sistema impositivo tramite l'apposita eliminazione della Dit, una eliminazione graduale dell'Irap e, infine, una revisione delle normative inerenti la "thin capitalization";
- la riduzione della pressione fiscale mediante una diminuzione dell'aliquota ordinaria sull'imposta delle società pari al 33%;
- l'ammodernamento del sistema tributario, attraverso una revisione del sistema di tassazione dei gruppi societari a seguito dell'introduzione di un regime opzionale in base al principio del consolidato fiscale e dell'introduzione del regime della PEX (Participation Exemption);
- la semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente in tema di dichiarazione e in tema di versamento delle imposte;
- l'eliminazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

### **1.3 La legge delega n. 80/2003**

Come già illustrato nel paragrafo precedente, la Legge Delega n. 80/2003 rappresenta il fulcro della riforma attuata dal centro-destra nel 2003. Le novità di maggior rilievo sono le seguenti:

- la sostituzione dell'Ire (imposta sul reddito) e, a seguire, una riduzione a due aliquote soltanto dell'imposta sul reddito (aliquote rispettivamente pari al 23% fino ad un reddito pari a 100.000 euro ed al 33% per la soglia di reddito superiore a tale importo);
- l'introduzione dell'Irpeg (a discapito dell'eliminazione dell'Ires) grazie all'approvazione del D.Lgs. n. 344/2003, con la conseguente riduzione dell'aliquota che viene applicata alla soppressione del credito d'imposta sui dividendi distribuiti, l'introduzione del regime della PEX, la disciplina delle norme sulla Thin Capitalization e le variazioni in ambito di incentivi alle imprese e in ambito di tassazione dei vari gruppi societari;
- la semplificazione del metodo impositivo, mediante l'attuazione di un'unica imposta, definita come “imposta di servizi delle previgenti imposte di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle tasse sulle concessioni governative, dell'imposta di bollo, della tassa sui contratti di borsa, dell'imposta sulle assicurazioni e dell'imposta su intrattenimenti”;
- l'eliminazione della Dit e la graduale soppressione dell'Irap;
- ulteriori disposizioni riguardanti la revisione della disciplina dell'Iva, con l'obiettivo di farla funzionare in modo progressivo, come un'imposta sui consumi, la revisione del sistema delle accise, la previsione di un sistema di aggiornamento omogeneo per la tassazione delle varie rendite finanziarie (prevedendo un regime fiscale differenziato a favore dei fondi pensione e per le casse di previdenza privatizzate), l'istituzione di un unico codice tributario con l'obiettivo di raccogliere, razionalizzare e semplificare il complesso di normative fiscali resistenti nel sistema tributario italiano, frammentate tra loro e spesso confusionarie, prevedendo una parte generale che contenga criteri e principi base necessari per l'ordinamento nel suo complesso, oltre che una parte sociale che contenga la disciplina dei singoli tributi.

La Legge Delega venne attuata solamente in parte. Le disposizioni inerenti all'istituzione dell'Ires trovarono piena attuazione a partire dal 2004. Gli altri tributi, invece, ebbero un'evoluzione storica differente:

- l'Ire non è mai stata sostituita alla previgente Irpef, tuttavia è stata realizzata una parziale riforma di quest'ultima per effetto della Legge n. 289/2002 e della Legge n. 311/2004;
- l'Imposta sui servizi non è mai stata istituita<sup>32</sup>;
- la Dit è stata abrogata, tuttavia l'Irap non è mai stata soppressa, anche se importanti modifiche (precedentemente rilevate) ne hanno modificato la disciplina istitutiva nei successivi anni;
- tra le altre previsioni inattuate della Legge Delega si evidenzia la mancata introduzione di un unico codice tributario.

### **1.3.1 Confronto tra Riforma Visco e Riforma Tremonti: le tax policy**

Le due riforme del sistema tributario poste a confronto, quella Visco e quella Tremonti, avvenute rispettivamente nel 1998 e nel 2001, evidenziano una serie di differenze derivanti dalla verifica della neutralità del sistema dei tributi, posto come obiettivo prioritario di entrambi gli interventi normativi<sup>33</sup>.

In merito a quanto rilevato nel primo paragrafo, la riforma Visco, si proponeva di edificare un sistema impositivo sulle società fondato prevalentemente su criteri di neutralità, sul trattamento fiscale tra le varie fonti di finanziamento e sull'impiego dei fattori della produzione, che dovrebbero assicurare il perseguimento di un livello di patrimonializzazione delle imprese italiane di maggior rilevanza. Questi fini venivano raggiunti mediante l'introduzione della Dual Income Tax e la sostituzione di imposte previgenti con l'Irap, consentendo di conseguenza, una parziale deduzione del costo opportunità del capitale e una tassazione parziale del costo del debito. L'obiettivo del Legislatore, mediante la presa di tale posizione, era quello di porre una maggiore

---

<sup>32</sup> F. Marchetti (coordinamento), R. Dolce (a cura di), *Profili storico – evolutivi nella tassazione del reddito d'impresa*, Ceradi, Edizioni Quasar, 1998.

<sup>33</sup> S. Giannini, M. Guerra, "Requiem per la riforma Visco?", in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2001*, a cura di L. Bernardi e A. Zanardi, il Mulino, 2001; S. Ercolino, "La nuova tassazione dei redditi di impresa: un'analisi economica", in *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze*, a cura del Ce.R.D.E.F, 2003; G. Maurizi, D. Monacelli, "Il processo di riforma della tassazione dei redditi societari in Italia", in *Studi e note di economia* n. 3, 2002.

neutralità nel sistema rispetto a quella vigente anteriforma, oltre che proiettarsi verso il capitale di debito, mediante l'introduzione di incentivi verso l'utilizzo del capitale di proprietà, disincentivando l'utilizzo di quello di debito.

La riforma Tremonti, invece, era fondata su una tax policy totalmente differente: l'obiettivo era quello di poter seguire una linea di fiscalità totalmente semplificata e neutrale, ponendo, in tal modo, in discussione l'utilizzo dei vari incentivi o disincentivi fiscali per condizionare le imprese ad attuare determinati comportamenti. Per cui, entrambe le riforme si ponevano come cardine della neutralità del sistema impositivo. Nonostante fossero totalmente differenti l'una dall'altra, si prefiggevano entrambe il medesimo obiettivo<sup>34</sup>.

Secondo la teoria economica, si definisce un sistema impositivo neutrale quel sistema che non interferisce in alcun modo sulle scelte finanziarie o sull'impiego dei fattori di produzione delle imprese, ma che dovrebbe incidere in egual misura sul rendimento che l'impresa trae dall'utilizzo delle singole fonti di finanziamento o dall'impiego dei singoli fattori di produzione. Sotto il profilo del trattamento fiscale delle fonti di finanziamento, non vi deve essere alcun tipo di beneficio fiscale per le imprese con l'impiego di un maggior capitale di terzi o di proprietà.

Un'unica aliquota è lo strumento principale con cui si può raggiungere tale risultato, solo a condizione che il prelievo tributario venga svolto su un rendimento definito in egual misura su ciascuna forma di finanziamento. Il rendimento si potrà definire lordo solamente se non si ammettesse la deducibilità dei vari oneri finanziari connessi alla forma di finanziamento individuata, oppure, si definirà netto qualora si potessero portare in deduzione del rendimento lordo tutti i vari costi ed oneri connessi alla forma di finanziamento individuata. Un esempio si può avere negli interessi passivi derivanti dall'utilizzo del capitale di terzi, o il costo opportunità del capitale proprio. Nel primo caso si è davanti al sistema del "Cash flow" e nel secondo caso dell'"Allowance for Corporate equity" (ACE).

Nel caso del Cash flow, sono i flussi di cassa dell'impresa ad essere colpiti, senza possibilità per la stessa di portare in deduzione gli oneri finanziari connessi al capitale di debito o al capitale proprio. Nel caso dell'ACE viene tassato il solo extraprofitto

---

<sup>34</sup> G. Maurizi, D. Monacelli, "Il processo di riforma della tassazione dei redditi societari in Italia", in *Studi e note di economia*, n. 3/2002.

(condizione che consente a tale sistema di possedere un requisito di neutralità sia rispetto alle fonti di finanziamento che rispetto all'impiego dei fattori della produzione). Questi due sistemi consentono di poter definire una base imponibile omogenea su cui verrà applicata un'unica aliquota. Differentemente da questi due sistemi di imposizione perfettamente neutrali, vi sono i sistemi impositivi che attuano una massima discriminazione verso il capitale di proprietà o di debito, i quali consentono rispettivamente la completa deduzione del costo opportunità del capitale e dei vari interessi passivi. A metà strada tra i sistemi di perfetta neutralità e massima discriminazione, si possono individuare i sistemi intermedi, che sono, per l'appunto, il sistema della Dual Income Tax italiano prospettato dalla Riforma Visco e la parziale deducibilità degli interessi passivi prevista dalla Riforma Tremonti (peraltro si noti come la parziale deducibilità nella riforma Tremonti derivava da ragioni di carattere antielusivo, in quanto non erano considerati ammessi in deduzione, secondo il progetto iniziale, unicamente gli oneri finanziari relativi ai debiti verso i soci).

Come si è già potuto dire, la riforma Visco, attuò, con l'introduzione della Dit e dell'Irap, una vera e propria "riequilibratura" del sistema impositivo, attribuendo una maggiore neutralità al sistema rispetto alla precedente circostanza di discriminazione verso il capitale di indebitamento. La riforma Tremonti, invece, a causa dell'abolizione della Dit e, in prospettiva, dell'Irap, riforma nuovamente in senso opposto il sistema impositivo, ripristinando una condizione di discriminazione fiscale verso il capitale di debito.

Ulteriori importanti differenze risultavano dalla politica degli incentivi agli investimenti per le imprese. Di fatto, con la Legge Visco, vennero concesse delle agevolazioni molto selettive in relazione alla tipologia di investimento e alle relative modalità di finanziamento. Con l'attuazione della Legge Tremonti, invece, risulta più opportuno definire le agevolazioni come generalizzate, poiché legate alla deduzione dalla base imponibile di un valore commisurato all'incremento degli investimenti svolti, i quali potevano assumere tipologia estremamente eterogenee.

In altri termini, la selettività delle agevolazioni caratterizzante la riforma Visco indirizzava le imprese a tenere comportamenti desiderati (in particolare l'adozione di capitale di proprietà per finanziare alcune tipologie di investimenti); la generalità delle agevolazioni introdotte dalla riforma Tremonti, invece, si limitava a promuovere l'aumento degli investimenti dell'impresa senza però influenzarli verso una particolare tipologia o modalità di finanziamento. A parità di altre condizioni, dunque, con

riferimento alla politica degli investimenti, la riforma Tremonti era certamente proiettata verso una maggiore neutralità del sistema impositivo. Tale affermazione però deve essere posta tenendo in considerazione le altre modifiche apportate, che erano tese verso una discriminazione a favore del capitale di debito.

### **1.3.2 Le novità sulla tassazione dei redditi delle imprese: l'Ires**

L'Imposta sui Redditi delle Società (Ires), introdotta nel sistema tributario italiano a seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 344/2003, in attuazione della Legge Delega n. 80/2003, consiste in un'imposta proporzionale sul reddito delle società sostitutiva alla previgente Irpeg. Quest'imposta di tipo proporzionale sul reddito delle società, si pone l'obiettivo di avvicinare il sistema impositivo italiano previgente a quello degli altri Paesi della Comunità Europea.<sup>35</sup>

A seguito dell'introduzione dell'Ires, non si sono presentate particolari novità in riferimento ai soggetti passivi, ponendo particolare confronto all'Irpeg. I soggetti passivi di tale imposta si identificano nelle società di capitali residenti, gli enti commerciali residenti, gli enti non commerciali residenti ed il complesso di società ed enti non residenti che producono una parte di reddito in Italia. In tal modo, restano escluse nel sistema impositivo previgente, tutte le persone fisiche e le società di persone, che rimangono soggetti ad Irpef.

La riforma Tremonti prevedeva inizialmente la possibilità di escludere gli enti non commerciali dalla tassazione ai fini Ires e di portarli nell'ambito della tassazione ai fini Ire: non essendo quest'ultima disposizione introdotta nell'ordinamento tributario italiano, gli enti non commerciali rimanevano comunque assoggettati all'imposta sulle società. Tuttavia, il Legislatore ha anche previsto modalità di determinazione della base imponibile differenti a seconda della tipologia di soggetto passivo.

---

<sup>35</sup> Sono molte le spinte normative a livello europeo che hanno indotto il legislatore italiano ad avvicinare l'ordinamento nazionale a quello internazionale. In particolare, si ricordano:

- Art. 93 e 94 Trattato istitutivo Cee, così come modificato dal Trattato di Maastricht nel 1992, in tema di armonizzazione fiscale e ravvicinamento della legislazione degli stati membri in tema di imposte dirette ed indirette;
- Comunicazione n. 582/2001 della Commissione europea che ha proposto interventi in tema di riconoscimento reciproco dell'imposizione nello stato di residenza della casa madre (c.d. Home State Taxation), nella creazione di regole comuni a livello europeo di determinazione della base imponibile e nella codificazione di un'imposta sulle società a livello europeo e nell'armonizzazione delle singole legislazioni nazionali a livello europeo.

Per quanto riguarda le società di capitali enti commerciali, il reddito generato è considerato in ogni caso un reddito d'impresa, per tale motivo viene determinato partendo dall'utile o dalla perdita civilistica ed apportando delle variazioni che possono essere sia in aumento che in diminuzione, sulla base della normativa fiscale vigente. Per quanto concerne gli enti non commerciali la determinazione della base imponibile è simile al meccanismo dell'Irpef: il reddito imponibile viene determinato come una somma delle singole categorie di reddito. Coerentemente, per le società ed enti non residenti la determinazione della base imponibile viene effettuata nei due modi sopra esposti a seconda che la società o l'ente non residente possieda oppure no una stabile organizzazione in Italia.

Una volta individuata la congruenza tra la nuova imposta e quella precedente, in particolare sotto il profilo dell'imposizione dei soggetti passivi, sono state individuate una serie di principali novità rispetto all'impianto normativo previgente.<sup>36</sup> La prima differenza è quella in merito all'aliquota: mentre quella applicabile ai fini Irpeg risultava pari ad una percentuale del 34%, l'Ires prevedeva una riduzione della stessa al 33%, per poi arrivare al 27,5% nei successivi anni.

Ulteriore differenza rilevante fu quella riferita al credito d'imposta. Il credito d'imposta, precedentemente previsto dal D.Lgs. n. 467/1997, si basava sul principio di copertura, che sostituiva il previgente sistema del conguaglio, in base al quale il credito d'imposta che veniva riconosciuto al socio era pari ad un importo nel limite delle imposte ordinarie assolte dalla società. Era quindi previsto un credito di imposta ordinario ed uno virtuale, quest'ultimo trasferito al socio mediante il "meccanismo dei canestri".

L'Irpeg, quindi, assumeva le caratteristiche di una vera e propria imposta che veniva assolta a titolo di acconto da parte della società, ciò perché i dividendi distribuiti da parte della stessa concorrevano ad aumentare come redditi da capitale la base imponibile del socio, al quale poi, veniva riconosciuto un credito d'imposta per tutte le imposte assolte da parte della società. A seguito di ciò, la società scontava a titolo di acconto l'Irpeg sul reddito prodotto, mentre i soci scontavano l'Irpef a titolo definitivo sui dividendi, con un riconoscimento a capo dei soci stessi di un credito d'imposta, con l'obiettivo di evitare una doppia imposizione degli utili.

---

<sup>36</sup> L. F. Natoli, "La riforma tributaria e l'IRES", Rubbettino, 2004; F. Tesaurò, "Istituzioni di diritto tributario", Utet Giuridica, 2010.

A partire dal 2004, per effetto del D.Lgs. n. 344/2003, il Legislatore ha optato invece per l'abrogazione del sistema del credito di imposta e l'adozione di un sistema misto di esclusione parziale e doppia imposizione.<sup>37</sup>

In virtù delle modifiche normative individuate, l'imposta assolta dalle società assume la qualifica di definitiva nel momento in cui la tassazione del reddito prodotto viene effettuata solamente in capo alla società. Di conseguenza, da un lato viene prevista l'esclusione da tassazione dei vari dividendi percepiti dai soci, dall'altro, invece, non si concretizza il meccanismo del credito d'imposta.

Il nuovo sistema, tuttavia, si basava su una esclusione soltanto parziale dei dividendi percepiti dal socio, pari al 60% nel caso di soci qualificati persone fisiche (nel caso di soci persone fisiche non qualificate la tassazione in capo al socio viene realizzata con una ritenuta alla fonte del 12,50% dell'ammontare del dividendo percepito) e al 100% (almeno inizialmente) nel caso di soci qualificati e non soggetti passivi Ires. Ne derivava, come anticipato, una doppia imposizione parziale degli utili societari. Tale fenomeno, tuttavia, nelle intenzioni del Legislatore, doveva essere mitigato dalla già rilevata riduzione dell'aliquota Ires e di quella dell'Irpef (quest'ultima prospettata ma poi non realizzata) al 33%.

Il sistema impositivo appena indicato, in merito all'esclusione dei dividendi, si riferiva ad un'altra importante novità normativa, consistente nel regime di esenzione delle plusvalenze realizzate da tutti quei soggetti Ires, per effetto di una cessione di partecipazioni immobilizzate: la Participation Exemption (PEX), prevista sempre dal D.Lgs. n. 344/2003 e poi inserito nella disciplina del Tuir con l'art. 87. L'obiettivo di questo regime consiste in quello di tassare i plusvalori solamente nel momento in cui questi si realizzano nell'ambito dell'imposizione personale, evitando, di conseguenza, un regime di doppia imposizione del reddito prodotto dalla società partecipata e partecipante.

---

<sup>37</sup> L'intervento normativo considerato è stato reso essenziale in particolare per l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia che per effetto di alcune sentenze (Sentenza Verkooijen, 6 giugno 2000, causa 35/98; Sentenza Lenz, 15 luglio 2004, causa 315/02; Sentenza Manninen, 7 settembre 2004, causa 319/2002) ravvisò una violazione delle libertà sancite dal Trattato Cee in merito alla disparità di trattamento tra dividendi distribuiti tra società residenti e quelli di fonte estera (Fonte: Sole 24 Ore, "La competitività fiscale dell'Italia", Rapporti biennali del Centro Studi di Confindustria, 2002). In effetti, se è vero che il nuovo meccanismo impositivo ha realizzato una doppia imposizione parziale sugli utili societari, va tuttavia rilevato che il meccanismo del credito di imposta era in vigore solamente in Italia (e non anche negli altri Paesi Ue) e riconosciuto solo a soggetti residenti. È quindi agevole la comprensione di come questa circostanza, se non corretta, avrebbe potuto danneggiare l'Italia sotto il profilo della discriminazione fiscale tra i partner europei.

La principale conseguenza immediata derivante dall'adozione di questo regime di esenzione delle plusvalenze si individua nell'irrilevanza fiscale delle minusvalenze da partecipazione e nella connessa indeducibilità del complesso dei costi derivanti dalle partecipazioni.

Dal momento in cui la ratio dell'esenzione delle plusvalenze si debba ricercare nella possibilità di evitare la doppia imposizione fiscale sul reddito della partecipata e, al tempo stesso, mediante l'indeducibilità della minusvalenza, si vuole evitare che la perdita che si realizzi dalla società partecipata possa essere impiegata sia da questa, portandola a nuovo nell'esercizio successivo, sia dalla società partecipante. Il medesimo regime di indeducibilità, peraltro, era oggetto di applicazione anche gli interessi passivi derivanti dai finanziamenti impiegati per l'acquisto delle partecipazioni, definito anche come prorata patrimoniale.

Le maggiori conseguenze derivanti dalle novità legislative descritte, come la soppressione del credito d'imposta sui dividendi e la possibilità di svalutare le partecipazioni, hanno fatto sì che questi due istituti fossero consentiti fino al 2003 alle imprese facenti parti di un gruppo, facendo venire meno la possibilità di compensare gli utili e le perdite. Per tali motivi si è proceduto all'introduzione di una nuova disciplina, ovvero quella del consolidato fiscale del regime di trasparenza.

Tuttavia, per far sì che il regime delle Pex si realizzi, vi è la necessità della presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- holding period: Il possesso della partecipazione deve essere continuativo e durare almeno un anno;
- residenza della società partecipata in un paese non "black list";
- esercizio di attività commerciale da parte della società partecipata.

Il regime delle PEX, nel corso degli anni, ha subito delle modifiche a seguito di interventi legislativi, tra cui:


- il D.L. n. 203/2005 (convertito con modifiche dalla Legge n. 248/2005), che ha stabilito per esigenze legate al gettito erariale l'imponibilità del 9% delle plusvalenze Pex a decorrere dal 2005 rispetto al regime istitutivo di totale esenzione; ha anche previsto un ulteriore incremento dal 9% al 14% a decorrere dal 2007. Le variazioni al regime PEX appena menzionate hanno, dunque, comportato un'esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate tra il 4 ottobre 2005

e il 2 dicembre 2005 e del 91% delle plusvalenze realizzate tra il 3 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006. Sempre il testo normativo sopra citato ha poi modificato l'esenzione delle plusvalenze dal 91% delle plusvalenze realizzate tra il 3 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006 all'84% di quelle realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

- la Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008). Con tale legge è stata variata la percentuale di esenzione delle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2008 dall'84% al 95%; è stato inoltre abrogato il meccanismo del "pro-rata patrimoniale" ed è stata introdotta, al suo posto, la nuova disciplina generale degli interessi passivi ex art. 96 Tuir.

Per poter evidenziare graficamente la situazione:

*Grafico 6: Schema delle modifiche al regime Pex dall'introduzione fino al 2008*



Fonte: A. Cotto, "Guida alla manovra finanziaria 2008", Ipsoa, 2008.

### **1.3.3 La Thin Capitalization**

La Thin Capitalization (o capitalizzazione sottile) è un istituto che consiste nella sottocapitalizzazione di un'impresa a confronto del tipo di attività svolta e al contestuale finanziamento dell'impresa stessa, che si concretizza nel ricorso al debito verso dei soci qualificati<sup>38</sup>.

L'obiettivo di questo istituto è quello di svolgere una vera e propria trasformazione, per la società, dei dividendi in interessi passivi per il socio qualificato e dei dividendi in interessi attivi. Con questo passaggio la società partecipata consegue un vantaggio fiscale

<sup>38</sup> Fonte: M. Andriola, "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale", in [fiscooggi.it](http://fiscooggi.it), pubblicato il 01/03/2005.

che consiste nella deducibilità di tali interessi passivi dalla base imponibile, a confronto dell'ineducibilità degli interessi attivi, mentre il socio realizza un risparmio di imposta sugli interessi attivi rispetto alla distribuzione degli utili. Per cui, il socio trasformerebbe una parte dell'utile d'impresa soggetto ad Irpef in interessi attivi, che vengono assoggettati ad una tassazione maggiormente favorevole. Il risparmio d'imposta che si ottiene dal socio qualificato verrebbe, quindi, esacerbato in modo evidente, in particolare nella circostanza in cui questo fosse residente in un Paese differente da quello di residenza della società partecipata, ove la tassazione degli interessi attivi fosse bassa o nulla.

All'opposto, se entrambi i soggetti società partecipata e socio qualificato, risiedessero in uno stesso Paese e quindi, fossero sottoposti ad uno medesimo regime di tassazione in cui fosse prevista una tassazione degli interessi attivi percepiti, il vantaggio fiscale verrebbe meno per il socio qualificato. A fronte del risparmio d'imposta della società partecipata in termini di deduzione degli interessi passivi, il socio vedrebbe comunque aumentare la propria base imponibile per effetto della percezione degli interessi attivi, traferendo dunque in capo a quest'ultimo il carico fiscale.

Per contrastare la Thin Capitalization sono state introdotte delle norme volte a limitare la deducibilità degli interessi passivi derivanti da finanziamenti emessi o garantiti da soci. Queste norme, volte a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese, erano già presenti nell'ordinamento prima della riforma Tremonti, con l'istituzione della Dit e dell'Irap e per effetto del D.Lgs. n. 467/1997. Tali norme erano finalizzate ad incentivare la capitalizzazione delle imprese e, inoltre, a minare l'elusione fiscale mediante interventi ad hoc<sup>39</sup>. Tra queste, vi erano:

- art. 63 d.P.R. n. 597/1973: pro-rata di ineducibilità al fine di contrastare gli arbitraggi derivanti da investimenti in obbligazioni esenti di disponibilità liquide ottenuti con il ricorso al capitale di credito, con completa deducibilità degli interessi passivi;
- art. 7 D.L. n. 323/1996 (convertito in Legge n. 425/1996): disposizione sui rendimenti di titoli di proprietà del socio posti a garanzia dei finanziamenti verso la società;
- art. 26 d.P.R. n. 600/1973: disposizioni in tema di rendimenti delle obbligazioni;

---

<sup>39</sup> G. Bernoni, "Thin capitalization. Ineducibilità interessi derivanti da finanziamenti soci: effetti (anche imprevisti) nella sua applicazione", *il Fisco*, n. 32/2004.

- art. 37 - bis d.P.R. 600/1973: Norma generale antielusiva, applicabile nella circostanza in cui il denaro apportato a titolo di finanziamento fosse stato utilizzato dalla società partecipata per effettuare un conferimento.

In attuazione della Legge Delega n. 80/2003 di riforma del sistema fiscale ed il relativo D.Lgs. di attuazione n. 344/2003, la riforma Tremonti introdusse nell'ordinamento fiscale l'istituto della Thin Capitalization, sancita nell'art. 98 del TUIR:

*“La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno.”*

L'istituto della "thin capitalization" si applica ai soggetti passivi Ires, di cui all'articolo 73 del Tuir, ossia a:

- società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato limitatamente all'attività commerciale svolta;
- società ed enti non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 98:

- le banche e le società finanziarie, di cui all'articolo 1, del D.Lgs n. 87/92, dato che ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 98 *"non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87"*;
- i contribuenti il cui volume di affari non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (normalmente pari a 5.164.569 euro); tale esclusione, prevista dal comma 7 dell'articolo 98, riguarda quindi le imprese di piccole dimensioni;

- le imprese "minime" che determinano il reddito d'impresa secondo le disposizioni del d.P.R. n. 600/1973 e che sono ammessi al regime di contabilità semplificata; l'articolo 66, comma 3, del Tuir, che specifica le norme del Testo unico applicabili a tali soggetti, non richiama l'articolo 98.

Per l'applicazione della normativa, occorre che si realizzassero congiuntamente anche i seguenti presupposti fondamentali:

- la presenza di uno o più soci qualificati nella compagine societaria;
- l'emissione di una concessione di apposita garanzia in merito ai finanziamenti verso l'impresa partecipata da parte dei soci qualificati o loro parti correlate;
- la realizzazione di uno squilibrio finanziario di 4 a 1 relazione tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati o loro parti correlate e l'ammontare del patrimonio netto sociale riferibile ai soci qualificati o loro parti correlate.

Con la presenza di tali requisiti si poteva procedere alla determinazione degli interessi passivi indeducibili in base a quanto previsto dalla disciplina.

L'introduzione delle norme volte a contrastare la Thin Capitalization, hanno parzialmente ridotto il gap di discriminazione verso il capitale di debito, proprio per effetto della riforma Tremonti ed a un'agguerrita lotta all'elusione fiscale.

Le normative analizzate e considerate, sono state, tuttavia, abrogate a partire dal 2008 con l'introduzione della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008), in quanto giudicate eccessivamente penalizzanti, in particolare per le piccole e medie imprese poichè disincentivavano i finanziamenti sia da parte di terzi che da parte dei soci, in particolare vista la mancanza di norme che incentivassero il ricorso al capitale di proprietà.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> A tal proposito, si è considerata la relazione finale della Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società presieduta da Biasco del 2007 che giudicava la disciplina in parola come "complicata, asimmetrica e di difficile accertamento"; contestualmente proponeva la "soppressione della Thin capitalization come norma antielusiva e sua sostituzione con meccanismo di indeducibilità di quote degli interessi (netti), crescente, oltre una certa soglia del rapporto debito/patrimonio, in via continuativa e progressiva con il crescere del rapporto stesso; dispositivo applicabile a tutti gli interessi passivi e attivi, e a tutte le imprese. con esclusione delle imprese di intermediazione creditizia e finanziaria".

### **1.3.4 Gli incentivi alle imprese**

Già dalla Legge n. 383/2001 c.d. “Manovra dei 100 giorni” relativa agli investimenti netti in beni strumentali realizzati dalle imprese a partire dalla metà del 2001 (nota numero 178), si introduce la politica delle agevolazioni temporanee agli investimenti, la “Tremonti- bis”.

L’agevolazione per le imprese consisteva nella possibilità di ottenere una deduzione dalla base imponibile, dal punto di vista Irpef e Irpeg, sino al 50% del differenziale ricavato fra il volume degli investimenti netti realizzati nel periodo in cui si intende beneficiare dell’agevolazione e la media dei cinque anni antecedenti ad esso. L’obiettivo era quello di consentire alle imprese di ottenere l’agevolazione nei periodi successivi, anche nel caso in cui nell’anno in cui si fosse effettuato l’investimento il reddito imponibile risultasse essere incapiente.

Gli incentivi erano di carattere generale poiché:

- da un lato riguardavano categorie di investimenti eterogenee;
- dall’altro, invece, l’obiettivo era quello di detassare l’investimento senza che si prendesse in considerazione la fonte del finanziamento in sé.

Il limite in tal caso era che venivano considerati gli investimenti incrementali rispetto agli anni precedenti.

In questa sede, in tema di agevolazioni, ricordiamo anche la Legge n. 388/2000, la quale ha introdotto la c.d. “Agevolazione Visco Sud” (nota numero 179), che ha apportato importanti modifiche al credito d’imposta sui nuovi investimenti effettuati nelle aree svantaggiate. In particolare, i beneficiari del credito in questione, per potervi accedere, dovevano aver preventivamente presentato un’apposita istanza. Queste potevano essere le sole imprese che operavano in determinati settori, quali, ad esempio: settore manifatturiero, estrattivo, di distribuzione dell’energia elettrica e così via. L’estensione al Nord della possibilità di accedere al credito di imposta per gli investimenti realizzati avvenne successivamente, con l’entrata in vigore della Legge n. 178/2002.

Infine, un’altra importante novità fu l’abrogazione dell’articolo 5, comma 2 della Legge n. 383/2001 attraverso la quale diventava possibile cumulare (Nota numero 180) le agevolazioni previste dalla “Visco Sud” e la “Tremonti bis” per le quali prima vigeva il principio dell’alternatività.

## 1.4 Novità in tema Irpef e l'imposizione sulle persone fisiche

La Legge Delega n. 80/2003, si è posta come ulteriore obiettivo quello di sostituire l'Irpef con una nuova imposta sulle persone fisiche, l'Ire. Le principali proposte di modifica che avrebbero dovuto essere apportate al tributo per effetto dell'art. 3 del testo normativo citato si individuano nelle seguenti:

- in primis si prevedeva l'introduzione di due sole aliquote applicabili (a confronto delle cinque previste dall'Irpef) su due distinti scaglioni di reddito, rispettivamente al 23% fino a 100.000 euro ed al 33% per gli importi superiori;
- l'introduzione di un'apposita "No Tax Area", che prevedeva la possibilità in assenza di tassazione verso una fascia di reddito inferiore a una certa soglia di importo;<sup>41</sup>
- la sostituzione delle detrazioni in deduzioni, le quali, a loro volta, avrebbero subito un progressivo potenziamento, prevedendo la possibilità di inserimento di alcuni oneri detraibili; le deduzioni avrebbero dovuto essere individuate sulla base di un'apposita gerarchia di valori e criteri, come il numero di familiari, il numero di lavoratori all'interno della famiglia, la previdenza, la sanità e l'istruzione etc. e avrebbero dovuto essere concentrate sui redditi bassi e medi;
- l'introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia, con l'obiettivo di garantire la progressività del nuovo sistema impositivo;

In quest'ultima novità, il Legislatore aveva previsto una clausola di salvaguardia che consentisse, a parità di condizioni, che il nuovo regime fosse maggiormente favorevole o uguale al precedente, ma mai peggiore allo stesso, anche in riferimento agli interventi di natura assistenziale e sociale. Questa norma di natura transitoria, riferita al contribuente, non avrebbe portato alcuna discriminazione e penalizzazione ad esso da parte del nuovo regime impositivo. Tuttavia, era prevista la possibilità per il contribuente stesso, qualora

---

<sup>41</sup> In particolare, la "No Tax Area" ricomprendeva un importo esente di 3.000€ per il complesso di contribuenti ai quali andavano aggiunti importi parzialmente o totalmente esenti per i lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi e titolari di redditi di impresa. Il sistema in parola dava dunque luogo ad una deduzione progressiva per i redditi compresi tra 7.500€ (al di sotto di questa soglia di fatto si realizzava un'esenzione totale) e 33.500€ (superati i quali la deduzione si annullava). Peraltro, l'introduzione dell'istituto in parola ebbe l'effetto di abrogare la preesistente "fascia di esenzione" dall'imposta fissata in precedenza a 7.000€.

dal calcolo dell'imposta dal metodo antecedente a quello nuovo ne risultasse una differenza, di potersi avvalere del sistema di aliquote e detrazioni previgente<sup>42</sup>.

La riforma dell'Irpef tuttavia, ha avuto solo una parziale attuazione. Difatti, per effetto della Legge n. 289/2002 (Finanziaria per il 2003), è stata introdotta la nuova “no tax area”, che ha sostituito gran parte delle detrazioni previgenti sui redditi da lavoro. Inoltre, l'introduzione della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria per il 2005), è intervenuta sulle detrazioni dai redditi da lavoro, trasformandole in parte come deduzione dal reddito complessivo ed in parte abrogandole definitivamente.

Le aliquote Irpef, da cinque sono state ridotte a tre, per effetto della medesima Legge n. 311/2004, che ha modificato anche i relativi scaglioni di reddito nel seguente modo:

- a) per i redditi fino a 26.000 euro, aliquota del 23%;
- b) per i redditi oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, aliquota del 33%;
- c) per i redditi oltre 33.500 euro, aliquota del 39%.

Inoltre, per tutti i redditi superiori a 100.000 euro, è stato introdotto un contributo di solidarietà pari al 4%, portando quindi l'aliquota marginale al 43%, calcolata sull'eccedenza di reddito e mantenendo la clausola di salvaguardia per l'anno d'imposta 2004.

#### **1.4.1 Novità in tema Irpef e l'imposizione sulle persone fisiche**

La Legge Delega n. 80/2003 e il conseguente D.Lgs. n. 344/2003, come già anticipato nei paragrafi precedenti, hanno introdotto ulteriori importanti novità in ambito societario e, tra queste, è stato inserito anche un regime opzionale di tassazione dei gruppi, definito come “principio del consolidato fiscale”<sup>43</sup>. Questo istituto di tipo opzionale, per le società facenti parte di un gruppo, permette di effettuare la somma algebrica delle proprie basi imponibili determinate in modo autonomo, dando luogo ad una compensazione tra i vari utili e le perdite a livello di gruppo<sup>44</sup>. Vi è la necessità di rilevare che, facendo riferimento alle società controllate, il reddito imponibile di questi debba concorrere alla determinazione della base imponibile del gruppo, a prescindere dalla partecipazione

---

<sup>42</sup> F. Carriolo, “La clausola di salvaguardia si applica anche al 2004”, in [fiscooggi.it](http://fiscooggi.it), pubblicato il 02/02/2004.

<sup>43</sup> G. Ripa, “La fiscalità d'impresa”, Cedam, 2001; F. Tesaurò, “Istituzioni di diritto tributario”, Utet Giuridica, 2010.

<sup>44</sup>

detenuta dal soggetto controllante. Tale situazione può arrecare un danno verso gli azionisti di minoranza, ma anche un vantaggio indubbio per la società controllante che beneficia delle perdite ad essa trasferite. Per questi motivi sono stati previsti cosiddetti "accordi di consolidamento", in cui la società controllante può conferire beni in denaro o in natura nella società controllata. Tali vantaggi, sotto il profilo fiscale, risultano essere neutri e indeducibili per la controllante, oltre che tassabili per la controllata.

In generale, il nuovo sistema di tassazione dei gruppi attribuisce la possibilità di ottenere, da parte di un gruppo di imprese, una base imponibile unica, nonché la possibilità di fruire immediatamente di una compensazione degli utili di altre società con perdite fiscali. L'introduzione della tassazione consolidata, quindi, conseguiva un duplice obiettivo: quello di concretizzare il riconoscimento fiscale di un gruppo di imprese, e quello di allineare il sistema tributario nazionale a quello dei Paesi dell'Unione Europea.<sup>45</sup>

L'accesso al consolidato fiscale, non è ammesso per tutti i soggetti, difatti, l'art. 117 Tuir definisce chiaramente che possono accedere a tale regime:

- le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato in "qualità" di controllanti se in possesso dei seguenti requisiti: siano residenti in un Paese con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo contro la doppia imposizione ed esercitino in Italia un'attività d'impresa mediante stabile organizzazione.

I soggetti che accedono al consolidato fiscale, quindi, risultano essere tutti i soggetti passivi Ires e, in ogni caso, non rientrano coloro che usufruiscono della riduzione dell'aliquota. Devono essere rispettati i seguenti requisiti oggettivi:

- che si realizzi la fattispecie del controllo;

---

<sup>45</sup> G. Ripa, "La tassazione per i gruppi di impresa. Il consolidato nazionale", in Ires, Italia Oggi, n. 23/2003.

- l'opzione sia esercitata in modo irrevocabile per almeno tre anni consecutivi;<sup>46</sup>
- abbiano aderito al consolidato la società controllante e quelle controllate con il medesimo esercizio;<sup>47</sup>
- vengano rispettate le formalità del caso (es. comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione).

La disciplina del consolidato fiscale ha subito peraltro importanti modifiche per effetto della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) di seguito riportate:<sup>48</sup>

- variazione dei termini per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per l'esercizio dell'opzione;
- l'adozione di un'imposta sostitutiva sui disallineamenti tra i valori civili e fiscali;
- l'adattamento del calcolo degli accordi di consolidamento in virtù della nuova aliquota Ires al 27,5%;
- l'adattamento alla individuazione della deducibilità degli interessi passivi a seguito della variazione della disciplina;
- l'abrogazione delle rettifiche di consolidamento riguardanti la quota imponibile dei dividendi;
- l'abrogazione del regime di neutralità fiscale dei beni del gruppo.

Sui gruppi, oltre che alla disciplina relativa al consolidato fiscale, ne esistono altre:

- 1) Cessione dei crediti d'imposta infragruppo: disciplina prevista dall'ex articolo 43-ter, d.P.R. n. 602/1973, attraverso la quale le eccedenze risultanti dalla dichiarazione Ires delle società potevano essere cedute in tutto o in parte ad una o più società appartenenti allo stesso gruppo. Per poter procedere a tale operazione non occorre particolari formalità ma bastava che il cedente riportasse nella propria dichiarazione i dati identificativi del cessionario nonché gli importi che si intendevano cedere.

---

<sup>46</sup> In particolare, si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata al cui capitale sociale ed al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50%, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.

<sup>47</sup> In realtà non tutte le società devono per forza di cose aderire al consolidato nazionale; potrebbe dunque essere stabilito un perimetro di consolidamento in cui alcune società ne siano escluse.

<sup>48</sup> G. Martani, "Consolidato fiscale, le novità in campo", in *fiscooggi.it*, pubblicato il 06/2008.

- 2) Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto: questa disciplina ai sensi dell'ex articolo 72, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 prevede che le società del gruppo controllate possano cedere alla società controllante il proprio saldo derivante dalla liquidazione iva annuale, la quale procederà alla compensazione dei crediti e debiti dell'imposta in oggetto.
- 3) Disciplina del consolidato mondiale: tale disciplina è stata introdotta attraverso la Legge Delega n. 80/2003 e il D. Lgs n. 344/2003 al fine di introdurre nel consolidamento fiscale anche le società non residenti. Le principali differenze tra il consolidamento nazionale e mondiale sono le seguenti:
  - a. solo la società controllante residente ha la possibilità di procedere con la scelta dell'opzione del consolidamento mondiale, mentre nel nazionale l'opzione può essere esercitata sia dalla società controllante sia dalla controllata;
  - b. nel consolidato mondiale devono essere incluse nel perimetro del consolidamento obbligatoriamente tutte le società consolidate non residenti a differenza del consolidato nazionale nella quale è possibile escludere alcune società;
  - c. l'opzione nel mondiale ha durata pari a cinque anni per la prima volta e tre per le volte successive, mentre nel nazionale ha sempre durata di tre anni;
  - d. vige l'obbligo di certificazione dei bilanci di tutte le società da parte di una società incaricata della revisione legale dei conti;
  - e. vi è la possibilità di scomputare dall'imposta risultante le imposte che vengono assolte all'estero a titolo definitivo da parte delle società non residenti.

Per effetto della Legge n. 244/2007 vi sono state importanti novità nel consolidamento mondiale, come l'abrogazione delle rettifiche di consolidamento (esclusione della quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate e rideterminazione del pro - rata patrimoniale) nonché delle cessioni infragruppo il regime di neutralità.

- 4) Istituto della trasparenza: a differenza del previgente istituto della trasparenza per le società di persone, tale novità era invece rivolta alle società di capitali i cui soci fossero a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non superiore al 10%.

Attraverso l'adesione all'opzione di tale regime, i risultati della società partecipata confluiscono mediante consolidamento in capo ai soci in proporzione alla quota di partecipazione da essi detenuta e, così facendo, la società non sarà tenuta all'assolvimento dell'Ires sul reddito realizzato durante l'esercizio. Difatti, agendo in tal modo i redditi sono imputati per trasparenza direttamente ai soci partecipanti pro quota.

Tuttavia, la società cedente sarà garante delle obbligazioni tributarie da parte dei soci e sarà tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro i termini stabiliti. La normativa in esame può essere esercitata anche per le "piccole" S.r.l.

## **2 I REGIMI DI TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

### **2.1 Introduzione alla disciplina della tassazione delle attività finanziarie**

La tassazione dei redditi di capitale e di tutti quei redditi generati da attività di natura finanziaria, che ad oggi, vengono inclusi nella categoria dei redditi diversi, si configura in una realtà ove si presentano una serie di implicazioni di natura sia teoriche che applicative, le quali riguardano l'identificazione e l'inquadramento sistematico delle fattispecie soggette a tassazione, le regole impositive e i vari regimi di tassazione, raggiungendo questioni di portata molto ampia proprio a partire dal concetto di reddito.

Ciò ha rilevanza non solo dal punto di vista del diritto tributario ma anche dal punto di vista delle discipline economiche.

In merito a quest'ultimo punto, già da tempo era stato oggetto di dibattiti<sup>49</sup> la questione del modello ottimale di tassazione dei redditi nonché dell'opportunità di assoggettare ad imposizione i redditi finanziari.

Con particolare riferimento invece al diritto tributario, nello studio dei redditi finanziari tra le principali questioni rientra la necessità di tenere ben distinte le definizioni di:

- redditi di capitale: comprensivi di interessi, utili ed altri proventi simili ad essi;
- redditi diversi: comprensivi invece anche delle plusvalenze/minusvalenze e altri proventi con diversa natura.

---

<sup>49</sup> La letteratura economica, da tempo, si occupa delle varie questioni riguardanti l'opportunità di assoggettare ad imposizione fiscale i redditi che derivano dal risparmio e da un investimento in attività finanziarie, ma anche dalle relative modalità di imposizione. Sotto il profilo della considerazione del modello incentrato sulla tassazione del reddito d'entrata, viene prevista l'inclusione dei vari proventi finanziari nella base imponibile percepita complessivamente dal contribuente; da un altro lato, il modello relativo alla tassazione sulla spesa viene distinto il prelievo sul risparmio al momento in cui tale risparmio viene destinato al consumo, evitando, in tal modo, qualsiasi rischio di una doppia imposizione fiscale nella fase di accumulazione, sia sul reddito destinato risparmio che sui proventi derivanti dal risparmio stesso. HAIG, *The concept of income. Economic and legal aspects* (1921); MUSGRAVE-SHOUP (a cura di), *Readings in the economics of taxation*, Londra, 1959, 59 ss.; SIMONS, *Personal incometaxation: the definition of income as a problem of fiscal policy*, Chicago, 1938, 5 ss. Nella letteratura italiana, NAPOLITANO, *Il reddito nel diritto tributario e nella scienza delle finanze*, Milano, 1955;

Consiste in un vero e proprio tema definito come “carsico”, ovvero che attraversa l’ordinamento da tempi molto remoti: essenzialmente, la questione può esser fatta risalire all’imposta di ricchezza nobile, ma si è venuta via via sviluppando fino ai giorni nostri, assumendo un rilievo centrale con l’adozione del Testo unico delle imposte sui redditi del 1986 e in tempi più recenti, con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997<sup>50</sup>.

L’articolo 3, comma 160, della Legge Delega, aveva l’obiettivo di ampliare a tutti i redditi derivanti dall’investimento in attività finanziarie la sfera di imponibilità, togliendo così ogni forma di incertezza sulla materia.

In linea con tale pensiero si è proceduto ad integrare la categoria dei redditi di capitali, ricomprendendovi ogni provento non aleatorio derivante da rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale.

Rilevante nel 1997 fu la revisione subita dalla categoria dei redditi diversi di natura finanziaria, che ha introdotto il principio di onnicomprensività del prelievo tributario su tali redditi. Attraverso tale riforma, venne confermata la distinzione tra le due diverse categorie di reddito<sup>51</sup>, estendendo anche il presupposto ai fini impositivi a:

- plusvalenze realizzate dalla cessione di titoli e strumenti finanziari non partecipativi a titolo oneroso;
- differenziali positivi derivanti dai contratti;
- mediante una disposizione di carattere residuale, ad ogni altra tipologia di plusvalenze che altrimenti non sarebbero state oggetto di tassazione.

In tal modo, i redditi di capitale sono rimasti fermi alla tradizionale nozione secondo la quale sono dati dal reddito prodotto, mentre le plusvalenze sono state inserite nella categoria di redditi diversi essendo elementi del tutto imprevedibili, aleatori<sup>52</sup> e con elevata incidenza a livello patrimoniale.

Al riguardo è importante prendere in considerazione il fatto che tale distinzione non è prevista da tutti gli ordinamenti, il modello anglosassone, ad esempio, adotta un’imposizione unitaria su una categoria omogenea di redditi finanziari, senza ulteriori

---

<sup>50</sup> Rinaldi, Contributo allo studio dei redditi di capitale, Milano, 1989, 5 ss.;

<sup>51</sup> Gallo, La tassazione delle attività finanziarie e problematiche dell’elusione, in AA.VV., La tassazione delle attività finanziarie, Milano, 1995, 157.

<sup>52</sup> Gallo, I redditi di capitale: definizione e tassazione dell’imponibile, in La tassazione delle rendite finanziarie dopo il riordino: la normativa degli adempimenti e le opportunità per gli operatori, Studi e note di economia, Quaderni 3, 1999,25.

distinzioni al suo interno<sup>53</sup>. Solamente in quest'ultimo caso si riscontra maggior neutro ed equo il regime di tassazione.

Con il D. Lgs. n. 461 del 1997, si è confermata la tecnica impositiva prevista già nel 1973, secondo la quale i proventi oggetto di discussione dovevano essere assoggettati a prelievi sostitutivi di tipo proporzione mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte.

Si individua un forte aspetto innovativo rispetto al precedente modello di tassazione, consistente nella possibilità di applicare regimi opzionali distinti per la tassazione dei redditi finanziari, tra cui il regime del risparmio "gestito", il quale, non si allontana dalla concezione della separazione tra i redditi diversi e redditi di capitale e si concretizza in un sistema unico di imposizione per tutti i proventi da risparmio. Per la prima volta grazie a questo regime è ammessa nel sistema tributario italiano la possibilità di assoggettare a tassazione la somma algebrica dei singoli redditi di capitale e diversi.

A distanza di pochi anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 461 del 1997 però, cominciò a manifestarsi nuovamente l'idea di reinserire un sistema che prevedesse la riunificazione delle due categorie di reddito. Ciò avvenne per la prima volta in occasione della presentazione del disegno di Legge alla Camera dei Deputati per la riforma del sistema fiscale statale del 28 dicembre 2001<sup>54</sup> e, successivamente, con la Legge Delega n. 80/2003, che propose in maniera del tutto chiara la previsione di un'unica categoria reddituale nella quale ricomprendere i proventi di ogni natura, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per realizzarla<sup>55</sup>.

L'attuazione della delega del 2003 risultò incompleta, difatti attraverso il D.Lgs. n. 344 del medesimo anno si introdusse l'imposta sul reddito delle società (Ires) che prevedeva la necessità di modificare il regime impositivo dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione. Ciò al fine di definire la tassazione dei redditi prodotti dalla società ed il prelievo fiscale da imputare in capo ai soci.

Un nuovo disegno di legge contenente, tra l'altro, la "delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria", è stato poi approntato in sede

---

<sup>53</sup> F.Gallo, "I redditi di capitale: definizione e tassazione dell'imponibile," cit., 24; Ceriani, "Tendenze internazionali nella tassazione del risparmio", in *Rass. Trib.*, 2004, 1378 ss.

<sup>54</sup> Si tratta del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (AC2144) del 28 dicembre 2001.

<sup>55</sup> Pansieri, "I redditi di capitale", in Falsitta, *Manuale di diritto tributario*, Padova, 2010, 151 ss.

governativa nel corso del 2006 e emendato nell'aprile 2007, ma non è mai stato compiutamente trasfuso in norme di legge.

Il sistema impositivo dei redditi finanziari, infine, subì un ulteriore importante revisione con il D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2001 convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2001, consistente nell'incorporazione nell'aliquota del 20 %, le due aliquote del 12,5 % e del 27% vigenti sino a quel momento. Solamente con il D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, tale aliquota unica salì al 26%.

In tema di unificazione delle aliquote sorgono significative eccezioni<sup>56</sup>, tra cui quella dei redditi derivanti degli investimenti in titoli del debito pubblico italiano, la cui percentuale è rimasta invariata al 12,5%.

L'attuale modello impositivo, nonostante le considerazioni fatte, rimane ancorato al concetto del mantenimento della distinzione tra le due categorie reddituali.

Prima di tutto, nel nostro studio si procederà ad illustrare come nel tempo la nozione di reddito nell'ordinamento tributario italiano abbia subito un'evoluzione, fino ad arrivare alla definizione fornita dall'attuale Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Ciò al fine di evidenziare come anche nell'ordinamento vigente, pur affrancatosi dalla più tradizionale impostazione "quartiana" di reddito prodotto e, secondo alcuni autori, ormai caratterizzato da significative aperture verso il reddito entrata, si presupponga comunque un collegamento necessario con una fonte produttiva normativamente qualificata. Trattandosi di redditi di natura finanziaria la fonte produttiva è senz'altro il capitale impiegato dal contribuente al fine di trarne un'utilità. Il "capitale" come fonte produttiva del reddito mobiliare verrà discusso successivamente, quando verranno delineati i tratti storici della categoria in questione, considerando il progressivo affermarsi dei principi generali che ancora oggi la caratterizzano (imposizione al lordo e per cassa, larga prevalenza di prelievi sostitutivi effettuati alla fonte), nonché della composizione interna. Per due categorie diverse di reddito verrà analizzata separatamente l'evoluzione subita nel tempo, evidenziando la relazione che intercorre tra le stesse e, per altro verso, tra queste ed il concetto giuridico di reddito: è proprio muovendosi da questo concetto, infatti, che si può cogliere il collegamento delle diverse fattispecie reddituali con la relativa fonte e, in stretta connessione, il ruolo che essa svolge nella identificazione della materia imponibile. L'obiettivo finale è quello di fissare una specifica nozione che

---

<sup>56</sup> Corasaniti, "Diritto tributario delle attività finanziarie", cit., 101 ss.

consenta di individuare la manifestazione della capacità contributiva che sarà assoggettata al tributo.

La nostra analisi prevederà dunque l'esame dell'attuale sistema impositivo sui redditi di capitale e suoi redditi di natura finanziaria, analizzando nello specifico entrambe le categorie e approfondendo relativamente due aspetti molto importanti:

- 1) la ricostruzione dei profili essenziali;
- 2) la verifica del fatto che il mantenimento delle due categorie sia adeguata a cogliere l'articolazione del mercato finanziario odierno.

Occorre precisare che la nozione di reddito in generale verrà assunta prescindendo dalle teorie economiche, pur tenendo in considerazione l'elevata rilevanza di esse, poiché in tale sede resta fermo l'obiettivo di far luce sul sistema vigente piuttosto che sulla nozione da un punto di vista astratto e pre-giuridico.

Una seconda notazione di metodo riguarda l'utilizzo della considerevole mole di casistica, giurisprudenziale e soprattutto amministrativa. Di questa, in particolare, si darà conto nei limiti in cui ciò possa risultare di effettiva utilità rispetto all'impostazione che si intende seguire, che mira ad un inquadramento generale e sistematico della materia e che non intende toccare tutti gli aspetti di minuta applicazione.

## **2.2 Profili generali di imposizione**

L'imposizione dei redditi di natura finanziaria, in particolare tutti quelli che derivano dall'impiego del risparmio delle persone fisiche, assume un ruolo di fondamentale importanza all'interno della politica tributaria dei Paesi evoluti, sia in ottica interna (esigenze di gettito, contrasto di fenomeni elusivi, etc.) che in un'ottica esterna (in primis, con l'attuazione di politiche difensive o aggressive sia per scongiurare il rischio di fughe sia per favorire l'attrazione di capitali).

Ciò nonostante, una volta detto che la legislazione tributaria italiana, la quale non fornisce una definizione univoca di reddito, sancisce sei categorie reddituali, previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)<sup>57</sup> e tra queste vi sono i redditi finanziari, che costituiscono un ideale "comparto reddituale" nel cui novero vengono ricondotti i redditi

---

<sup>57</sup> d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato con le ultime modifiche introdotte dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e dalla L. 13 luglio 2015, n. 107.

di capitale, ossia redditi derivanti dal mero impiego “statico” del capitale, da cui derivano proventi come naturale effetto della produttività del capitale/denaro ed i redditi diversi di natura finanziaria, ossia plusvalenze e redditi derivanti dall’impiego “dinamico” sul mercato del capitale, suscettibili di determinare differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto<sup>58</sup>. Questa differenziazione è stata mantenuta anche in seguito all’attuazione della delega attribuita al Governo per la riforma del 1997, inerente al riordino della disciplina in merito ai redditi di capitale e dei redditi diversi. In aggiunta a ciò, non può essere fornita una vera e propria definizione di redditi di capitale e di redditi diversi e, per tale motivo, per entrambe le tipologie di reddito, il Testo Unico fornisce una elencazione casistica contenuta rispettivamente negli artt. 44 e 67, che include fattispecie puntuali e tassative di proventi finanziari rilevanti ai fini impositivi e permette dunque, di ricondurre astrattamente la categoria dei redditi di capitale<sup>59</sup> alla nozione di reddito-prodotto e le plusvalenze finanziarie alla nozione di reddito-entrata.

Nell’attuale disciplina impositiva è possibile ritrarre una distinzione sistematica tra:

- i redditi-prodotto, nel cui ambito vengono inclusi tutti i redditi di capitale e, quindi, tutti quei redditi che costituiscono il frutto (economico e civile) dell’impiego del capitale (esiste, quindi, un diretto rapporto di causa/effetto);
- i redditi-entrata, nel cui ambito sono annoverabili i redditi di natura finanziaria e ciascun altro provento differenziale, in cui il negozio di impiego del capitale sussiste ma non si pone, in modo diretto, come causa produttiva del provento medesimo.

Fatta questa breve introduzione, va comunque precisato che la tassazione delle rendite finanziarie ha subito nel corso degli ultimi anni una continua evoluzione<sup>60</sup>. Infatti, il regime tributario dei redditi di natura finanziaria ha sempre suscitato un rilevante dibattito in dottrina sulla corretta distinzione tra i redditi di capitale e quelli diversi<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> Studi dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario, I redditi finanziari, Determinazione della categoria e proposte di riforma (a cura di) F. Marchetti (sezione dedicata al progetto di ricerca “Il sistema tributario: prospettive di riforma”), Aracne, 2016, p. 11.

<sup>59</sup> F. Gallo, “Prime considerazioni sulla disciplina dei redditi di capitale nel nuovo T.U.”, in *Rassegna Tributaria*, I, 1998, pag. 39. Secondo l’autore per reddito prodotto si intendono gli “incrementi derivanti da un capitale per effetto di un negozio giuridico avente ad oggetto l’impiego del capitale stesso”.

<sup>60</sup> Tasse- Fisco.com, Tassazione rendite finanziarie per titoli, fondi pensione, azioni, e simili, 2016.

<sup>61</sup> G. Escalar, Contributo allo studio della nozione di reddito di capitale, *Rass. trib.*, I, 1997, 285 ss.

In merito a tale argomento, ricordando la Legge Delega n. 662/1996<sup>62</sup>, che propose il riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria ma, nonostante ciò, è stata mantenuta la distinzione tra i redditi di capitale e i redditi diversi<sup>63</sup>. Va tuttavia precisato che, differentemente da quanto accaduto nel nostro Paese, in altre legislazioni come, ad esempio, gli Stati Uniti, è stata creata un'unica categoria di redditi finanziari. Viceversa, tale circostanza non è stata vista di buon occhio dalla dottrina italiana<sup>64</sup>, la quale ha preferito mantenere la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, limitandosi perciò a darne solamente una migliore puntualizzazione. Le motivazioni di tale scelta riguardano il fatto che unificare le due categorie di redditi avrebbe comportato una grande invasione nell'attuale sistema il quale, invece, è fondato su un metodo casistico, in quanto racchiude in un novero di fattispecie puntuali e tassative le ipotesi di reddito tassabile e, relativamente ai redditi finanziari, riconduce la categoria dei redditi di capitale alla nozione di reddito prodotto e le plusvalenze finanziarie a quella di reddito entrata. Tale distinzione, indicata già precedentemente, deriva dall'originario art. 81 del TUIR a cui è riconducibile ogni plusvalenza indicata in tale norma, eliminando, in tal modo, il fine speculativo e la preordinazione al guadagno quali elementi qualificanti l'attività produttiva delle plusvalenze stesse.<sup>65</sup>

Alla luce di quanto appena esposto, è facile comprendere come il Legislatore si sia unicamente limitato a rendere più netta la distinzione rimanendo, pertanto, non assorbito nella nozione di reddito entrata ogni provento derivante dall'investimento in un'attività finanziaria.

Con il D.Lgs. n. 461/97<sup>66</sup> le due categorie di reddito sono rimaste distinte e sono state aumentate le ipotesi di proventi finanziari considerati imponibili. Il risultato è stata la riconduzione ad imponibile di ogni provento di tipo finanziario.<sup>67</sup>

Successivamente, sono intervenute sia la Legge Delega n. 80/2003, che aveva previsto la modifica del regime impositivo dei redditi rivenienti dalle attività finanziarie, che il D.Lgs. n. 344/2003, il quale ha modificato il regime impositivo dei dividendi societari.

---

<sup>62</sup> Legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica."

<sup>63</sup> G. Corasaniti, "Diritto tributario delle attività finanziarie", Egea, Milano, 2012, p. 37.

<sup>64</sup> F. Gallo, "La nozione dei redditi di capitale alla luce del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461", in *Dir. prat. trib.*, 1998, 120.

<sup>65</sup> G. Corasaniti, "Diritto tributario delle attività finanziarie", Egea, Milano, 2012, p. 38.

<sup>66</sup> Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

<sup>67</sup> F. Gallo, "La nozione dei redditi di capitale....", *op. cit.*, 1219.

Non è stata attuata, invece, la riforma di tassazione di tutti gli altri redditi di natura finanziaria che era orientata all'unificazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in un'unica categoria. Su questo argomento torneremo in modo più approfondito nei paragrafi successivi.

### **2.3 Configurazione dei redditi e timing sulla tassazione delle attività finanziarie**

Una caratteristica molto importante del sistema tributario italiano è quella che quasi la totalità dei redditi derivanti dalle attività finanziarie percepiti dalle persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, sfugge dall'imposizione progressiva.

Per dire derivanti dall'attività finanziaria si intendono i redditi:

- di capitale (dividendi e interessi);
- finanziari diversi (plusvalenze e proventi dei prodotti derivati).

Qualora i redditi derivanti dalle attività finanziarie vengano percepiti dalle imprese, essi si qualificano come redditi di impresa e sono soggetti ad una tassazione ordinaria, che sia Irpef o Ires, facendo eccezione per i dividendi e per le plusvalenze azionarie, che rientrano in un regime di esenzione da partecipazione di cui si è fatta menzione nel primo capitolo (PEX).

Il regime di tassazione dei redditi finanziari, nel corso degli anni, ha subito radicali modifiche, tra cui si ricorda la riforma Visco. Questa riforma proponeva di disegnare un sistema generale omogeneo di tassazione dei redditi finanziari, avendo la consapevolezza che un sistema con tali caratteristiche può:

- garantire un'equità del prelievo senza tassare redditi di natura analoga in modo difforme;
- non consentire una distorsione delle scelte degli operatori in merito alle possibilità alternative di investimento del proprio risparmio a causa della tassazione;
- prevenire la diffusione di fenomeni di elusione fiscale, emergenti proprio con l'obiettivo di sfruttare la differenza dei trattamenti fiscali per attività su redditi con caratteristiche similari; che possono alterare le condizioni di concorrenza sul mercato e che hanno effetti distributivi involontari, i quali possono mettere a repentaglio il gettito;

- costituire un requisito essenziale perché la tassazione sia neutrale verso le scelte di finanziamento delle imprese.

La Riforma Visco ha indotto ad un sistema generale, poiché l'oggetto della tassazione è stato esteso in modo da includere qualsiasi reddito che possa derivare dall'impiego di capitale finanziario, sia ai redditi di capitale che ai redditi finanziari diversi che, tramite il conseguimento di plusvalenze non azionarie e proventi derivanti da prodotti derivati (future, option, swap etc.), in un momento storico precedente potevano sfuggire al prelievo.

Un risultato importante che non è stato ancora raggiunto è l'omogeneità del prelievo, nonostante l'unificazione iniziale delle aliquote per la quasi totalità dei redditi finanziari, sebbene la salvaguardia di un regime di favore per i rendimenti dei titoli di Stato, tra cui quelli emessi dagli altri Stati membri dell'Unione Europea, e l'introduzione, in sede successiva, di specifiche deroghe per alcune fattispecie che hanno riproposto un articolazione del prelievo su un numero di aliquote, per la quale risulta essere maggiormente difficile individuare delle valide giustificazioni che possano inoltre definire la segmentazione dei mercati finanziari.

Ulteriori importanti elementi di disomogeneità che generano delle differenze nelle aliquote effettive, si possono individuare nel timing della tassazione e sulle regole inerenti alla deducibilità delle minusvalenze conseguite. Inoltre, i trattamenti differenziati possono riguardare i piani di risparmio agevolati ed il medesimo trattamento del risparmio previdenziale, oltre che quello assicurativo, il quale è stato reso disomogeneo al suo interno.

La disciplina che tratta, da un lato, la tassazione dei redditi di capitale e, dall'altro, quella inerente alle plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, è ben differenziata, per cui esse vanno intese distintamente.

### **2.3.1 I redditi da capitale**

A differenza delle altre categorie di reddito, a quelli di capitale non è stata fornita una vera e propria definizione generale da parte del Legislatore, che ha invece provveduto ad elencarli in modo analitico all'art. 44 del TUIR.<sup>68</sup> Questa scelta del Legislatore viene

---

<sup>68</sup> Art. 44 del TUIR – Redditi di capitale.  
1. Sono redditi di capitale:

giustificata dalla situazione che per quanto concerne tale categoria di redditi, alla base, si pone una stratificazione normativa causata dall'evoluzione continua subita dagli strumenti finanziari e, proprio per tale motivo, si è ritenuto necessario attuare questa tipologia di scelta proprio per evitare che alcune tipologie di remunerazione ad essi collegate possano sfuggire, tra le altre cose, anche al ricorso di nuove forme d'impiego di capitale<sup>69</sup>.

- 
- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  - b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
  - c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del Codice civile;
  - d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
  - e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
  - f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del Codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
  - g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
  - g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
  - g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
  - g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  - g-quinques) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
  - g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
  - h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

## 2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

[b)]

c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

<sup>69</sup> G. Tremonti, "Aspetti fiscali, in AA. VV., Nuove forme di impiego del risparmio e del finanziamento delle imprese: disciplina civile e fiscale", Milano, 1984, 361.

Non essendo però stata fornita una vera e propria nozione di redditi di capitale, la dottrina ha cercato di ricostruirla fornendo due principali tipologie di indirizzi:

- il primo ha tentato di fornire un'entità unitaria di tale categoria<sup>70</sup>;
- il secondo ha escluso qualsiasi ipotesi di poter arrivare a un disegno organico<sup>71</sup>.

Un'altra parte della dottrina, invece, aveva ricondotto tale disciplina ad una nozione di tipo normativo, identificando i redditi di capitale in quelli espressamente qualificati come tali dal legislatore<sup>72</sup>.

Analizzando la struttura in modo più approfondito, in questa categoria particolare di redditi, il Legislatore ha fissato dei principi e dei criteri direttivi a cui bisogna attenersi, disponendo che il riordino della disciplina di questa particolare categoria di redditi si debba conseguire mediante *“una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale”*.<sup>73</sup>

Nella dottrina, sono stati formulati, in relazione alle diverse tipologie di reddito di capitale, due principali sistemi normativi omogenei e complementari al tempo stesso, comprendenti rispettivamente:

- proventi generati dai rapporti di finanziamento;
- proventi generati dai rapporti partecipativi.

Nel primo caso risulta costituita la categoria di reddito da proventi riconducibili ad un'ampia nozione dell'interesse, ossia dai corrispettivi che sono stati negoziati e concordati per il trasferimento temporaneo verso terzi delle disponibilità di un capitale.

In merito alla seconda categoria, riguardante gli utili generati dai rapporti partecipativi, essi si caratterizzano dalla caratteristica dell'eventualità, in quanto sono condizionati dai risultati delle iniziative alle quali si partecipa ed anche dalle determinazioni della tipologia del soggetto che li realizza.

Quanto appena detto comporta, tuttavia, dei problemi relativamente alla corretta individuazione della linea di confine esistente tra il reddito di capitale che, proprio perché tale, è sempre tassabile, e la plusvalenza (capital gain) che, diversamente, è tassabile solo

---

<sup>70</sup> G. Corasaniti, “Diritto tributario delle attività finanziarie”, Egea, Milano, 2012, p. 40.

<sup>71</sup> F. Marchetti, “Alcune riflessioni sulla nozione di reddito di capitale”, in Rass. trib., 1990, I, p. 793.

<sup>72</sup> R. Rinaldi, “Contributo allo studio dei redditi di capitale”, Milano, 1989, p. 291.

<sup>73</sup> Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 461/97.

nei casi in cui rientri tra le ipotesi dei cd. redditi diversi, come vedremo nel sottoparagrafo successivo.

Questa categoria di redditi, sotto un profilo applicativo, include dividendi e interessi.

Tale particolare disciplina si differenzia in base alla tipologia del percettore:

- le società di capitali a cui viene applicato un regime di esenzione da partecipazione (PEX) che consiste nell'esclusione del 95% dei redditi partecipativi, di cui i dividendi le plusvalenze, dalla base imponibile;
- le società di persone o le ditte individuali, ove i dividendi percepiti vengono inclusi ai fini Irpef nella base imponibile, in quanto consistono in redditi di impresa, ma solamente per una percentuale pari al 58,14%, evitando, in tal modo, il problema della doppia imposizione fiscale.

Per i dividendi che vengono distribuiti da società non residenti sul territorio italiano, viene riservato il medesimo trattamento applicato per quelli distribuiti da società residenti, salvo che la società distributrice non risieda in un paradiso fiscale. In quest'ultimo caso i dividendi, qualora il percettore fosse un'impresa, vengono inclusi sempre nella base imponibile delle imposte ordinarie sui redditi per il loro intero ammontare.

Qualora le società che distribuiscono i dividendi svolgano prevalentemente un'attività di natura industriale o commerciale nel Paese ove risiedono, l'imponibile viene ridotto al 50%. Se, invece, il percettore del reddito risulta essere una persona fisica, la tassazione integrale avviene solamente se le azioni non vengono negoziate in mercati regolamentati. Per paradisi fiscali si intendono tutti quei paesi ove vi è un livello di imposizione fiscale al di sotto del 50% rispetto a quello italiano mentre, vengono esclusi da tale categoria i vari paesi della comunità europea con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo volto ad assicurare un concreto scambio di informazioni.

Per quanto concerne gli interessi, anziché essere assoggettati all'Irpef, per essi è prevista un'imposta sostitutiva operata da parte degli intermediari finanziari, da cui risultano essere escluse le imprese diverse da quelle individuali, obbligate a dichiarare gli interessi percepiti come un componente del reddito di impresa per la tassazione ordinaria (Ires o Irpef). Qualora si tratti di depositi ed ulteriori impieghi del risparmio a breve termine, oltre che di obbligazioni emesse da società non quotate nei mercati regolamentati con una durata inferiore ai 18 mesi, il prelievo viene effettuato da parte dell'emittente mediante

l'applicazione di una ritenuta definita "alla fonte", a prescindere dalla tipologia di percettore.

Gli intermediari finanziari applicano due tipologie di ritenute per poter effettuare il prelievo:

- a titolo di imposta, qualora il percettore sia una persona fisica e i redditi generati non vengono prodotti nell'esercizio di impresa. In tal modo, gli interessi non sono più sottoposti a tassazione Irpef poiché non vengono inclusi nel reddito complessivo.
- a titolo di acconto, qualora si tratti di un'impresa. In tal senso l'impresa avrà la facoltà di includere nella propria base imponibile, gli interessi percepiti e considererà il prelievo subito come un acconto del totale dell'imposta che dovrà versare complessivamente.

L'onere del versamento dell'imposta in merito agli interessi percepiti da persone fisiche, differenti di impresa, viene articolato su due sole aliquote:

- 12,5% per i titoli pubblici, anche se emessi da altri stati o enti territoriali;
- 26% per redditi da capitale (come quelli derivanti da conti correnti bancari, certificati di deposito e buoni fruttiferi delle banche, obbligazioni e titoli similari privati o dividendi) e redditi diversi (consistente in tutti quei redditi differenti ad eccezione delle plusvalenze relative ai titoli pubblici ed alle obbligazioni emesse da altri Stati).

### **2.3.2 I redditi diversi**

L'art. 67 del TUIR contempla la categoria dei redditi diversi<sup>74</sup> riguardanti una serie di ipotesi reddituali eterogenee, tale tipologia di redditi ha carattere residuale, in quanto

---

<sup>74</sup> Art. 67 TUIR – Redditi diversi

*1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

*a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;*

*b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;*

---

*c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47; c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;*

*c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;*

*c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;*

*d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;*

comprende tutta un serie di ipotesi alle quali manca qualche tratto che caratterizza, invece, i redditi rientranti nelle categorie tipiche.

L'espressione "redditi diversi" fa emergere il carattere residuale ed eterogeneo della categoria de quo, ove rientrano tutti i proventi di natura differente da quelli elencati nelle precedenti categorie reddituali del TUIR.<sup>75</sup> Ciò nonostante, questi redditi vengono

---

*e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;*

*f) i redditi di beni immobili situati all'estero;*

*g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;*

*h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;*

*h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;*

*h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;(1)*

*i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;*

*l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;*

*m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;(2)*

*n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.*

<sup>75</sup> R. Lupi, "Diritto tributario. Parte speciale, La determinazione giuridica della capacità economica", Giuffrè, Milano, 2007, p. 197.

accomunati, oltre che dalla circostanza di determinare un incremento di ricchezza, anche dal fatto che non sono presenti in tale categoria i requisiti necessari che caratterizzano le altre categorie reddituali.

Tale categoria di redditi è, pertanto, una vera e propria scelta del Legislatore, che ha l'obiettivo di elencare tassativamente una serie di fattispecie, le quali, nel tempo, si sono sempre più ampliate a causa della mancanza di una disposizione di chiusura che originariamente era prevista nell'art. 80 del d.P.R. n. 597/1973, in base al quale era attratto a tassazione come reddito diverso qualunque altro provento redditualmente rilevante, non specificatamente annoverato né annoverabile nelle altre categorie reddituali.<sup>76</sup>

Successivamente, tale norma venne abolita in quanto considerata eccessivamente generica, optando per l'adozione di una metodologia casistica, estendendo, in tal modo, la categoria dei redditi diversi proprio con l'obiettivo di ricomprendervi numerosi proventi che, pur non rientrando in una delle altre categorie, si riteneva non dovessero sfuggire all'imposizione diretta. Pertanto, è possibile sostenere che l'unica caratteristica comune dei redditi diversi consiste proprio nel non poter essere aggregati, per difetto di uno o più dei relativi presupposti specifici, ad alcun'altra categoria di reddito contemplata dal TUIR.

In merito alle caratteristiche che contraddistinguono i redditi diversi dagli altri, il presupposto indefettibile è quello che essi non devono essere conseguiti né durante l'esercizio di arti o professioni, né durante l'esercizio di imprese di natura commerciale e non devono generare neanche di redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44 del TUIR. L'assenza di una matrice comune che caratterizza tali redditi e che consenta di poter fornire una definizione di carattere generale, giustifica la scelta effettuata dal Legislatore in merito all'applicazione del metodo casistico. Tale metodologia fornisce un'elencazione analitica delle varie fattispecie in essa rientranti<sup>77</sup>.

In riferimento a quanto sopra esposto, i possessori di redditi diversi possono individuarsi in:

---

<sup>76</sup> P. Russo, G. Frasoni, L. Castaldi, "Istituzioni di diritto tributario", Giuffrè, Milano, 2014, p. 376.

<sup>77</sup> G. Falsitta, "Manuale di diritto tributario, Il sistema delle imposte in Italia. Parte speciale", XI ed., CEDAM, 2016, p. 258.

- persone fisiche residenti se il reddito non sia stato conseguito durante l'esercizio di un'attività di impresa, di professioni o arti o in qualità di lavoratore dipendente;
- società semplici e soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- enti non commerciali qualora l'operazione da cui è stato generato reddito non sia stata effettuata durante l'esercizio di impresa commerciale;
- soggetti non residenti senza una stabile organizzazione all'interno del territorio dello Stato qualora il reddito sia stato prodotto all'interno del medesimo territorio.

In merito alla natura dei redditi diversi, vi rientrano le plusvalenze realizzate da imprese che vengono tassate in base alle regole già discusse nei paragrafi precedenti.

Per quanto concerne la tassazione che avviene sulle persone fisiche, viene estesa a tutti i capital gains inerenti alle tipologie di partecipazione, oltre che ai valori immobiliari differenti, ai metalli preziosi e alle valute. Viene applicata una tassazione anche ai redditi netti, in modo tale da garantire la deducibilità delle minusvalenze e delle perdite. Il regime di tassazione delle plusvalenze, a seguito dei vari interventi legislativi, attualmente mantiene una tassazione mista. In diversi casi la tassazione avviene al momento della realizzazione, sulla base di un timing differenziato di caso in caso mentre, in altri casi, avviene al momento della maturazione; questa situazione genera, tuttavia, delle disparità di trattamento.

L'imposizione che colpisce i redditi diversi, di cui, in particolare, le plusvalenze, risulta essere coordinata alla tassazione dei redditi di capitale. Ad esse viene applicata un'aliquota del 26%, fatta eccezione per tutte quelle plusvalenze azionarie che derivano dalla cessione di partecipazioni inerenti a società fiscalmente residenti in paradisi fiscali, non quotate in mercati regolamentati. Le plusvalenze generate dagli strumenti finanziari ricompresi nei piani di risparmio a lungo termine (PIR), sono esentati da imposizione fiscale, così come i dividendi e gli altri redditi da capitale.

## **2.4 I regimi di imposizione fiscale**

L'assoggettamento all'imposta, dovuta dai contribuenti persone fisiche diverse da imprese, avviene tramite i soggetti intermediari che si occuperanno prima della fase di accertamento e, in sede successiva, di quella del prelievo. Il risparmiatore può instaurare diversi rapporti con gli intermediari finanziari e, per ciascuno di essi, è stata generata

un'apposita modalità di imposizione fiscale. Con i numerosi interventi normativi effettuati nel corso degli anni, sono state definite ed amplificate le varie differenze che disciplinano questi rapporti, rappresentandone la principale fonte di disomogeneità nel trattamento dei redditi finanziari.

Vi sono due principali tipologie di relazioni che intercorrono tra gli intermediari e di risparmiatore, di cui si considera anche ai fini fiscali:

- il risparmio amministrato;
- il risparmio gestito.

Il risparmio amministrato consiste in un caso in cui il risparmiatore detiene i propri titoli, quote o certificati in custodia o concedendone l'amministrazione a banche o altri intermediari finanziari, senza affidarne la gestione, mantenendo, per cui, la facoltà di assumere delle decisioni inerenti alla gestione dei titoli stessi.

Il risparmio gestito identifica una situazione in cui il soggetto risparmiatore affida sia la detenzione che la gestione del proprio patrimonio finanziario. L'intermediario finanziario incaricato della gestione avrà la facoltà di decidere le azioni da compiere e le modalità di acquisto e vendita.

Tuttavia, i soggetti risparmiatori non sono obbligati al ricorso a intermediari per custodire o gestire il proprio risparmio ma, in tal caso, non possono avvalersi dei medesimi intermediari neanche per il calcolo e per il versamento dell'imposta che dovranno autonomamente versare previa apposita dichiarazione.

In merito alla tassazione delle attività finanziarie con il D.Lgs. n. 461/97 è stata effettuata una completa riorganizzazione delle modalità di imposizione di tale categoria di redditi, anche per tutti quei soggetti che non svolgono attività di impresa (ovvero tutti quei soggetti indicati nel sottoparagrafo 2.3.2). Si possono individuare in merito, tre principali regimi:

- il regime della dichiarazione;
- il regime del risparmio amministrato;
- il regime del risparmio gestito.

### **2.4.1 Il regime della dichiarazione**

Tale regime, definito anche come “regime ordinario”, viene applicato da tutti quei contribuenti che non ricorrono, né per la gestione né per l'amministrazione del loro patrimonio finanziario, agli intermediari finanziari. Viene applicato da tutti quei contribuenti che, nonostante siano nelle condizioni di poterlo fare, non optano per gli altri regimi. Questo regime comporta per il contribuente l'obbligo di dover accollarsi un maggior numero di adempimenti, facendo sì che i contribuenti che non ricorrono agli intermediari finanziari, non sfuggano alla tassazione.

I redditi di capitale sono assoggettati ad una tassazione sostitutiva come ritenuta alla fonte da parte dell'intermediario, oppure, in dichiarazione. Per i redditi diversi, invece, viene richiesto ai contribuenti di effettuare una apposita dichiarazione analitica, necessaria per la tassazione ai fini Irpef. Per quanto concerne il momento della tassazione, per tali redditi avviene al momento della realizzazione, in applicazione del cosiddetto “principio di cassa” ed è concessa la compensazione fra plusvalenze e proventi positivi da un lato e tra minusvalenze e componenti negativi dall'altro. È ammessa la possibilità di portare in deduzione le perdite fiscali conseguite per un massimo di quattro anni, ma soltanto a valere nei confronti di redditi della medesima specie.

La aliquota applicata sull'insieme dei redditi diversi al netto delle minusvalenze delle perdite, si identifica in un'imposta sostitutiva del 26%. Le plusvalenze realizzate sui titoli pubblici sono soggette ad un'imposizione fiscale solamente per il 48,08% del loro ammontare complessivo, rendendo la tassazione al 26% equivalente a quella che si avrebbe mediante l'applicazione dell'aliquota al 12,5% sul 100% della plusvalenza.

In merito ai Paesi a fiscalità agevolata, le minusvalenze realizzate in detti paesi risultano essere deducibili fino a concorrenza delle analoghe plusvalenze. I redditi da dichiarare da parte del contribuente, in modo tale da renderne effettivo l'accertamento, devono essere segnalati all'Amministrazione Finanziaria dagli intermediari o da quelle società ed enti emittenti che comunque intervengono anche nel ruolo di controparti, nelle alienazioni e nelle altre operazioni che possano generare redditi diversi.

## 2.4.2 Il regime del risparmio amministrato

Il regime del cosiddetto risparmio amministrato fu introdotto con l'art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, il quale rivoluzionò totalmente la disciplina della tassazione sui redditi derivanti dalle attività finanziarie, che fino a quel momento richiedeva, in qualunque caso, la dichiarazione di tali redditi da parte del contribuente.

A seguito dell'inserimento del regime analizzato, il Legislatore tentò di fornire un'alternativa al contribuente e, più specificamente, permise al soggetto che avesse percepito determinati redditi diversi di natura finanziaria di attribuire all'intermediario abilitato gli oneri di calcolo e di liquidazione dell'imposta. Conseguenza diretta di questo nuovo regime è l'esonero, per il contribuente, dell'inserimento di tali redditi dalla dichiarazione annuale.

Il regime del risparmio amministrato deve essere scelto mediante l'apposita opzione da parte delle persone fisiche residenti e non residenti, delle società semplici e soggetti ad essi equiparati oltre che enti non commerciali<sup>78</sup>.

Per quanto concerne i soggetti residenti che decidono di applicare il regime del risparmio amministrato, essi sono tenuti ad esercitare l'opzione di cui al comma 1, dell'art. 6, del D.Lgs. n. 461/1997.<sup>79</sup>

Il regime in questione, si contraddistingue per la tassazione fondata sul principio di cassa dei redditi diversi conseguiti sulle singole operazioni, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%. Tale aliquota viene applicata dai soggetti intermediari presso i quali i titoli sono stati dati in custodia o in deposito e, con la possibilità di portare in deduzione eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze conseguite sia nel periodo d'imposta, che nei periodi successivi ma non oltre il quarto anno, nell'ambito del complessivo rapporto intrattenuto con l'intermediario stesso.

Da un punto di vista oggettivo, si evidenzia che, nel regime analizzato, rientrano i redditi diversi derivanti da strumenti finanziari di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 del TUIR, fatte salve le plusvalenze inerenti a depositi in valuta, oppure derivanti dalla

---

<sup>78</sup> Mignarri, Enzo. "Regimi di tassazione delle attività finanziarie: gestione e criticità." *Il Fisco*, 41 (2014): 4037-4044.

<sup>79</sup> Il comma 1 dell'art. 6, infatti, recita che *"il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 (attualmente art. 67) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta"*.

cessione a pronti a titolo oneroso e dal prelievo di valute estere da depositi e conti correnti. Tale esclusione viene giustificata dalla particolare complessità ed onerosità a cui porterebbe inevitabilmente la procedura di applicazione dell'imposta da parte degli intermediari in tale ipotesi, posto che la tassabilità delle già menzionate plusvalenze dipende dalla giacenza dei depositi e dei conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, anche presso intermediari diversi<sup>80</sup>.

Gli intermediari abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato sono tutti quelli che vengono indicati nel D.M. 22 maggio 1998 n. 132. Tali soggetti si possono individuare come:

- banche;
- società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti.

A seguito dell'introduzione del D.M. 2 giugno 1998, è stata integrata la lista degli intermediari abilitati, con l'aggiunta delle società fiduciarie come soggetti abilitati ad applicare il regime del risparmio amministrato. Infine, ai sensi del D.M. 25 giugno 2002, anche le società di gestione del risparmio (SGR), quali soggetti abilitati a prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi, è stata ammessa fra gli intermediari abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato<sup>81</sup>.

Come definito dal secondo comma dell'art. 6, il contribuente deve esercitare l'opzione rilasciando all'intermediario abilitato una comunicazione scritta. In merito alle modalità di esercizio dell'opzione, per tale regime, è previsto che la dichiarazione venga sottoscritta dal cliente/contribuente in relazione a ciascun contratto di custodia, di amministrazione, di deposito o altro rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario<sup>82</sup>. Inoltre, nel caso di contratti o di altri rapporti cointestati, l'esercizio dell'opzione ha effetto se esercitato da tutti i cointestatari<sup>83</sup>. Tuttavia, si precisa che in tal caso, tutti i cointestatari

---

<sup>80</sup> Natale G, Rossi L. e Paolo Scarioni, (1999) La tassazione delle rendite finanziarie: Analisi del d. lgs. 21 nov. 1997 n. 461. Bologna: IST.

<sup>81</sup> Corasaniti, G. (2012), "Diritto tributario delle attività finanziarie". Milano: EGEA.

<sup>82</sup> Giovanni B, Amenta A. "D.Lgs. n. 461/1997: i diversi "regimi" di tassazione." Corriere Tributario, 27 (1998): 2024-2027.

<sup>83</sup> Mignarri, Enzo. "Il versamento dell'acconto sui versamenti dovuti nel regime del risparmio amministrato." Il Fisco 2, 47-48 (2013): 7373-7378.

devono essere in possesso dei requisiti necessari per l'applicazione del regime del risparmio amministrato.

La documentazione inerente all'esercizio dell'opzione si può comunicare all'intermediario abilitato in vari momenti, con conseguenze che si possono manifestare sull'efficacia dell'opzione. Infatti, per i nuovi rapporti di custodia, di amministrazione, di deposito e di conto corrente, l'opzione può essere esercitata, con efficacia immediata, contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente.

All'opposto, per i rapporti in essere, l'opzione che viene esercitata prima dell'inizio del periodo d'imposta, mostra la propria efficacia soltanto dal periodo d'imposta successivo a quello relativo all'esercizio dell'opzione.

In merito alla determinazione della plusvalenza o, inoltre, del differenziale positivo realizzato dal contribuente, l'intermediario incaricato ha la funzione, innanzitutto, di mettere in atto le regole contenute all'art. 68 TUIR, comprensiva di quella relativa alla rilevanza degli oneri riguardanti la produzione dei redditi di cui si tratta<sup>84</sup>. Al tal punto, si sottolinea che non risultano essere fiscalmente rilevanti i vari oneri non strettamente concernenti la generazione delle plusvalenze e, in modo specifico, quelli sostenuti per la custodia o l'amministrazione dei titoli. Tali ultime attività finanziarie, non presentano il requisito dell'inerenza diretta con le operazioni stesse, poiché sostenuti dal cliente anche in virtù del conseguimento dei redditi di capitale<sup>85</sup>.

### **2.4.3 Il regime del risparmio gestito**

L'art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997 contiene la disciplina del risparmio gestito, che viene considerato la più grande novità apportata dalla "Riforma Visco". Il risparmio gestito si concretizza come un regime di imposizione attuabile sia sui redditi di capitale, sia sui redditi diversi di natura finanziaria, conseguiti all'interno dello stesso rapporto di gestione individuale di patrimoni.

Dal momento dell'introduzione di tale regime, questo presentava numerosi elementi di carattere innovativo all'interno del sistema della tassazione delle attività finanziarie. All'interno del nostro ordinamento si era giunti alla tassazione del reddito prodotto dal

---

<sup>84</sup> Corasaniti, G. (2012), "Diritto tributario delle attività finanziarie", Milano: EGEA.

<sup>85</sup> Ferranti, G. (2008), "Redditi di natura finanziaria", Assago: Ipsoa.

contribuente nel periodo di imposta, attuando una metodologia che fino a quel momento è riservata solamente in tema imprenditoriale.

Le gestioni patrimoniali non rappresentano dei veri e propri investimenti, ma consistono, più che altro, in un servizio rivolto al cliente - risparmiatore che affida la gestione del proprio patrimonio finanziario a dei veri e propri operatori finanziari competenti, con l'obiettivo di percepire un rendimento conclusivo maggiore ed una diversificazione del proprio portafoglio titoli. L'attività degli intermediari che si occupano della gestione di tali portafogli, si sviluppa nella compravendita di titoli mobiliari volti ad individuare e accogliere le opportunità più vantaggiose del mercato.

Differentemente dai fondi comuni mobiliari, tramite le gestioni patrimoniali, le risorse finanziarie investite dal risparmiatore vengono amministrare e gestite in modo del tutto indipendente rispetto a quelle degli altri investitori e, in relazione alle specifiche esigenze del risparmiatore<sup>86</sup>.

Sul piano pratico, il gestore compravende nell'interesse del cliente gli strumenti finanziari, tenendo conto del profilo di rischio dello stesso e della tipologia di investimento prescelto<sup>87</sup>.

L'intermediario finanziario autorizzato alla gestione del portafoglio deve tenere, per ogni cliente, una contabilità separata. Inoltre, i titoli acquistati per conto di ognuno di essi devono essere inseriti in un dossier personale e sono di sua esclusiva proprietà. L'applicazione dell'imposta sostitutiva nel risparmio gestito riguarda i principali redditi di capitale e il complesso dei redditi diversi maturati che concorrono, su base annua, alla determinazione del risultato di gestione.

Il trattamento che viene riservato per le gestioni collettive e per il risparmio immobiliare si contraddistingue, in modo significativo, da quello che viene riservato al risparmio gestito sotto forma individuale. I fondi comuni non sono soggetti ad alcuna tassazione, né alla fonte né in fondo, sui redditi di capitale e sulle plusvalenze che vengono ottenute da essi. La tassazione avviene in capo ai partecipanti al fondo, applicata sui proventi distribuiti o sulle plusvalenze realizzate al momento della cessione della quota.

---

<sup>86</sup> Corasaniti, G. (2012) *Diritto tributario delle attività finanziarie*. Milano: EGEE.

<sup>87</sup> Parisotto, R. (2014), "Deducibile l'imposta di bollo su depositi di denaro e titoli nel regime del risparmio gestito." *Corriere Tributario*, 3: 227-231.

Questo regime applica l'imposizione sia sui redditi di capitale che sui redditi diversi relativi agli strumenti finanziari inseriti nella gestione di portafogli, che di regola, non subiscono alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Il risultato maturato dalla gestione, se positivo, deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 26%. La base imponibile è la differenza algebrica tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno solare.

Tuttavia, rispetto agli altri regimi visti, la tassazione avviene al momento della maturazione del provento, e non al momento della sua effettiva percezione.

Il regime in questione, si applica su opzione alle gestioni individuali di portafoglio di committenti che non esercitano attività di impresa. Tale opzione, secondo il comma 1 dell'art. 7 in commento, deve avvenire attraverso una comunicazione scritta rilasciata all'atto della stipula del contratto, e per i contratti in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta.

In analogia con quanto stabilito per il regime del risparmio amministrato, è escluso che il regime del risparmio gestito possa trovare applicazione senza una dichiarazione resa in forma scritta dal contribuente avente data certa. Di conseguenza, se non vi è opzione, i redditi conseguiti nell'ambito della gestione devono formare oggetto di tassazione in base alle disposizioni ordinarie e quindi con l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui singoli redditi conseguiti<sup>88</sup>.

Un risultato di gestione eventualmente negativo, può essere portato in diminuzione a quello positivo derivante dai periodi di imposta successivi, purché non superiore a quattro anni.

La compensabilità rimane anche in caso di revoca o conclusione del contratto, con il gestore che deve rilasciare (in caso di risultato negativo) apposita documentazione per consentire al mandante la deducibilità delle eventuali future plusvalenze realizzate con un altro gestore (switch) nei periodi successivi, ma sempre non oltre il quarto.

Con tale regime è anche possibile, compensare i redditi di capitale con le eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate, per poter ridurre la probabilità di detenere

---

<sup>88</sup> Ferranti, G., Arquilla N., (1998); "La tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria: commento al D. Lgs. 21 novembre 1997", n. 461. Milano: Giuffrè.

posizioni multiple creditorie o debitorie verso il Fisco. La compensazione è attivabile solo a livello di singolo rapporto con un intermediario.

## **2.5 Un confronto tra i regimi di imposizione fiscale**

Nel confrontare e verificare le differenze tra i tre regimi di tassazione analizzati, si può notare che nel regime della dichiarazione e in quello del risparmio amministrato si rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, mentre, nel regime del risparmio gestito, in caso di opzione, vengono conteggiati tutti i redditi finanziari maturati al termine del periodo d'imposta e, quindi, sia i redditi di capitale che i redditi diversi di natura finanziaria.

Vi è la necessità di precisare che la minusvalenza è realizzata solamente nel momento in cui la cessione viene considerata come perfezionata, non avendo nessuna rilevanza il momento in cui viene liquidato e incassato il corrispettivo. In merito al regime della dichiarazione, si può sottolineare che i redditi diversi di natura finanziaria non possono essere compensati con quelli di capitale. Tuttavia, risulta possibile invece utilizzare il meccanismo della compensazione per le plusvalenze e minusvalenze inerenti ai rapporti con i vari intermediari.

I vantaggi del regime dichiarativo sono legati soprattutto alla tassazione dei redditi diversi, che avviene solo nel momento della presentazione della dichiarazione, quindi in termini temporali più lunghi rispetto al regime del risparmio gestito. Questa tassazione posticipata ha anche il pregio di mettere a disposizione dell'investitore, in maniera immediata, la possibilità di un reinvestimento maggiore visto che il versamento di queste imposte non implica alcun pagamento a titolo di acconto. Le eventuali minusvalenze, maggiori delle plusvalenze del periodo di tassazione, possono essere portate a deduzione nei quattro anni successivi a patto che siano tassate con la stessa aliquota e che siano redditi della stessa tipologia, dato che nel regime dichiarativo, come nel regime del risparmio amministrato, non sono compensabili le categorie di redditi di capitale e redditi diversi fra loro. Gli svantaggi di questo tipo di regime sono, in primis, l'obbligo di monitoraggio che comporta la trasparenza totale delle operazioni effettuate verso l'Amministrazione Finanziaria e un rischio derivante dalla possibilità di errore in fase di dichiarazione, che comporterebbe delle sanzioni a meno che non ci si affidi ad un terzo, il quale, però, avrà comunque un costo non recuperabile. Da un punto di vista oggettivo

questo tipo di regime dovrebbe essere più efficiente per coloro che effettuano un numero esiguo di operazioni finanziarie durante l'anno.

Il regime del risparmio amministrato, come il regime dichiarativo, prospetta una tassazione per cassa sui redditi diversi effettivamente percepiti. La differenza è che nel caso del secondo regime si debba procedere al versamento dell'imposta nel periodo coincidente con la dichiarazione annuale, mentre con il primo regime la tassazione dei redditi diversi effettivi avviene al momento della realizzazione. Per quanto riguarda poi la deducibilità delle minusvalenze maggiori delle plusvalenze, queste seguono le stesse regole del risparmio gestito in relazione al limite temporale della deducibilità e alla compensazione fra redditi diversi, aggiungendo però un'ulteriore possibilità alla deducibilità che non avviene a livello di singolo rapporto ma, bensì, al livello di rapporti che si hanno con lo stesso intermediario. Quindi, per esempio, se un soggetto in detto regime avesse più rapporti con lo stesso intermediario vi sarebbe la possibilità di compensazione tra un rapporto e l'altro, tenendo sempre presente l'impossibilità di compensare redditi tra loro di natura differente. Sostanzialmente, lo scopo principale del regime di risparmio amministrato è quello di traslare sull'intermediario gli obblighi di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché l'applicazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente che, in automatico, comporta anche l'esclusione dal monitoraggio fiscale e, di conseguenza, garantisce l'anonimato visto che nella dichiarazione dei redditi, in tale regime, la segnalazione delle plusvalenze e minusvalenze non è richiesta. Il lato negativo dell'adozione del regime è che la tassazione dei redditi diversi avviene alla realizzazione e, quindi, in termini di possibilità di reinvestimento, si avranno quantità di denaro minori rispetto al regime dichiarativo. In termini operativi, questo tipo di soluzione è utilizzata da coloro che svolgono attività di *trading* con alta frequenza di operazioni giornaliere.

Il regime del risparmio gestito è una valida alternativa al regime del risparmio amministrato nel caso in cui i soggetti che decidono di affidarsi a questo strumento non abbiano le capacità o il tempo necessario per seguire in maniera efficace i propri investimenti. Come detto in precedenza, esistono due tipologie di risparmio gestito, quello individuale e quello collettivo. Innanzitutto, in questa tipologia di regime la tassazione non avviene per realizzazione effettiva ma per maturazione, quindi, può accadere che un soggetto che non abbia percepito redditi venga tassato comunque su redditi che sono "virtuali" e che magari mai percepirà. Come base imponibile per il

regime individuale viene utilizzato il risultato di gestione, il quale viene tassato con un'aliquota del 26% e che in linea generale è dato da:

VALORE PATRIMONIO FINALE – VALORE PATRIMONIO INIZIALE.

Dal punto di vista pratico, però, il calcolo è più complesso. Ora prendiamo come esempio un soggetto che abbia come patrimonio netto iniziale 1000 euro, e durante il periodo d'imposta vi siano 300 euro di conferimento e 500 euro di prelievo. Sapendo che il valore finale del patrimonio è di 1200 euro, verrebbe da dire che il risultato di gestione sia 200 euro seguendo l'operazione sopra riportata ma, in realtà, i calcoli sono diversi. Infatti, al valore finale vanno sottratti i conferimenti e aggiunti i prelievi:

$$1200-300+500=1400 \text{ euro}$$

In seguito, si andrà a sottrarre il valore del patrimonio iniziale per avere il risultato di gestione

$$1400-1000=400 \text{ euro}$$

Il risultato di gestione andrebbe tassato poi con l'aliquota del 26%. Un fattore che avvantaggia questo tipo di regime è il fatto che esso sia l'unico nel quale la compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi è concessa, mantenendo invariato il termine massimo dei quattro anni di deducibilità in caso di risultato negativo di gestione. Anche in questo caso il monitoraggio non viene applicato e viene mantenuto l'anonimato per le operazioni svolte. Lo svantaggio del risparmio gestito individuale è che, appunto, la tassazione avviene alla maturazione, anche senza la realizzazione del reddito. Inoltre, un altro aspetto negativo collegato a tale regime riguarda il fatto che esso sia utilizzato principalmente da chi investe in maniera decisa, con la conseguenza che le altre tipologie di investitori vengono tendenzialmente escluse.

Questi svantaggi non si hanno nel caso del regime del risparmio collettivo gestito, nel quale la gestione del patrimonio è affidata ad un fondo comune o ad una Sicav. Il risultato di gestione viene costituito con la stessa metodologia di quello individuale e tassato con la medesima aliquota d'imposta, ma il vantaggio è che la tassazione avviene nel momento della realizzazione e non in quello della maturazione. Questa scelta è giustificata dal fatto di voler equiparare il trattamento dei fondi comuni italiani con quello dell'Unione Europea, anche a costo di creare una discriminazione rispetto al risparmio individuale gestito, dovuto al differimento dell'imposta. Tale forzatura ha la problematica di portare alla creazione di un *lock in effect* (effetto immobilizzo) dovuto alle scelte degli individui

che saranno più portati a posticipare lo smobilizzo delle attività finanziarie possedute per rinviare la tassazione il più possibile.

Il livello di prelievo formale risulta identico tra i due regimi, in quanto si articola in due aliquote (del 12,5% e 26%), attribuendo la medesima imposizione alle diverse tipologie di reddito. Per concludere quanto detto, abbiamo notato come il *timing* della tassazione sia prettamente favorevole nel caso del risparmio gestito collettivo, che beneficia di un differimento temporale della tassazione molto forte ma è sfavorevole per le gestioni individuali, le quali sono le uniche ad essere tassate al momento della maturazione. In merito alla deducibilità delle minusvalenze, essa è riconosciuta, oltre che verso le plusvalenze, anche verso i redditi di capitale nel solo regime del risparmio gestito.

Si evidenzia, inoltre, che solamente i regimi che si avvalgono degli intermediari per il calcolo e per il versamento dell'imposta garantiscono l'esclusione dall'osservazione dell'Amministrazione Finanziaria sui redditi prodotti all'estero. L'azione degli intermediari fa sì che l'accertamento del reddito avvenga senza il ricorso a successive segnalazioni al fisco. In tal modo il risparmio gestito e quello amministrato forniscono una maggiore sicurezza al contribuente, favorendone il ricorso ad essi.

### 3. TASSAZIONE E GETTITO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nel seguente capitolo riassumeremo le modalità di tassazione che colpiscono le attività finanziarie secondo le normative vigenti. Faremo questo descrivendo oltre che la modalità di tassazione, la base imponibile che effettivamente viene colpita e quanto in termini di gettito tributario questa genera. Nel capitolo non verranno presi in considerazione i singoli regimi di tassazione opzionali in quanto già oggetto di studio del capitolo precedente. Nella tabella 1 saranno riassunte le tipologie di reddito tassate nel modello italiano e le relative specifiche imposte prese in considerazione per le osservazioni, con una breve rappresentazione del gettito dell'intero periodo 2019 e di quanto disponibile in termini di informazione per il 2020. Nei sotto paragrafi successivi saranno descritte le varie imposte in maniera più dettagliata sotto il punto di vista di imponibilità e trend temporale.

Tabella:1 (dati esposti in milioni di euro)

<b>TIPOLOGIA DI IMPOSTA</b>	<b>GETTITO 2019</b>	<b>GETTITO AD AGOSTO 2020</b>
Imposta sostitutiva su redditi di capitale e redditi diversi per persone fisiche diverse da impresa, per società di persone e ditte individuali. (Irpef)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 972 (imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze)</li><li>• 8.281 (imposte sui redditi, sugli interessi e altri redditi di capitale)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.195</li><li>• 5.450</li></ul>
Imposta per redditi percepiti da società di capitali (Ires)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 33.555 (gettito IRES)</li><li>• 1.750 (ritenuta su distribuzione utili persone giuridiche)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 17.139</li><li>• 1.004</li></ul>
Tassazione dei Fondi Pensione	<ul style="list-style-type: none"><li>• 152 (Imposta sostitutiva sul valore</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.279</li></ul>

	dell'attivo dei fondi pensione)	
Ritenute su risparmio previdenziale assicurativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4295 (Imposte sull'attività d'affari dell'assicurazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 511</li> </ul>
IVAFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 63 (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non disponibile</li> </ul>
Tobin Tax	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 353 (Tassa sulle transazioni finanziarie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 266</li> </ul>

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 214 - Dicembre 2019”.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710), consultato il 15/07/2020;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Analisi statistiche – Dichiarazioni 2019- Anno d'imposta 2018.

[https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?tree=2019AETPTOT050001](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?tree=2019AETPTOT050001), consultato il 22/08/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020.

### **3.1 Imposta per i redditi delle persone fisiche diverse da impresa e imposta per le società di persone o ditte individuali**

Nella tassazione sulle attività finanziarie derivanti da redditi di capitale l'imponibilità varia a seconda del soggetto percettore. L'imposta colpisce i redditi di capitale come descritti nel sottoparagrafo 2.3.1., tra i più frequenti ricordiamo dividendi e interessi. Nel caso di redditi derivanti da interessi percepiti da una persona fisica, come possono essere gli interessi sul conto corrente, l'imposta viene versata direttamente dall'intermediario sulla base del valore degli interessi percepiti. L'aliquota d'imposizione è pari al 26%, c.d. “cedolare secca”, che viene versata dall'intermediario e di conseguenza non deve essere imputata nella dichiarazione dei redditi del soggetto percettore. Se invece il reddito deriva da partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, sarà tassato integralmente, utilizzando come base imponibile la totalità dei redditi percepiti. La stessa

tipologia di prelievo viene adottata nel caso siano redditi diversi. Diversa è la situazione delle plusvalenze, che se realizzate dalla medesima categoria di soggetti di cui sopra, indipendentemente dal fatto che esse siano di società residenti e non, con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio del 2018<sup>89</sup> scontano un'imposta sostitutiva del 26%.

Un'aliquota differente viene applicata nel caso in cui vi siano redditi di capitale o redditi diversi percepiti per il possesso di Titoli pubblici ed equiparati, e per obbligazioni emesse da altri Stati con i quali l'Italia ha accordi internazionali. L'aliquota in questo caso è del 12,5%. Infine, per evitare la doppia imposizione sono esenti da tassazione i redditi non prodotti in regime di impresa attraverso strumenti ricompresi nei Piani di risparmio a lungo termine, sia che siano considerati redditi di capitale o che siano considerati redditi diversi.

Se il soggetto percettore non è più una persona fisica diversa da imprese, ma è una società di persone o una ditta individuale, si deve far attenzione. Infatti, le attività finanziarie che sono destinante alla realizzazione di reddito per le società di persone o ditte individuali, anche se soggette alla stessa imposta, cioè l'IRPEF, scontano una modalità diversa di imposizione. I redditi derivanti da attività finanziarie che sono percepiti da tali soggetti non scontano l'imposta sostitutiva ma subiscono un'imposta a titolo di acconto, così in fase di dichiarazione dei redditi, il reddito percepito dovrà comunque essere presente nella stessa dichiarazione nella sua totalità ed andrà a scontare quanto già pagato come acconto. In relazione a quanto appena detto, per evitare appunto la doppia imposizione sia in fase di dichiarazione che di acconto, la base imponibile di questi redditi da assoggettare ad IRPEF è del 58.14%. Nel caso in cui i redditi vengano percepiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la base imponibile sarebbe integrale, come nel caso delle persone fisiche diverse da imprese. Per quanto riguarda le plusvalenze che non soddisfano i requisiti della *participation exemption* queste sono tassate interamente in capo alla società di persone o ditta individuale, se invece ne rispettano i requisiti, scontano la tassazione standard avendo come base imponibile il 58.14% del totale.

In termini di gettito notiamo come ad agosto 2020 l'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze ha conseguito entrate per 1.195 milioni di euro<sup>90</sup> (+989


---

<sup>89</sup> Legge n. 205/2017.

<sup>90</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020.

milioni di euro rispetto al medesimo periodo del periodo d'imposta precedente), che rispecchia la performance positiva dei mercati nel corso del 2019.

Grafico: 2



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020.

Come possiamo notare dal grafico l'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze aveva raggiunto nel 2017 livelli di gettito pari a 1.852 milioni di euro, rimanendo stabile a quota 1.748 nell'anno successivo. Il calo è avvenuto nel periodo d'imposta del 2019, dove a causa delle difficoltà dei mercati finanziari l'utilizzo in compensazione delle minusvalenze ha ridotto il gettito in entrata. Detto questo, il dato che vede in netto aumento il gettito per questo periodo d'imposta è sì molto positivo, avendo un aumento del 82.7%, ma altrettanto positivo è il fatto che se confrontato con i

dati presenti nel biennio precedente alla stessa data, si verifichi un aumento di 231<sup>91</sup> milioni rispetto al 2018 e di 470<sup>92</sup> milioni rispetto al 2017.

Altro gettito IRPEF che andiamo a considerare è quello per le imposte sui redditi, sugli interessi e altri redditi di capitale, che si attesta a 6.091 milioni di euro, che a confronto con il medesimo arco temporale dello scorso periodo d'imposta segna un aumento di 89 milioni di euro, pari a +1.5%<sup>93</sup>. Questo risultato è frutto dei maggiori incassi per le ritenute sugli interessi (888 milioni, +37%) e per le altre entrate comprese sull'imposta sostitutiva sui redditi, nonché ritenute su interessi e altri redditi di capitale (3.042 milioni, +28%) che contrasta il risultato negativo dell'imposta sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli simili (-817milioni, -27,4%). Anche qui i valori in crescita riflettono l'andamento dei mercati durante l'annualità del 2019.


---

<sup>91</sup> = Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 202 – Dicembre 2019. [https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2018/Bollettino-entrate-Dicembre2018.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2018/Bollettino-entrate-Dicembre2018.pdf?v=201710), consultato il 18/07/2020.

<sup>92</sup> = Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 190 – Dicembre 2018. [https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710), consultato il 18/07/2020.

<sup>93</sup> Vedi nota 89.

Grafico: 3



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 190 – Dicembre 2018.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710), consultato il 18/07/2020.


Nel grafico è stata data maggior rilevanza alle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito e all'imposta su interessi e altri redditi di capitale. Questo per rendere più evidente il calo di gettito per la ritenuta su interessi e premi corrisposti da istituti di credito. La linea di colore arancione rappresenta la somma di questi due valori per ogni annualità, considerando al suo interno anche la somma delle altre entrate comprese sull'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute su interessi e altri redditi di capitale.

### **3.2 Imposta per le società di capitali ed enti non commerciali**

Ora prendiamo in considerazione le attività finanziarie che vengono percepite da un'impresa soggetta ad IRES. Le modalità di tassazione cambiano radicalmente poiché i redditi andranno direttamente ad influire sulla base imponibile dell'IRES e non saranno colpiti da imposte sostitutive o di acconto. I dividendi concorrono a formare reddito per le società di capitali nell'esercizio del quale vengono percepiti effettivamente, con una base imponibile del 5% del totale. Questo visto l'esenzione presente per la c.d. "pex sui dividendi". Nel caso in cui i dividendi siano distribuiti da società residenti in territori a fiscalità privilegiata la base imponibile è quella del 100%. Le plusvalenze seguono le stesse regole vigenti per i redditi di capitale, mantenendo le modalità dei requisiti per la pex invariati. Quanto appena detto fa notare come nel caso in cui una società di capitali decida di investire in attività finanziarie come azioni o titoli simili, anche se non rientranti nell'esenzione "pex", scontreranno un'imposta del 24% e non del 26% come i soggetti passivi IRPEF.

Se guardiamo al gettito IRES che comprende tutte le attività di una società di capitali, notiamo come nel periodo gennaio-agosto, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, abbia segnato un aumento del 29,7%, attestandosi a 17.139 milioni. Il dato rapportato ai periodi che vanno dal 2017 ad oggi è il migliore in assoluto come vediamo dal grafico sottostante (grafico 4). Il gettito in entrata è calcolato sulla base dei dati dichiarati nel 2019, quindi il prossimo anno inevitabilmente ci saranno cali relativi a tali entrate per lo Stato, visto il pesante blocco subito dalle attività produttive.

Grafico:4




Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020.

Per eseguire un'ulteriore analisi possiamo andare anche ad osservare i dati inerenti all'imposta sulla ritenuta di distribuzione degli utili. Considerato che la distribuzione degli utili avviene solo per le società di capitali, poiché per quelle di persone vige il principio di trasparenza, notiamo che i dati sono simili a quelli del periodo d'imposta precedente, nonostante i problemi legati alla pandemia del Covid-19.

Grafico:5



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020.

Dal grafico si nota come i dati del 2020 siano di poco inferiori a quelli del 2019, con una diminuzione di 7,8 punti percentuali.

### 3.3 Tassazione del risparmio previdenziale

I piani di risparmio previdenziali godono di una tassazione agevolata rispetto ad altre tipologie di risparmio finanziario. Innanzitutto, per essere considerati previdenziali i piani di risparmio devono:

- Avere una durata minima;
- Obblighi in termini di destinazione dell'investimento;
- Obblighi di trasparenza;
- Requisito sotto forma di vitalizio per almeno il 50% della prestazione.

Sono considerate previdenziali le forme di risparmio individuale, come i Fondi Pensione aperti o i contratti di assicurazione sulla vita. Sono incluse anche le forme di risparmio

collettivo come Fondi Pensione aperti e chiusi che hanno come destinatari finali soggetti percettori di reddito d'impresa. È considerato previdenziale anche il TFR.


Dal punto di vista impositivo i contributi, ovvero le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro ai Fondi pensione su base volontaria che siano regolamentati da contratti, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro annui. Nel caso in cui si tratti di lavoratore alla prima esperienza occupazionale, i primi cinque anni di versamenti hanno limite annuo di deducibilità di 7.746,86 euro<sup>94</sup>. I Fondi Pensione subiscono un'imposta sostitutiva del 20%. La base imponibile è data dal reddito maturato nel periodo d'imposta specifico ed è prelevata annualmente direttamente dal patrimonio del Fondo Pensione. Se oggetto del risultato netto sono i rendimenti su titoli pubblici, l'imposta sostitutiva sarà applicata al solo 62.5% del risultato, per mantenere valida la norma di imposizione al 12.5% su questi titoli. Particolare è il trattamento del TFR il quale viene tassato con imposta sostitutiva al 17% e non al 20%. Esenti da imposta e quindi non rientranti nel gettito erariale, sono gli investimenti in "Pir" se questi non eccedono il 10% dell'attivo patrimoniale dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Le prestazioni pensionistiche che vengono corrisposte sotto forma di capitale, che solitamente può essere erogato in tale maniera nel limite del 50% del totale accumulato, sono sottoposte ad un'aliquota del 15%, che si riduce di 0,3 punti percentuali ogni anno successivo al quindicesimo e fino al limite minimo del 9%. Caratteristica di questo metodo impositivo è la regressività. La parte dei rendimenti finanziari collegata ai Fondi Pensioni è esente tassazione in quanto già tassata con l'imposta sostitutiva. In ultima vi è una tassazione del 26% per i rendimenti finanziari erogati in termini di rendita se accumulati nel periodo di pensionamento.

---

<sup>94</sup> Bosi, P., Guerra M. C. (2020), I tributi nell'economia italiana, Il Mulino, Bologna.

Grafico:6



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020.

Come possiamo notare dal grafico, nel corso periodo di imposta corrente il gettito derivante dall'imposta sostitutiva sul valore attivo dei Fondi Pensione ha già segnato un record. Rispetto al periodo precedente possiamo notare il netto aumento dell'88%, da 152 milioni a 1.279 milioni. Questa percentuale può solo che aumentare nei mesi successivi, anche se il trend di gettito negli ultimi mesi dell'anno non è mai stato cospicuo.


### 3.4 Tassazione del risparmio assicurativo

Anche i contratti di assicurazione che siano sottoscritti con causale di prestazioni per invalidità gravi o per caso di morte sono agevolati dal punto di vista fiscale. Come nel caso affrontato precedentemente per i contributi volontari nel risparmio previdenziale, i premi che vengono pagati dal soggetto passivo all'intermediario danno diritto ad una deduzione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi, fino al limite massimo di 530 euro annui, oppure, fino a 1.291,14 euro per alcune tipologie di polizze contro il rischio di non autosufficienza. Anche in questo tipo di risparmio previdenziale, nel caso in cui vi sia un

soggetto percettore di prestazioni sotto forma di capitale, questi pagano un'imposta sostitutiva del 26% sulla differenza tra i premi pagati e quanto ricevuto. Il vantaggio di queste polizze è che durante la fase di versamento esse non subiscono tassazione, verificandosi il c.d. effetto "tax deferral", ovvero il fenomeno secondo il quale l'imposta viene pagata solo al momento in cui viene incassata. Altro vantaggio è che nel caso di premorienza i beneficiari sono esenti pagare l'imposta di successione.

Nel grafico che segue proveremo ad illustrare attraverso il gettito d'imposta come la scelta di affidarsi a questo tipo di forme di risparmio previdenziale è sempre maggiore.

Grafico:7



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 214 - Dicembre 2019".

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710), consultato il 15/07/2020;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 190 – Dicembre 2018.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710), consultato il 18/07/2020.


Come notiamo dai dati c'è stata una crescita costante dal 2017 in cui il gettito era pari a 3.196 milioni ed è arrivato a 4.295 milioni del 2019, passando per i 3.833 milioni del 2018. Se invece osserviamo i dati riferiti al periodo che va da gennaio ad agosto, in prima battuta sembrano essere negativi rispetto al primo biennio preso in considerazione, ma questo è dovuto alle modifiche apportate con l'art. 1, comma 991, della Legge di bilancio del 2018<sup>95</sup>, la quale ha posticipato il versamento dell'acconto dal mese di maggio a quello di novembre. Facendo questa considerazione e visto la crescita di 1,3 punti percentuali rispetto al periodo passato, ci si può aspettare che nel presente periodo d'imposta si giungerà ad un gettito pari o superiore a quello dell'anno precedente. Altro segnale incoraggiante che fa pensare ad un utilizzo più cospicuo di detti contratti e quindi di nuovo gettito può essere estrapolato leggendo i dati riferiti all'imposta sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni<sup>96</sup>. Quest'imposta è dovuta dalle società e dagli enti che svolgono attività assicurativa, i quali sono obbligati a versare lo 0,45% delle riserve matematiche dei rami vita assicurazioni iscritte nel bilancio d'esercizio, escluse le polizze contro il rischio di morte e invalidità permanente. L'obiettivo è quello di creare un credito d'imposta interno alle società da utilizzare nel momento delle uscite dovute al pagamento di prestazioni. Di conseguenza, più alto sarà il numero di contratti stipulati in termini di numero e importanza, maggiore sarà il gettito derivante da quest'imposta. Il dato che esce dal Dipartimento delle Finanze è quello di una costante crescita, in particolare dal 2017 al 2019 c'è stato un aumento di gettito del 5,6% e nel corrente periodo di imposta il dato del periodo gennaio-luglio ha già raggiunto la stessa cifra dello scorso periodo. (vedi grafico sottostante)

---

<sup>95</sup> Legge n. 205/2017.

<sup>96</sup> Vedi Grafico 8.

Grafico:8



Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 214 - Dicembre 2019”.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710), consultato il 15/07/2020;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 190 – Dicembre 2018.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710), consultato il 18/07/2020.

### 3.5 Imposta sul valore delle attività detenute all'estero

L'IVAFE è l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, ed è stata introdotta con il D.L. n. 201/2012. Suddetta imposta fino all'introduzione della Legge n. 164/2014 era dovuta su tutte le “attività finanziarie”, è stata modificata poi per colpire solo i “prodotti finanziari”, esentando così dall'imposizione tipologie di investimenti esteri nei quali rientrano anche le partecipazioni in società estere, che però avranno comunque l'obbligo di essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio. Quindi L'IVAFE è dovuta, in misura diversa, sul valore:

- dei prodotti finanziari detenuti all'estero;
- dei conti correnti dei conti correnti detenuti all'estero;
- dei libretti di risparmio detenuti all'estero;
- depositi bancari e postali anche se rappresentati solo da certificati;
- dei "prodotti finanziari" come indicati nella lettera u), del comma 1, dell'articolo 1 del TUF<sup>97</sup>.

Sono esclusi dalla norma anche i metalli preziosi depositati presso un intermediario in conto metallo<sup>98</sup>.

La base imponibile dell'imposta è data dalla quota di possesso e dal periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille. La base imponibile è quindi il valore di mercato alla fine di ogni anno solare dei prodotti finanziari detenuti, nel caso in cui questi vengano venduti prima della conclusione dell'anno viene tenuto conto del periodo di detenzione effettivo. Per quanto riguarda l'imposta sui correnti questa è pari a 34,20 euro nel caso in cui la giacenza media del c/c sia superiore ai 5.000 euro nell'anno.

La norma aveva già subito una modifica con la Legge di Bilancio 2020<sup>99</sup>, prima di quelle del D.L. Rilancio<sup>100</sup>, con la quale venivano compresi come imponibili di tassazione non solo le persone fisiche ma anche gli enti non commerciali e le società semplici. Così facendo la norma ha esteso la propria applicazione a tutti quei soggetti che già per il monitoraggio fiscale erano equiparati alle persone fisiche ma che non pagavano l'imposta.

L'ulteriore modifica inserita nell'art. 134 del D.L. "Rilancio", n.34 del 2020, riguarda l'imposta di bollo che viene introdotta anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso l'imposta sarà di 100 euro, più alta di quella prevista per le persone fisiche che è di 34,20, e sarà dovuta in ogni caso, indipendentemente dalla giacenza media del conto. Oltre a questa ulteriore imposizione, è stato individuato un

---

<sup>97</sup>lettera u), dell'articolo 1 del TUF: "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

<sup>98</sup> Depositi di metalli allo stato grezzo o monetato depositati in cassette di sicurezze di intermediari esteri.

<sup>99</sup> Legge n. 160/2019.

<sup>100</sup> Legge n. 34/2020.

limite massimo di 14.000 euro d'imposta, cifra massima che il contribuente dovrà pagare per il periodo d'imposizione. Questa nuova scelta permetterà di incassare molto di più in termini di gettito per lo Stato e allo stesso tempo si avrà un trattamento equo sia per le persone fisiche che per coloro che hanno una società semplice.

Per comprendere meglio questa situazione nella tabella seguente vengono riportate le cifre riferite al numero di contribuenti suddivisi per categoria e quanto in termini di gettito questi incidano nelle entrate dello Stato.

Tabella:2

**Tipo di imposta :** IRPEF

**Modello :** Persone fisiche in base al reddito prevalente

**Tipologia contribuente :** Tutte le tipologie di contribuenti

**Tematica :** Attività estere di natura finanziaria e patrimoniale RW (valore finale) - IMIE e IVAFE

**Classificazione :** Tipologia di soggetto in base al reddito prevalente

**Ammontare e media espressi in :** Migliaia di euro

**Data ultimo aggiornamento :** 18 Giugno 2020


Tipologia di soggetto in base al reddito prevalente	Numero contribuenti	Conti correnti e depositi esteri			Attività finanziarie		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Lavoratore dipendente	21.250.048	51.923	10.517.315	202,56	55.768	27.708.615	496,86
Pensionato	13.529.512	33.314	5.568.733	167,16	22.568	11.263.649	499,10
Proprietario di Fabbricati	1.648.541	28.725	6.879.555	239,50	17.780	15.803.553	888,84
Soggetto con redditi dominicali e/o agrari	135.010	1.364	343.066	251,51	746	716.767	960,81
Imprenditore	1.243.048	3.681	433.334	117,72	3.325	1.004.219	302,02
Lavoratore autonomo abituale con Partita Iva	554.523	7.848	1.364.631	173,88	6.665	3.771.829	565,92
Allevatore/Agricoltore	20.526	58	12.839	221,37	70	36.743	524,89
Soggetto con redditi da capitale	40.938	2.789	3.142.988	1.126,92	3.346	9.057.021	2.706,82
Soggetto con redditi diversi	287.616	5.202	1.416.886	272,37	2.757	2.440.218	885,10
Lavoratore autonomo occasionale o con redditi da recupero start up	15.068	339	66.083	194,94	230	194.833	847,10
Soggetto partecipante in società di persone ed assimilate	1.143.981	7.924	2.031.966	256,43	7.551	4.697.621	622,12
Soggetto con plusvalenze di natura finanziaria	2.258	98	136.563	1.393,50	118	533.213	4.518,75
Soggetto con redditi soggetti a tassazione separata opzione ordinaria	11.077	1.177	494.876	420,46	708	511.417	722,34
Soggetto che aderisce ad un regime fiscale agevolato	820.883	2.698	250.434	92,82	1.874	551.824	294,46
Autonomo/Provvi/Diversi da Mod.CU	506.765	0	0	0,00	0	0	0,00
Soggetto con redditi a tassazione sostitutiva o separata/Altro	163.057	14.949	2.785.825	186,36	6.657	4.685.616	703,86
<b>TOTALE</b>	<b>41.372.851</b>	<b>162.089</b>	<b>35.445.093</b>	<b>218,68</b>	<b>130.163</b>	<b>82.977.238</b>	<b>637,49</b>

Ammontare e media in migliaia di euro

 Le attività estere sono state distribuite seguendo il seguente schema basato sul valore dei codici indicati in dichiarazione:  
 da 2 a 9, 11, 13, 14 - attività finanziarie  
 1 - conti correnti e depositi esteri  
 15 - beni immobili  
 10, 12, da 16 a 18 - beni materiali e forme di previdenza  
 99 - altre operazioni

**Tipo di imposta** : IRPEF  
**Modello** : Persone fisiche in base al reddito prevalente  
**Tipologia contribuente** : Tutte le tipologie di contribuenti  
**Tematica** : Attività estere di natura finanziaria e patrimoniale RW (valore finale) - IVIE e IVAFE  
**Classificazione** : Tipologia di soggetto in base al reddito prevalente  
**Ammontare e media espressi in** : Migliaia di euro  
**Data ultimo aggiornamento** : 18 Giugno 2020



Tipologia di soggetto in base al reddito prevalente	Numero contribuenti	Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE)		
		Frequenza	Ammontare	Media
Lavoratore dipendente	21.250.048	65.520	18.303	0,28
Pensionato	13.529.512	31.943	11.624	0,36
Proprietario di Fabbricati	1.648.541	27.666	12.873	0,47
Soggetto con redditi dominicali e/o agrari	135.010	1.221	457	0,37
Imprenditore	1.243.048	3.904	993	0,25
Lavoratore autonomo abituale con Partita Iva	554.523	8.173	2.478	0,30
Allevatore/Agricoltore	20.526	77	23	0,29
Soggetto con redditi da capitale	40.938	3.287	6.516	1,98
Soggetto con redditi diversi	287.616	4.703	1.934	0,41
Lavoratore autonomo occasionale o con redditi da recupero start up	15.068	338	211	0,62
Soggetto partecipante in società di persone ed assimilate	1.143.981	8.211	3.341	0,41
Soggetto con plusvalenze di natura finanziaria	2.258	114	150	1,31
Soggetto con redditi soggetti a tassazione separata opzione ordinaria	11.077	1.230	645	0,52
Soggetto che aderisce ad un regime fiscale agevolato	820.883	2.566	447	0,17
Autonomo/ProvviDiversi da Mod.CU	506.765	0	0	0,00
Soggetto con redditi a tassazione sostitutiva o separata/Altro	163.057	14.109	2.696	0,19
<b>TOTALE</b>	<b>41.372.851</b>	<b>173.062</b>	<b>62.688</b>	<b>0,36</b>

traduzione mancante stringa: reportHtmlView - importi\_espressi\_in  
 Ammontare e media in migliaia di euro

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Analisi statistiche – Dichiarazioni 2019- Anno d'imposta 2018.

[https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?tree=2019AETPTOT050001](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?tree=2019AETPTOT050001), consultato il 22/08/2020.

La tabella sopra riportata è stata realizzata prendendo in considerazione le dichiarazioni fiscali dell'anno 2019 per il periodo d'imposta 2018 sfruttando la possibilità di creare all'interno del sito del Dipartimento delle Finanze un prospetto che riassume i dati richiesti dall'utilizzare del sito. Come possiamo notare il numero di soggetti con conti correnti e depositi esteri è 162.089 mila su un totale di 41.372.851 mila soggetti presi in considerazione, mentre quelli che hanno attività finanziarie all'estero sono 130.163 mila.

Considerato che coloro che hanno un conto corrente estero possono avere anche delle attività finanziarie, lascia comunque perplessi che le entrate tributarie dell'imposta

siano solo 62.688.000 euro (vedi tabella 2). Quindi, certamente, nel 2021 con le dichiarazioni dei redditi del 2020 si potrà apprezzare un aumento del gettito dovuto all'imposizione anche ai soggetti non persone fisiche.

È da sottolineare anche che l'IVAFE eventualmente dovuta può essere detratta fino a concorrenza del suo ammontare all'imposta patrimoniale versata allo Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito d'imposta non potrà comunque superare il totale dell'imposta dovuta in Italia. Questo non spetta nel caso in cui il Paese in cui è detenuto il prodotto finanziario ha firmato una convenzione con l'Italia per evitare le doppie imposizioni, che prevede dunque la sola imposizione nel Paese di residenza del possessore. Infatti, nel caso in cui dette imposte siano pagate, nonostante la presenza di convenzioni, il soggetto passivo può chiederne il rimborso all'Amministrazione Fiscale del Paese a cui non spettava l'imposta.

### **3.6 Tobin Tax**

Nel 2012, con il governo Monti, è stata introdotta con la Legge n. 228/2012 un'imposta sulle transazioni finanziarie, c.d. "Tobin Tax", che prende il nome dal suo ideatore James Tobin. In Italia questa tassa colpisce:

- il trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato o anche non residenti nella misura dello 0,2% del valore della transazione, che si riduce allo 0,1% se si tratta di mercati regolamentati<sup>101</sup>;
- operazioni su strumenti finanziari derivati, che abbiano come denominatore prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi. L'imposta in questo caso viene applicata in misura fissa sulla base di una tabella standard che è stata pubblicata in allegato alla Legge n. 228/2012;
- il trading ad alta frequenza, c.d. *High Frequency Trading*, relativo agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492 della citata Legge, sempreché effettuate sul mercato finanziario italiano.

---

<sup>101</sup> Con valore della transazione intendiamo il saldo netto delle transazioni avvenute nella giornata che si riferiscono allo stesso strumento finanziario e allo stesso soggetto, ovvero dal corrispettivo versato. Sono escluse le operazioni di trasferimento della proprietà nel caso in cui queste derivino da successioni e donazioni o in situazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari.

Questa tassa grava sul “soggetto a favore del quale avviene il trasferimento”, quindi l’obbligato al versamento dell’imposta è l’acquirente. Nel caso in cui si tratti di scambi sui derivati, la tassazione andrà a colpire entrambe le parti. Per le modalità di versamento, il comma 494 della predetta Legge dispone che l’imposta debba essere pagata, ove i trasferimenti e le operazioni siano eseguiti senza l’ausilio di intermediari (es. banche, società fiduciarie, imprese di investimento e intermediari non residenti).

Vi sono anche operazioni esenti alla Tobin Tax, come quelle effettuate con la Banca Centrale Europea o con Banche centrali di Stati che fanno parte dell’Unione Europea. Inoltre, sono esenti le operazioni con enti che abbiano accordi internazionali con lo Stato italiano.

Altre forme di esenzione sono previste per le operazioni che hanno ad oggetto forme pensionistiche previdenziali, transazioni infragruppo, operazioni per riorganizzazioni aziendali e trasferimenti di partecipazioni emesse da società con una capitalizzazione media inferiore ai 500 milioni di euro dal mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui si ha l’effettivo trasferimento di proprietà.

L’obiettivo primario di quest’imposta era quello di ridurre la speculazione nei mercati finanziari e, in seconda battuta, creare maggiori entrate erariali. Fin da subito gli obiettivi prefissati si sono rilevati irraggiungibili. Un primo problema è che questa tassa era stata progettata per tutti i paesi dell’Unione Europea, stimando entrate per circa 60 miliardi di euro all’anno<sup>102</sup>. Tutto questo non solo non è avvenuto, ma nell’unico Paese in cui è stata adottata in maniera severa (Italia), ha portato fin da subito ad una diminuzione degli scambi finanziari e ad una mancanza di attrattività finanziaria utile nel periodo post Brexit. Questa situazione non uniforme di applicazione dell’imposta nei paesi dell’Unione Europea, collegata ad una struttura non molto efficiente della Tobin Tax applicata in Italia, non ha fatto raggiungere i risultati sperati sotto il punto di vista della diminuzione della speculazione. Infatti, essendo esenti le operazioni giornaliere che hanno saldo netto sui trasferimenti pari a zero, viene a mancare la tassazione sulle operazioni che creano maggiore speculazione, tassando invece le operazioni a medio-lungo termine le quali creano più valore per il mercato e ne aumentano l’attrattività.

Ora analizziamo quanto ha inciso effettivamente la Tobin Tax nelle entrate tributarie in relazione alle stime previste con la sua introduzione. Le stime relative alle entrate del

---

<sup>102</sup> Del Re, G. M. (2011), *La Tobin Tax divide ma avanza in Europa*, Avvenire.it – Economia, 18/08/2020.

primo biennio dalla sua introduzione, modificate in maniera importante rispetto alla fase iniziale, in quanto l'introduzione dell'imposta è partita al 1° marzo 2013 e non al 1° gennaio come previsto, erano pari a 864 milioni di euro<sup>103</sup>. Nella realtà il gettito effettivo è stato di 661 milioni di euro, con entrate inferiori per il 23%<sup>104</sup>. Nel biennio preso in considerazione le maggiori entrate sono riconducibili alla tassazione dello scambio di azioni e a quello sui derivati, non è risultata efficace la tassazione sulle negoziazioni ad alta frequenza. Ad aggravare la situazione del mancato gettito prevenuto alla Stato vi è anche la diminuzione degli investimenti in titoli italiani, in una percentuale compresa tra il 15% e il 20%, come dichiarato da R. Jerusalem in un'intervista al Sole 24 Ore nel 2014, portando così invece che a dei benefici in termini di gettito, ad un saldo netto negativo tra le nuove entrate avvenute e quelle mancate per la tassazione delle attività finanziarie.

Nei periodi d'imposta precedenti, il gettito non ha comunque mai superato i 450 milioni di euro e nel 2019 si è verificato un calo totale del gettito di 76 milioni.

---

<sup>103</sup> Stroppa, V. (2015) "Tobin Tax, incassi flop", *Italia Oggi*, 05/06/2015.

<sup>104</sup> Vedi nota 102

Tabella:3

## Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

<i>Accertamenti (in milioni di euro)</i>	<i>Consuntivo 2017</i>	<i>Consuntivo 2018</i>	<i>Preconsuntivo 2019</i>	<i>Variazioni assolute 2018-2019</i>	<i>Variazioni % 2018-2019</i>
<b>Totale Gennaio - Dicembre</b>	<b>432</b>	<b>429</b>	<b>353</b>	<b>-76</b>	<b>-17,7%</b>
Gennaio	35	34	32	-2	-5,9%
Febbraio	36	33	28	-5	-15,2%
Marzo	36	38	26	-12	-31,6%
Aprile	35	36	29	-7	-19,4%
Maggio	30	39	35	-4	-10,3%
Giugno	42	46	31	-15	-32,6%
Luglio	39	40	29	-11	-27,5%
Agosto	44	33	32	-1	-3,0%
Settembre	29	28	25	-3	-10,7%
Ottobre	29	30	31	1	3,3%
Novembre	35	37	24	-13	-35,1%
Dicembre	42	35	31	-4	-11,4%
<b>Totale annuo</b>	<b>432</b>	<b>429</b>	<b>353</b>	<b>-76</b>	<b>-17,7%</b>

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 214 - Dicembre 2019".

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710), consultato il 15/07/2020;

In questo nuovo periodo d'imposta, che è stato influenzato pesantemente dalla pandemia Covid-19, dove le entrate tributarie sono venute a mancare su diversi fronti, se guardiamo alla Tobin Tax per il periodo di riferimento gennaio-agosto 2020 rapportandolo allo stesso periodo dell'anno precedente, vi sono state maggiori entrate erariali per il 9,9%<sup>105</sup>.

<sup>105</sup> Vedi nota 89.

## 4. IL GETTITO ERARIALE DELLA TASSAZIONE SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PUÒ CRESCERE?

In un momento storico così difficile, è stato chiesto all'Unione Europea di dare un segnale importante a sostegno della ripresa economica. In particolare, è stato chiesto di attivare il Fondo Ue per la ripresa, conosciuto come Recovery Fund. Questo strumento molto criticato permette ai paesi dell'Unione Europea di condividere il debito, il quale è garantito dalla stessa Unione Europea, portando benefici agli Stati in maggior difficoltà. Proprio quest'ultimo punto ha suscitato dubbi in alcuni Paesi più solidi dal punto di vista dei conti pubblici come la Germania e l'Olanda.

Da qui nasce l'idea del ministro delle Finanze di Berlino, Olaf Scholz, di proporre una patrimoniale del 14% sulla ricchezza privata degli italiani, calcolata sommando il valore di conti correnti, risparmi ed immobili. In realtà, già nel 2018 un economista della Bundesbank, Karsten Wendorff, aveva proposto come soluzione all'eccessivo indebitamento dell'Italia un fondo "salva-Stato", finanziato interamente dallo stesso popolo italiano attraverso l'acquisto di speciali titoli di Stato sottoscritti forzatamente nella misura del 20% del patrimonio netto del privato cittadino. Questa prima soluzione, perlomeno, non era una vera e propria patrimoniale, visto che non si trattava di un prelievo coatto ma di un investimento forzoso.

La nuova proposta tedesca si focalizza sulla situazione di indebitamento privato italiano che è pari al 111% del PIL, mentre per i tedeschi è pari al 114% del PIL. L'Italia in questa prospettiva è una delle Nazioni più positive nell'Eurozona. Infatti, in un recente report della Commissione Europea<sup>106</sup> pubblicato in data 26/02/2020, poco prima della crisi causa Covid-19, si portava alla luce il problema dell'eccessivo indebitamento privato, il quale crea un forte squilibrio macroeconomico, pericoloso per tutta l'Unione Europea. Il caso più rischioso (grafico 9), riporta il report della Commissione, è quello dei Paesi Bassi, dove il debito delle imprese e famiglie arriva al 264% del Pil. Gli altri Paesi menzionati nel report per fare un confronto sono:


- Italia con un indebitamento privato al 111% del Pil;

---

<sup>106</sup> Commission European, "Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011", Brussels, 26.2.2020.

- Stati Uniti con indebitamento privato al 150% del Pil;
- Regno Unito con un indebitamento privato al 165% del Pil;
- Svezia con un indebitamento privato al 235% del Pil.

Grafico:9



Fonte: Commission European, “Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011”, Brussels, 26.2.2020.

Il grafico mostra l’andamento del debito privato Olandese rispetto alla media dell’area euro. Ora che abbiamo visto questi dati, possiamo capire perché la proposta tedesca vuole sfruttare la ricchezza privata italiana, stimata in circa 9.900 miliardi, rapportata al poco indebitamento, per coprire il debito pubblico italiano che ammonta a circa 2.500 miliardi e continua ad aumentare. Così facendo la patrimoniale del 14% su conti correnti, depositi e immobili, arriverebbe a coprire una parte del debito pubblico, per circa 1.800 miliardi

di euro<sup>107</sup>, così da far rispettare al nostro paese le soglie del trattato di Maastricht. Ovviamente l'idea non è stata presa in considerazione, anche perché porterebbe al probabile collasso del mercato immobiliare dovuto alle numerose svendite degli immobili per poter pagare la tassa patrimoniale sull'immobile stesso.

Questi dati, tuttavia, evidenziano un forte risparmio della popolazione italiana, che così facendo non muove denaro e non investe nei mercati finanziari, portando a mancate entrate dello Stato in termini di IRPEF. Secondo una ricerca eseguita da Deposit Solutions<sup>108</sup>, in concomitanza con l'emergenza da Covid-19, in Italia si è raggiunto il livello massimo di depositi bancari con la cifra di 795 miliardi di euro. Sempre seguendo i dati della ricerca, notiamo come i depositi siano saliti dai circa 497 miliardi di euro fino ad arrivare vicino a quota 800 miliardi, segnando in pochi anni un incremento del 37,5%.

#### **4.1 Tassazione dei redditi di capitale nei vari paesi UE**

Di seguito proveremo a spiegare in maniera esemplificativa le modalità di tassazione di alcuni paesi dell'Unione Europea che in termini di tassazione delle rendite finanziarie sono più efficienti e coerenti del nostro sistema impositivo.

##### **4.1.1 Spagna**

La tassazione delle rendite finanziarie in Spagna può avvenire sia in modo proporzionale che con metodo progressivo a scaglioni. Inoltre, vi sono differenze se il reddito è percepito da persone fisiche o da persone giuridiche. Per le persone fisiche la tassazione avviene attraverso le imposte sulle persone fisiche residenti (IRPF) e quelle non residenti che producono redditi nel territorio spagnolo (IRNR). Come nel caso dell'Italia, anche qui i redditi di natura finanziaria sono suddivisi in due diversi redditi, quello imponibile generale e quello del risparmio gestito. Solitamente i redditi finanziari sono per la maggior parte redditi da risparmio gestito, nei quali rientrano: dividendi e proventi da partecipazioni in società; ricavi generati dal trasferimento del capitale proprio a terzi; plusvalenze. Possiamo dire che tutto quello che non rientra nel risparmio gestito per le persone fisiche, rientri poi nel reddito imponibile generale.

---

<sup>107</sup>Oldani, T. (2020), *Ecco la solidarietà dei tedeschi, una patrimoniale del 14 per cento*, ItaliaOggi - Numero 099, del 28/04/2020.

<sup>108</sup> Rossi, P. (2020), *Italiani "formichine": miliardi di euro congelati nei conti correnti*, Today.it - Economia, 24/08/2020.

La tassazione con metodo progressivo a scaglioni per i residenti funziona in modo così elencato:

- per risparmi di valore superiore ai 6.000 euro aliquota al 19%;
- per valori compresi tra 6.000 e 50.000 euro aliquota al 21%;
- oltre i 50.000 euro aliquota al 23%.

Per coloro che sono non residenti l'aliquota di tassazione IRNR per forme di risparmio si attese al 19% in maniera proporzionale.

Le società invece scontano su plusvalenze e dividendi l'aliquota standard del 25% prevista per l'imposta sulle società Spagnole, se non sono esenti perché rientrano nei limiti della PEX (Participation exemption). L'imponibile a cui si applica la tassazione per redditi percepiti come dividendi da una società residente in Spagna è sempre pari al 100% se la quota della partecipazione non raggiunge il 5% o se il valore dell'acquisizione è inferiore a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda la tassazione sui redditi da interessi (IS) questa non può essere mai esente e sconta anch'essa l'aliquota del 25%.<sup>109</sup>

#### **4.1.2 Portogallo**

In portogallo la tassazione delle attività finanziarie avviene in maniera differente se il soggetto che riceve il reddito è una persona fisica, che sconta l'aliquota dell'imposta personale IRS, oppure una persona giuridica, che sconta l'IRC.

Le persone fisiche che sono soggetti residenti, pagano un'imposta sostitutiva del 28% sulle plusvalenze relative ad azioni e altri titoli o, in alternativa, possono decidere se optare per una tassazione sempre pari al 28%, imputando il reddito della plusvalenza realizzata a quello della propria base imponibile dell'IRS. Interessante per quanto riguarda le plusvalenze generate con azioni detenute in micro o piccole imprese è che queste vengono tassare solo per il 50% della base imponibile totale. I non residenti che

---

<sup>109</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze, Entrate tributarie internazionali, n. 124 – Aprile 2019. [https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-4.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-4.pdf?v=201710), consultato l'11/07/2020.

sono domiciliati in Paesi dove il regime fiscale è più agevolato di quello portoghese, pagano un'imposta con aliquota del 35%.

Se passiamo ad analizzare i dividendi notiamo che in Portogallo l'aliquota di tassazione rimane al 28% anche per queste tipologie di redditi, evitando di fare distinzioni tra residenti e non residenti. È comunque prevista una forma di vantaggio per i residenti, i quali possono decidere di far tassare tutta la rendita finanziaria al 28% o far entrare metà della base imponibile di quel reddito nell'imposta progressiva dell'IRS come nel caso delle plusvalenze.

Per le persone giuridiche la tassazione delle plusvalenze avviene con il regime fiscale ordinario del 25%, come prevede l'IRS. Fonte di vantaggio nella tassazione delle attività finanziarie in Portogallo per le società, è che le plusvalenze e le minusvalenze potenziali che sono iscritte a bilancio non sono considerate ai fini fiscali fino al momento in cui non vengono realizzate.

Torniamo con tassazione al 25% per i dividendi e gli interessi attivi percepiti da persone giuridiche che siano residenti, mentre per le non residenti la tassazione avviene nel territorio portoghese con le stesse regole vigenti per le società residenti se i dividendi non rientrano nelle caratteristiche della PEX. Quindi, anche in Portogallo come in Spagna notiamo come per le società vi sia un'imposta del 25% su dividendi e plusvalenze non esenti per Participation exemption, mentre per le persone fisiche c'è un'imposta sostitutiva più alta rispetto a quella progressiva spagnola che arriva ad un massimo del 23%. Ricordiamo però che ci sono delle possibilità di imposizione fiscale a scelta del contribuente che in Spagna non ci sono.<sup>110</sup>

#### **4.1.3 Francia**

In Francia con la riforma della legge di bilancio in vigore dal 1° gennaio 2018 sono stati introdotti numerosi cambiamenti per cercare di rendere meno onerosa la tassazione sui redditi da capitale. Un punto fondamentale della riforma è stata l'introduzione del

---

<sup>110</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze, Entrate tributarie internazionali, n. 123 – Marzo 2019. [https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-3.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-3.pdf?v=201710), consultato l'11/07/2020.

prelievo forfettario unico, che si applica agli interessi maturati su risparmi, dividendi e plusvalenze finanziarie.

Per le persone fisiche questa tipologia di prelievo incide per il 30% del reddito prodotto in maniera fissa. In particolare, viene tassato il 12,8% per l'imposta sui redditi e il restante 17,8% per i contributi sociali. Nel caso in cui il reddito dovesse superare la soglia di 250.000 euro per la singola persona, oppure la soglia di 500.000 se si tratta di una coppia, si andrebbe ad aggiungere un'aliquota marginale che oscilla tra i 3 e i 4 punti percentuali. Coloro che non hanno un reddito elevato possono scegliere invece di optare per l'aliquota progressiva dell'imposta personale sul reddito.

Un differente trattamento è concesso alle plusvalenze finanziarie realizzate per azioni detenute in piccole/ medie imprese che sono nate da non più di dieci anni o che sono considerate start-up. Questa tipologia di plusvalenze viene tassata nelle modalità che seguono:

- 50% se la partecipazione è detenuta da uno a quattro anni;
- 65% se la partecipazione è detenuta da quattro a otto anni;
- 85% se la partecipazione è detenuta per un periodo superiore a otto anni fino al limite dei 10 anni.

Gli sgravi appena descritti si applicano soltanto alla parte della percentuale relativa all'imposta sui redditi, mentre la quota dei contributi sociali rimane invariata.

Nella tabella che segue vediamo come la tassazione delle plusvalenze sulle persone fisiche è variata a partire dal 1° gennaio 2018

Tabella: 4

Imposta sul reddito personale		Plusvalore senza abbattimento		Plusvalore con abbattimento del 50%		Plusvalore con abbattimento del 65%	
Scaglione di reddito	Aliquota	PFU	IR*	PFU	IR*	PFU	IR*
fino a 9.807 €	0%	30%	17,20%	30%	17,20%	30%	17,20%
da 9.807 € a 27.086 €	14%	30%	30,25%	30%	23,25%	30%	21,15%
da 27.086 € a 72.617 €	30%	30%	45,16%	30%	30,16%	30%	25,66%
da 72.617 € a 153.783 €	41%	30%	55,41%	30%	34,91%	30%	28,76%
oltre 153.783 €	45%	30%	59,14%	30%	36,64%	30%	29,89%

\*aliquota dell'imposta sul reddito (incluso eventuale abbattimento) + 17,2% contributi sociali – 6,8% franchigia GSC (contribution sociale généralisée)

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Entrate tributarie internazionali, n. 125 – Maggio 2019.

La riforma ha interessato anche la tassazione dei dividendi, i quali sono trattati alla stessa maniera delle plusvalenze, sia per quanto riguarda l'imposta sui redditi, che per la parte di contributi sociali.

Gli effetti impositivi per i dividendi avvengono in due periodi differenti. Nel momento in cui viene distribuito il dividendo si paga a titolo d'acconto l'aliquota dell'imposta sui redditi (12,8%) e l'imposta rimanente si paga nell'anno successivo con la dichiarazione dei redditi.

Anche per i dividendi è possibile scegliere di essere tassati in base all'aliquota progressiva standard, considerando però che una volta effettuata la scelta di essere tassati con l'imposta progressiva questa non può essere cambiata per il periodo d'imposta in questione, visto che non è prevista l'opzione di tassazione parziale.

Gli interessi sui risparmi seguono le stesse regole delle plusvalenze e dei dividendi, colpendo anche gli interessi percepiti in altri Paesi.

Le società in Francia scontano generalmente l'aliquota ordinaria, che con la riforma del 2018 è divenuta pari al 28% per redditi imponibili fino a 500.000 e nel caso di redditi imponibili superiori passava al 33,33%. La stessa riforma ha previsto anche un'ulteriore modifica per gli anni successivi, che arriverà, nel 2022, ad essere così sviluppata:

- Per il 2019 è rimasta invariata la percentuale per i redditi sottosoglia 500.000, ma è stata abbassata l'aliquota al 31% per coloro che superano detta soglia;
- Nel 2020 ci sarà un'aliquota unica per tutti i livelli di reddito al 28%;
- Nel 2021 l'aliquota si abbasserà al 26,5% per tutti i livelli di reddito;
- Dal 2022 in poi si arriverà ad un'imposta del 25% per tutti i redditi.

Sempre nell'ambito della tassazione delle società, le plusvalenze realizzate sulla vendita di azioni che non rientrano nell'esenzione delle Participation exemption scontano diverse aliquote in relazione alla durata del loro possesso. Nello specifico, le aliquote sono:

- 15% su azioni di fondi o società di investimento possedute per oltre cinque anni;
- 15% per i brevetti;
- 19% nelle azioni di società immobiliari possedute per almeno due anni.

Nel caso di minusvalenze venutesi a creare su partecipazioni detenute da almeno un anno, è possibile il riporto in avanti, per un limite massimo di dieci anni, che è comunque più vantaggioso rapportato a quello Italiano che è di massimo quattro anni.

I dividendi, se non scontano l'esenzione per la Participation exemption, pagano l'imposta standard sulle società. Se i dividendi sono ricevuti da società non residenti ma che svolgono attività commerciale nel territorio francese, scontano una ritenuta del 30%.

Lo stesso discorso vale per gli interessi, che sono assoggettati all'aliquota ordinaria ma, nel caso in cui siano corrisposti a soggetti non residenti, pagano una ritenuta del 75% se non sono presenti accordi bilaterali mentre, nel caso in cui fossero presenti, renderebbero esente da tassazione gli interessi<sup>111</sup>.

---

<sup>111</sup> Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Entrate tributarie internazionali, n. 125 – Maggio 2019.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-5.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-5.pdf?v=201710), consultato l'11/07/2020

#### **4.1.4 Germania**

Per la Germania la riforma che ha inciso più significativamente nel trattamento tributario delle rendite finanziarie è stata quella del 2008. Dal primo gennaio 2009 in Germania si applica una ritenuta alla fonte per la tassazione di dividendi, interessi e plusvalenze che quindi non rientrano nel reddito imponibile personale.

Per le persone fisiche il livello di tassazione è pari al 25%, che aumenta poi fino al 26.38% per effetto del contributo di solidarietà. Inoltre, potrebbe esserci anche l'imposta ecclesiastica. In Germania il soggetto che paga l'imposta è colui che emette la rendita finanziaria e farà da sostituto di imposta. In fase di dichiarazione dei redditi la persona fisica avrà a suo vantaggio una deduzione pari a 801 euro da utilizzare un'unica volta per la somma dei redditi derivanti da plusvalenze, dividendi e interessi. La deduzione diventa doppia nel caso in cui una coppia presenti una dichiarazione congiunta. Come spesso accade per i contribuenti con redditi inferiori che non raggiungono con il loro reddito personale il 25% dell'imposta progressiva, questi possono scegliere di imputare i redditi di capitale all'imponibile del loro reddito personale.

Le società scontano per le plusvalenze e i dividendi l'aliquota societaria in maniera fissa, che è uguale a quella per le persone fisiche, a cui va sempre aggiunto il contributo di solidarietà. Si avrà per i dividendi, come per le plusvalenze, la possibilità di esenzione se sono rispettate le condizioni della Participation exemption. Qualora i dividendi provengano da rapporti con società non residenti vi sarà uno sconto del 40% dell'imposta, che fa passare il valore della tassazione effettiva al 15.83%. Gli interessi se non provengono da strumenti finanziari derivanti da depositi in banche o istituzioni tedesche non subiscono alcuna ritenuta<sup>112</sup>.

#### **4.1.5 Regno Unito**

In Inghilterra le modalità di tassazione dei redditi di capitale sono state modificate varie volte, la norma in vigore passa da una tassazione dello 0% per la così detta "no tax area" al prelievo massimo del 38.1% per coloro che superano le 150.000 sterline di reddito, 135.000 euro considerando il tasso di cambio di circa 0,90€/£. Più precisamente, gli scaglioni sono:

---

<sup>112</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze, Entrate tributarie internazionali, n.126 – Giugno 2019. [https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-6.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-6.pdf?v=201710), consultato 11/07/2020.

- Da 0£ a 12.500£ no tax area;
- Da 12.501£ a 50.000£ imposta personale con aliquota al 20% e aliquota sui dividendi del 7,5%;
- Da 50.001£ a 150.000£ imposta personale con aliquota al 40% e aliquota sui dividendi del 32,5%;
- Oltre le 150.000£ imposta personale con aliquota al 45% e aliquota sui dividendi del 38,1%.

Le plusvalenze per le persone fisiche per un certo aspetto interagiscono con i redditi imponibili dell'imposta personale poiché, se il reddito della plusvalenza sommato a quello della base imponibile personale resta sotto il range di 50.000£, l'aliquota per la plusvalenza è del 10%, se invece dalla somma dei due redditi si arriva ad una cifra superiore il limite delle 50.000£ l'aliquota per la plusvalenza passerà al 20%. Le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze nel limite di 4 anni se superano la soglia della tax free allowance di 12.000 sterline.

Quando ci spostiamo nella tassazione degli interessi sui risparmi delle persone fisiche, si possono trovare tre tipologie di franchigie che hanno l'obiettivo di ridurre la base imponibile o ampliare la no tax area income. Il primo tipo di franchigia riguarda anche gli interessi di capitale ed è pari a 12.500 sterline. La seconda franchigia ha un valore massimo di 5.000 sterline, che si vanno ad aggiungere alle 12.500 sterline, ma può essere usufruita soltanto da coloro che non superano le 17.500 sterline di reddito. Quindi, se ad esempio un soggetto percepisce un reddito di 17.000 sterline, di cui 14.000 salari e 2.100 di interessi su risparmi, la seconda franchigia utilizzabile sarà uguale a:  $(5.000 - (14.000 - 12.500)) = 3.500£$ . La terza franchigia si riferisce agli scaglioni in cui rientra il soggetto passivo d'imposta, 1.000 sterline se rientra nel secondo scaglione ed un massimo di 500 sterline per quelli rientranti nel terzo scaglione. Coloro che appartengono all'ultimo scaglione invece non hanno nessuna franchigia utilizzabile.

Le società nel Regno Unito sono soggette ad imposta societaria per i redditi ovunque prodotti. L'aliquota principale dell'imposta societaria dal 1° aprile 2017 è pari al 19%, dal periodo d'imposta corrente si è abbassato al 17%.

I dividendi corrisposti da società residenti non pagano alcuna ritenuta alla fonte come quelli che vengono distribuiti da società non residenti in Inghilterra ma in Paese con il quale sono stati firmati Accordi Fiscali Bilaterali.

Gli interessi subiscono una ritenuta fiscale del 20% sia per i residenti che per i non residenti e sono deducibili dal momento in cui vengono maturati.

Le plusvalenze imponibili a tassazione lo sono per la differenza tra proventi lordi e costi di acquisto, investimento e vendita.<sup>113</sup>

#### **4.2 Il caso Italia, ricchezza privata ma incoscienza finanziaria**


La scarsa propensione all'investimento dell'Italia non pone la giusta attenzione alle problematiche relative alla tassazione delle rendite finanziarie. Negli ultimi due anni la tassazione delle rendite finanziarie ha portato nelle casse dello Stato circa tredici miliardi di euro<sup>114</sup>. Se rapportiamo questa cifra ai valori di tassazione presenti nel mondo notiamo che l'Italia si trova in una posizione intermedia (grafico 10), questo grazie alla tassazione agevolata al 12,5% sui titoli di Stato.

---

<sup>113</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze, Entrate tributarie internazionali, n. 127 – Luglio 2019. [https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-7.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-7.pdf?v=201710), consultato l'11/07/2020

<sup>114</sup> Ursino, G. (2019), "Rendite finanziarie, le mosse possibili per ridurre il peso delle tasse", Sole 24 Ore, 03/12/2019.

Grafico:10




Fonte: Ursino, G. (2019), “Rendite finanziarie, le mosse possibili per ridurre il peso delle tasse”, Sole 24 Ore, 03/12/2019.

A discapito di quanto si noti dal grafico sopra riportato, gli investimenti non hanno una tassazione così semplice. Infatti, i redditi di natura finanziaria sono distinti in “redditi diversi” e “redditi di capitale” e sono trattati in maniera differente tra loro. I redditi diversi permettono la compensazione con perdite nei quattro anni successivi, mentre per i redditi di capitale questo non è mai possibile. Questo fa sì che i redditi di natura finanziaria abbiano una tassazione complessiva maggiore di quella rappresentata dal grafico, superiore a molti altri Stati europei, allontanando di conseguenza gli investitori esteri

dalle nostre borse. Queste problematiche di iniquità vanno ad aggiungersi alla scarsa propensione della popolazione italiana ad investire nei mercati finanziari e alla scarsa conoscenza in materia finanziaria.

Tali dati hanno avuto riscontro nella relazione della CONSOB “Report on financial investments of Italian household”<sup>115</sup> uscito nel 2019 per quanto riguarda i dati dell’annualità 2018. Nel report si riporta come alla fine del 2018, nel campione selezionato, il 30% delle famiglie ha dichiarato di possedere almeno un’attività finanziaria<sup>116</sup>. Tra le attività finanziarie più frequenti troviamo gli investimenti in fondi comuni, che sono stati scelti dal 26% degli investitori, a seguire il 18% ha scelto titoli di stato italiani. Queste percentuali sono rimaste stabili rispetto al report dell’anno precedente (grafico numero 11) nonostante le attività finanziarie lorde delle famiglie italiane abbiano subito una diminuzione del 3.1% rispetto all’anno precedente.

Grafico:11



Fonte: CONSOB, “Report on financial investments of Italian household, Behavioural attitudes and approaches”, Roma, Ottobre 2019

<sup>115</sup> CONSOB, “Report on financial investments of Italian household, Behavioural attitudes and approaches”, Roma, Ottobre 2019

<sup>116</sup> Vedi nota 114.

I motivi ai quali si riconducono questi dati, oltre che alla difficoltà della gran parte del campione di riuscire a risparmiare per poter poi investire, sono i livelli di istruzione e la mancanza di fiducia nel sistema finanziario. Infatti, soltanto il 20% si affida ad un consulente già dalla fase di monitoraggio del portafoglio. Il restante 80% si affida per la metà a consigli di conoscenti e per l'altra metà decide in autonomia, anche se dalle varie interviste, si nota come ci sia una tendenza a sopravvalutare le proprie conoscenze finanziarie, rispecchiata dal fatto che solo il 12% del campione per i quesiti posti in materia finanziaria (inflazione, relazione rischio/rendimento, diversificazione, caratteristiche dei mutui, interesse composto e nozioni riferite ai titoli obbligazionari) ne mostra la padronanza di quattro, solo il 2% li padroneggia tutti.

### **4.3 Una panoramica della situazione**


Dopo aver visto in modo riassuntivo la tipologia di tassazione presente nei vari Paesi europei e i livelli di tassazione presenti nel nostro Paese con le varie problematiche, poniamo l'attenzione su cosa questo comporta. Come detto in precedenza, dalla tassazione delle attività finanziarie l'erario ha introiti per circa tredici miliardi all'anno<sup>117</sup>. Se guardiamo ai dati presentati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove si attesta che le entrate per gettito IRPEF nel periodo d'imposta 2019 sono 191.602<sup>118</sup> milioni di euro, notiamo che queste rappresentano circa il 6,8% del totale. Questi numeri, consci delle potenzialità non sfruttate del settore, fanno riflettere su come riuscire a far investire di più la popolazione italiana non solo con una riforma fiscale che possa rendere più appetibile il mercato finanziario, ma anche con delle azioni che accrescano la domanda da tutti coloro che non sfruttano le opportunità di questo settore. Nel grafico che segue vengono riportate le percentuali di investimento nei Paesi dell'area euro e non, ove sono illustrate le situazioni di investimento in redditi di capitale da parte delle famiglie private. I dati inclusi nella statistica sono presi a partire dall'anno 2018. Si precisa che nel grafico non sono stati considerati gli investimenti in fondi comuni.

---

<sup>117</sup> Ursino, G. (2019), "Rendite finanziarie, le mosse possibili per ridurre il peso delle tasse", Sole 24 Ore, 03/12/2019.

<sup>118</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Bollettino entrate contributive Dicembre 2019", Roma

Grafico:12




Fonte: Cherowbrier, J. (2020), *Household shares and equities as percentage of assets Europe 2018, by country*, Statista.com, 12/08/2020.

Come notiamo dal grafico, l'Italia non è nelle ultime posizioni di questa classifica ma, viste le potenzialità derivanti dal risparmio privato italiano, si dovrebbe puntare ad avere una percentuale più alta. Ritornando a ragionare in termini di entrate erariali, possiamo effettuare delle piccole stime che possono aiutarci a capire l'opportunità che deve essere colta nel futuro prossimo.

Considerato che all’inizio del 2020 la popolazione italiana era pari a 60.359.546 milioni di persone, e di queste nella fascia di popolazione attiva<sup>119</sup> ne rientrano 38.478.337<sup>120</sup> e nella fascia over 65 ve ne sono 13.946.954, proviamo a capire come potrebbero aumentare le entrate erariali nella tassazione dei redditi di capitale. Il totale di coloro che possono decidere di investire nei mercati finanziari è 52.421.219, che arrotondiamo a 51.000.000 con una maggiore prudenza.

Del numero sopra citato dobbiamo poi fare un’ulteriore scrematura, facendo riferimento ai dati disponibili sul reddito della popolazione italiana. In particolare, vediamo nel grafico sotto riportato quali sono le disponibilità di reddito dei contribuenti italiani che, nel caso di redditi troppo bassi, non permetterebbero un risparmio tale da investire nei mercati finanziari.

Grafico:13



Fonte: Truenumbers, *Reddito medio, gli italiani guadagnano 21.600 euro*, 07/07/2020

I dati riflettono la situazione reddituale del periodo d’imposta 2018, quindi non considerano le diminuzioni reddituali subite per gli avvenimenti collegati alla pandemia mondiale del Covid-19. Tralasciando questa situazione, che non consideriamo in quanto situazione anormale e non permanente per un lungo periodo, ipotizziamo che i soggetti

<sup>119</sup> Popolazione ricompresa fra i 15 e i 64 anni.

<sup>120</sup> ISTAT, “Indicatori demografici popolazione italiana”, 2020

che abbiano un risparmio minimo che gli permetta di poter investire nei mercati finanziari siano quelli che superano i 20.000 euro di reddito. Quindi, sommando il numero di persone con redditi superiori alla soglia stabilita, arriviamo ad un numero pari a 17.501.189 milioni di soggetti. Rapportando il numero di soggetti che superano la soglia a quelli presi in considerazione nel grafico, cioè 40.696.688 milioni di soggetti, troviamo che il rapporto tra percettori di reddito e redditi sopra i ventimila euro è del 43.001%. Tenendo valido questo rapporto calcolato per l'anno 2018, anche sulla cifra considerata da noi per l'inizio del 2020 (51.000.000), troviamo che il numero di soggetti con reddito tale da poter essere considerati come possibili investitori nei mercati finanziari italiani è di 21.930.510<sup>121</sup> soggetti. Ora, collegandoci ai dati risultanti dal Report della CONSOB<sup>122</sup>, che riportavano una percentuale di investitori soggetti privati italiani del 30% del totale, troviamo che coloro che pagano la tassa sulle rendite finanziarie sono 6.579.153<sup>123</sup>. Nella formula abbiamo utilizzato il dato presente nel report della CONSOB in quanto è stato considerato che, il campione da loro utilizzato fosse un campione rappresentativo. Infatti, considerato il campione di popolazione così numeroso, abbiamo utilizzato uno zeta score di 1,96, considerando una deviazione standard dello 0,5 (valore complicato da trovare, utilizziamo lo 0,5 perché è la scelta più prudente considerato che lo 0,5 è l'ipotesi peggiore) ed un margine di errore del 5%. Fatte queste assunzioni abbiamo trovato che per essere rappresentativo il campione doveva essere almeno di:

$$x = \frac{z^2 * p(1 - p)}{e^2}$$

$$x = \frac{1,96^2 * 0,5(1 - 0,5)}{0,05^2}$$

---

<sup>121</sup> 51.000.000\*0.43001

<sup>122</sup> Vedi nota 114.

<sup>123</sup> 21.930.510\*0.3

Il risultato mostra che per avere un campione rappresentativo ci devono essere almeno 384,16 soggetti, pertanto, avendo il Report della CONSOB un numero di intervistati di 3.058 individui, il campione è adatto per essere considerato rappresentativo.

Da qui si può stimare che in media per ogni soggetto grava una tassazione pari a 1.957,94 euro, data dal numero di contribuenti tassati e il totale delle entrate erariali per questa tipologia di reddito. Ora, se provassimo a considerare che il 45% del totale dei soggetti privati intesi come papabili investitori in precedenza utilizzato (che comunque, in una situazione come quella del nostro paese sarebbe ancora insufficiente per recuperare gli anni sprecati in risparmio su conti correnti), avremo entrate erariali più elevate e nel breve periodo anche dei rendimenti per i privati.

Nello specifico teniamo conto dei 21.930.510 soggetti con reddito considerato tale da avere dei risparmi da investire, utilizzando questa volta come quota di investitori quella del 50%, mantenendo il livello di tassazione medio calcolato in precedenza a 1.957,94.

Tabella: 5

<b>Soggetti con reddito sufficiente per investire</b>	<b>Percentuale obiettivo di investitori effettivi</b>	<b>Gettito medio privato</b>	<b>Numero investitori effettivi</b>	<b>Previsione di gettito</b>
21.930.510	45%	1.975.94	9.868.729	19.500.016.380

Come notiamo dalla tabella di calcolo da me realizzata, le entrate previste con questo numero di investitori sono di 19.500 milioni, che corrisponde al 10,2% del totale delle entrate IRPEF annuali, quindi impatterebbe per un decimo del totale con solo il 15% di investitori privati in più.

In termini numerici si avrebbero entrate tributarie in misura maggiore per 6.500.000.000 di euro.

#### **4.4 La giacenza nei conti correnti, entrata per l'Erario**

Dalla situazione proposta nel paragrafo precedente, abbiamo verificato come un utilizzo più ponderato del denaro privato italiano porterebbe ad un risultato migliore in termini di entrate tributarie Erariali. D'altro canto, questo risultato non porterebbe ad entrate incondizionate per lo Stato, ma va considerato anche la parte di gettito che andrebbe persa. Infatti, un fattore che incide sulle entrate tributarie è l'imposta di bollo che viene pagata sui conti correnti in presenza di determinate presupposti.

Annualmente la Banca d'Italia presenta un prospetto in cui vengono riassunti i dati riferiti all'esborso dei privati per il servizio del conto corrente bancario o postale. I risultati finali indicano una continua crescita del costo dei conti correnti che si attestano ad un costo medio di 86,9 euro<sup>124</sup>. Una parte di questi costi sono riconducibili all'imposta di bollo che viene pagata nel momento in cui la giacenza media del conto corrente supera i 5.000 euro. L'imposta citata è pari a 34,20 euro per le persone fisiche nel caso in cui nell'arco dell'anno, il conto abbia avuto una media superiore ai 5.000 euro, se fosse inferiore a detta soglia il costo sarebbe nullo. Per le persone giuridiche il verificarsi dei presupposti non fa alcuna differenza, visto che pagano in qualsiasi caso un'imposta di bollo di 100 euro annuali sul loro conto corrente. Se prendiamo come riferimento i dati del 2013 troviamo che 15 milioni di italiani con età superiore ai 15 anni non dispone di nessun conto corrente<sup>125</sup>. In rapporto alla popolazione considerata che era di 51.724.138 coloro che non hanno un conto corrente era il 29%<sup>126</sup>. Per provare a capire quanto entra nelle casse dello stato con l'imposta di bollo delle persone adattiamo questa percentuale al 20% considerando che nel periodo storico attuale è molto difficile non avere un conto corrente e questo perché anche per i più anziani è divenuto facile aprire un conto corrente postale. Di questi correntisti totali la media del saldo è stata di 15.859 euro a metà 2019 e nel periodo di lockdown ha superato i 18.400 euro.

Ora prendendo i 51.000.000 di soggetti che abbiamo considerato nel paragrafo precedente applicando la percentuale di correntisti che hanno più di 5.000 euro come saldo medio che in Italia sono circa il 60%<sup>127</sup>, possiamo stimare che coloro che paghino l'imposta di bollo sul conto corrente sono 30.600.000 ( $51.000.000 \cdot 0.6$ ). Con

---

<sup>124</sup> Banca d'Italia, Indagine sul costo dei conti correnti nel 2018, 20.09.2020

<sup>125</sup> Commissione Europea, 2013

<sup>126</sup> [www.confrontaconti.it](http://www.confrontaconti.it) (Sole 24 Ore), "Ancora tanta liquidità sui conti degli italiani", 18.06.2020

<sup>127</sup> Vedi nota 125.

questi numeri le entrate Erariali che sono riconducibili alla sola imposta di bollo sui c/c sono pari a 1.046.520.000<sup>128</sup>.

Considerato che nel paragrafo precedente avevamo ipotizzato che il 15% del totale dei possibili investitori potesse iniziare a farlo ora consideriamo che il 40% delle entrate provenienti dall'imposta di bollo vengano a perdersi a causa degli investimenti effettuati e dal conseguente abbassamento del livello medio di giacenza nazionale nei c/c. Consideriamo il 40% in maniera prudente così da non rischiare di sovrastimare le possibili entrate provenienti dalla tassazione di maggiori redditi di capitale prodotti ipotizzati. Ora sottraendo questa percentuale dal totale delle entrate per l'imposta di bollo che è pari a 418.608.000<sup>129</sup> ( $1.046.520.000 * 0.4$ ) alle maggiori entrate previste dalla tassazione delle attività finanziarie che sono 6.500.000.000 di euro, avremo un risultato positivo al netto delle minori entrate dell'imposta di bollo per 6.081.392.000<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup>  $30.600.000 * 34.2$

<sup>129</sup>  $1.046.520.000 * 0.4$

<sup>130</sup>  $6.500.000.000 - 418.608.000$

## CONCLUSIONE

Questo elaborato ha trattato le modalità di tassazione delle attività finanziarie secondo le normative vigenti in Italia. Per fare ciò è stata ricostruita la storia tributaria del presente argomento, iniziata fondamentalmente con il D. Lgs. n. 461/1997 c.d. “Riforma Visco”, continuata poi con l'attuazione della Legge n. 383/2001 c.d. “Manovra dei 100 giorni” e, successivamente, modificata nuovamente dalla Legge Delega n. 80/2003.

In tempi più recenti, le modifiche più importanti sono state apportate alle aliquote d'imposizione attraverso le riforme dei D. L. n. 138/2011 e D.L. n. 66/2014. I continui cambiamenti nelle scelte di tassazione di questi redditi hanno influenzato anche l'imposizione nei vari regimi opzionali. Tali regimi, nati con la “Riforma Visco”, oggetto di studio del secondo capitolo, hanno evidenziato alcune problematiche riconducibili alla loro attuazione. Un primo problema sorge nel momento in cui, a seconda del regime che il contribuente decide di adottare, si hanno delle differenze impositive in termini di *timing*, che portano vantaggio a coloro che vengono colpiti da tassazione solo nel momento del realizzo, come nel caso del regime dichiarativo e del regime del risparmio amministrato. Questa circostanza si verifica poiché nel regime del risparmio gestito si viene tassati in maniera preventiva su redditi che potrebbero non essere mai percepiti e quindi essere “irreali”.

Altro problema che, però, capovolge i ruoli, è quello delle compensazioni sulle perdite tra redditi di capitale e redditi diversi, che è possibile solo per redditi tra loro uguali, a meno che non si sia nel regime del risparmio gestito.

Infine, il tipo di tassazione basata prevalentemente su imposte sostitutive, per quanto riguarda soprattutto le persone fisiche diverse da imprese, assume il carattere di imposta regressiva, poiché all'aumentare della base imponibile la percentuale di imposizione rimane la stessa. Quanto sopra descritto non prende in considerazione le società di capitali, che sono soggette ad IRES e per le quali i redditi derivanti da attività finanziarie scontano comunque un'imposta più vantaggiosa del 24% rispetto al 26% di coloro che sono soggetti all'IRPEF.

Analizzando quanto sopra detto, approfondito dettagliatamente nel secondo capitolo, siamo giunti alla conclusione che:

- il regime del risparmio dichiarativo conviene per coloro che effettuano poche operazioni durante il periodo d'imposta, nonostante l'eventuale onere di retribuzione per un soggetto terzo che predispone la dichiarazione per conto del soggetto passivo, assumendosi le responsabilità di eventuali errori;
- il regime del risparmio amministrato è adatto a coloro svolgono numerose operazioni nel periodo d'imposizione, lasciando in capo all'intermediario l'onere dichiarativo;
- il regime del risparmio gestito è conveniente per coloro che hanno disponibilità economiche e non hanno le informazioni adatte per gestire il proprio portafoglio, delegando tutti i suoi elementi ad un soggetto terzo.

Giunti alla fine dell'analisi delle tematiche volte a spiegare la parte tributaria della presente tesi, è stato sviluppato l'argomento chiave dell'elaborato. Dallo studio delle varie modalità impositive adottabili per la tassazione delle attività finanziarie, sono stati presi in considerazione i dati annuali riguardanti gli ultimi quattro periodi d'imposta, compreso quello attuale. Implementando i dati con schemi grafici delle informazioni raccolte dal sito del Dipartimento delle Finanze, abbiamo visto come la tassazione delle attività finanziarie in Italia stia portando ad entrate tributarie sempre maggiori. Il gettito delle tasse collegate ai mercati finanziari ha subito una flessione per il periodo d'imposta 2019 poiché nell'anno di riferimento, il 2018, vi è stato un andamento poco positivo degli stessi. Altro punto confortante è l'aumento dei soggetti passivi che decidono di affidarsi a forme di previdenza complementare, che sono ad esempio, nel caso del risparmio nei Fondi Pensioni, aumentati dell'88% rispetto all'anno precedente (anno caratterizzato da un calo notevole).

Sulla base di questi risultati, il lavoro si è concentrato su come sfruttare la ricchezza privata italiana nei mercati finanziari, cercando di dimostrare come questo migliorerebbe le entrate erariali dello Stato, senza contare che esso porterebbe anche ad un recupero del potere di acquisto che si sta man mano perdendo in questi anni, in quanto il denaro è depositato nei conti corrente. Dalle stime proposte nell'elaborato, realizzate sulla base del numero di investitori privati presenti nel nostro Paese<sup>131</sup>, e adattate a numeri ritenuti più consoni per un Paese come l'Italia, siamo giunti alla conclusione che una riforma

---

<sup>131</sup>CONSOB (2019), "Report on financial investments of Italian household, Behavioural attitudes and approaches", Roma, ottobre 2019.

strutturale e, soprattutto, un investimento in formazione ed informazione per i cittadini in materia di scelte finanziarie, potrebbe aumentare il gettito erariale in entrata dello Stato per la parte di redditi di privati derivanti dalle attività finanziarie, stimato in un totale pari a 6.500 milioni di euro.

Inoltre, sono state eseguite le medesime stime considerando la perdita di gettito dovuta alle minori entrate per le imposte di bollo sui conti correnti. Tenendo valide ipotesi molto prudenti in queste ultime stime, il risultato finale sarebbe comunque positivo per 6.081 milioni di euro di gettito.

Dallo studio, quindi, risulta necessario trovare una soluzione che permetta agli investitori privati di immettere liquidità nel mercato, assicurandoli non con piani di rendimenti remunerativi in alta percentuale, bensì incoraggiandoli con investimenti realizzativi dal punto di vista morale ed etico. Allo stesso tempo questi investimenti devono garantire agli investitori un livello di rischio molto basso, che in termini di costi sia inferiore a quanto altrimenti perderebbero mantenendo i propri risparmi in un conto corrente.



## BIBLIOGRAFIA

Alworth J., Arachi G. (2001), "The effect of taxes on corporate financing decisions: evidence from a panel of Italian firms", *International Tax and Public Finance*, 8, pp. 353-376.

Amenta A. M., Giovanni B. (1998), "D.Lgs. n. 461/1997: i diversi "regimi" di tassazione." *Corriere Tributario*, 27: 2024-2027.

Andriola, M. (2005), "L'impatto dell'Ires sulla pianificazione fiscale", *Fisco Oggi*, 01/03/2005.

Arachi, G. (2002) "Alcune osservazioni sulla proposta di riforma dell'imposizione sui redditi di capitale", *Politica Economica*, 3.

Banca di Italia, Bollettino economico, n. 2 - Aprile 2020.

<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2020-2/index.html>, consultato il 3/08/2020.

Banca d'Italia (2020), "Indagine sul costo dei conti correnti nel 2018", 20.09.2020.

Banca d'Italia (1986) "Modello trimestrale dell'economia italiana", *Temi di discussione*, n. 80, Banca d'Italia.

Banca d'Italia (2020), "L'impatto della pandemia di Covid – 19 sull'economia italiana: scenari illustrativi", *Note Covid – 19*, 15 maggio.

Bernoni, G. (2004), "Thin capitalization. Indeducibilità interessi derivanti da finanziamenti soci: effetti (anche imprevisti) nella sua applicazione", *il fisco*, 32.

Bosi, P., Guerra M. C. (2020), *I tributi nell'economia italiana*, Il Mulino, Bologna.

Carraro, L. (2012), *Le novità Irap*, Confindustria, Venezia.

Carrirolo, F. (2004) "La clausola di salvaguardia si applica anche al 2004, Fisco Oggi.

Ceriani, Tendenze internazionali nella tassazione del risparmio, in *Rass. Trib.*, 2004, 1378 ss.

Cherowbrier, J. (2020), *Household shares and equities as percentage of assets Europe 2018, by country*, Statista.com, 12/08/2020.

Commission European (2020), "Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011", Brussels, 26.2.2020.

Commissione di Studio sull'imposizione fiscale sulle società, "Relazione finale", 2007.

CONSOB (2019), "Report on financial investments of Italian household, Behavioural attitudes and approaches", Roma, ottobre 2019.

Corasaniti, G. (2012), *Diritto tributario delle attività finanziarie*, EGEA, Milano.

D.L. n. 201/2011

D. Lgs. n. 446/1997

Del Re, G. M. (2011), *La Tobin Tax divide ma avanza in Europa*, *Avvenire.it – Economia*, 18/08/2020.

Di Majo, A. (1986), *Struttura tributaria e struttura economica: il prelievo sulle imprese*.

Di Tanno, T. (1998) *La Dual Income Tax. Gli incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese. DL 18 dicembre 1997, n. 466*, Editore Giuffrè.

Ercolino, S. (2003) "La nuova tassazione dei redditi di impresa: un'analisi economica", *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze*, Ce.R.D.E.F.

Escalar, G. (1997) Contributo allo studio della nozione di reddito di capitale, *Rassegna tributaria*, I, 285 ss.

Fabio R., Guerino R. (2010), *Le agevolazioni alle imprese*, Ipsoa.

Falsitta, G. (2016), *Manuale di diritto tributario, Il sistema delle imposte in Italia. Parte speciale*, XI ed., CEDAM.

Ferranti, G. (2008), *Redditi di natura finanziaria*, Ipsoa, Assago.

Fisco Oggi (2020), “Entrate tributarie gennaio – maggio: dati ancora segnati dal Covid – 19”. <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dati-e-statistiche/articolo/entrate-tributarie-gennaio-maggio-dati-ancora-segnati-dal-covid>, consultato il 28/08/2020.

G. Ripa, "La tassazione per i gruppi di impresa. Il consolidato nazionale", *Italia Oggi*, 23.

Gallo, F. (1995), “La tassazione delle attività finanziarie e problematiche dell’elusione AA.VV.”, *La tassazione delle attività finanziarie*, 157, Milano.

Gallo, F. (1999), “I redditi di capitale: definizione e tassazione dell’imponibile”, *La tassazione delle rendite finanziarie dopo il riordino: la normativa, gli adempimenti e le opportunità per gli operatori*, *Studi e note di economia*, Quaderni 3, 25.

Gallo, F. (1998) “La nozione dei redditi di capitale alla luce del D.Lgs. 21 novembre 1997”, n. 461, in *Dir. prat. trib.*, 120.

Gallo, F. (1998), “Prime considerazioni sulla disciplina dei redditi di capitale nel nuovo T.U.”, in *Rassegna Tributaria*, I, pag. 39.

Gerace, M. (2003), *Irap*, Ratio di un’imposta difficile da cancellare.

Giannini R., Guerra M., (2001) "Requiem per la riforma Visco?", *La finanza pubblica italiana*. - Rapporto 2001, L. Bernardi e A. Zanardi (a cura di), il Mulino.

Giannini, S. (2002), "La nuova tassazione dei redditi di impresa: verso un sistema più efficiente e competitivo?", *rivista di studi e ricerche per la politica economica*, 3, edizioni Il Mulino.

Girolamo, Natale, Rossi L. e Scarioni P. (1999), "La tassazione delle rendite finanziarie: Analisi del d. lgs. 21 nov. 1997 n. 461", Bologna.

HAIG, The concept of income. Economic and legal aspects (1921);

Istat (2020), "Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana", 08/2020. <https://www.istat.it/it/files//2020/09/Nota-mensile-agosto-2020.pdf>.

La Rosa, S. (2009), *Principi di diritto tributario*, G. Giappichelli Editore, Torino.

Legge n. 205/2017.

Legge n. 160/2019.

Legge n. 34/2020.

Legge n. 77/2020.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubb. Nella Gazz. Uff. n. 303 del 28 dicembre 1996.

Luca, M. (2000), "Le novità in materia Irap e tributi locali", *Corriere tributario*, 4/2000.

Lupi R., Stevanato D. (2005), "Il valore aggiunto tra Iva e Irap le due facce di un equivoco", *Rivista diritto finanziario*.

Lupi, R. (2007), *Diritto tributario. Parte speciale, La determinazione giuridica della capacità economica*, Giuffrè, p. 197, Milano.

Marchetti, F. (1990), “Alcune riflessioni sulla nozione di reddito di capitale”, in *Rassegna tributaria*, I, p. 793.

Marchetti, F. (1998), “Profili storico – evolutivi nella tassazione del reddito d’impresa”, R. DOLCE (a cura di), Ceradi, Edizioni Quasar.

Maria Cristina Pintor, *Ancora tanta liquidità sui conti degli italiani*, [confrontaconti.it](http://confrontaconti.it) (Sole 24 Ore), 18.06.2020.

Martani, G. (2008) "Consolidato fiscale, le novità in campo", *Fisco Oggi*.

Maurizi G., Monacelli D., (2002) “Il processo di riforma della tassazione dei redditi societari in Italia”, *Studi e note di economia*, 3.

Mignarri, E. (2013), “Il versamento dell’acconto sui versamenti dovuti nel regime del risparmio amministrato.”, *Il Fisco* 2, 47-48: 7373-7378.

Mignarri, E. (2014) “Regimi di tassazione delle attività finanziarie: gestione e criticità.” *Il Fisco*, 41, 4037-4044.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, *Analisi statistiche – Dichiarazioni 2019- Anno d’imposta 2018*.

[https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?tree=2019AETPTOT05000](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?tree=2019AETPTOT05000)  
1, consultato il 22/08/2020.

Ministro dell’Economia e delle Finanze, *Appendici statistiche*, n. 214 – Dicembre 2019.  
[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2019/Bollettino-entrate-appendici-statistiche\\_Dicembre\\_2019.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2019/Bollettino-entrate-appendici-statistiche_Dicembre_2019.pdf?v=201710),  
consultato il 15/07/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 214 - Dicembre 2019”.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2019/Bollettino-entrate-Dicembre2019.pdf?v=201710), consultato il 15/07/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2019), Entrate tributarie internazionali, n. 123 – Marzo 2019.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-3.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-3.pdf?v=201710), consultato l'11/07/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2019), Entrate tributarie internazionali, n. 124 – Aprile 2019.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-4.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-4.pdf?v=201710), consultato l'11/07/2020

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (2019), Entrate tributarie internazionali, n. 125 – Maggio 2019.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-5.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-5.pdf?v=201710), consultato l'11/07/2020

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2019), Entrate tributarie internazionali, n.126 – Giugno 2019.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-6.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-6.pdf?v=201710), consultato 11/07/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2019), Entrate tributarie internazionali, n. 127 – Luglio 2019.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-7.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2019-7.pdf?v=201710), consultato l'11/07/2020

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie internazionali, n.138 – Luglio 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2020-7.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie/Entrate-Tributarie-Internazionali-2020-7.pdf?v=201710), consultato 3/09/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 190 – Dicembre 2018.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2017/Bollettino-entrate-Dicembre2017.pdf?v=201710), consultato il 18/07/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Bollettino delle entrate tributarie, n. 202 – Dicembre 2019.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2018/Bollettino-entrate-Dicembre2018.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2018/Bollettino-entrate-Dicembre2018.pdf?v=201710), consultato il 18/07/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n. 218 – Aprile 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Aprile2020.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Aprile2020.pdf?v=201710), consultato il 01/08/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n. 219 – Maggio 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Maggio2020.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Maggio2020.pdf?v=201710), consultato il 01/08/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.220 – Giugno 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Giugno2020.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Giugno2020.pdf?v=201710), consultato il 13/08/2020.

Ministero dell'economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.221 – Luglio 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Luglio2020.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Luglio2020.pdf?v=201710), consultato il 3/09/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Bollettino delle entrate tributarie, n.222 - Agosto 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Agosto2020.pdf?v=1601898330), consultato il 2/10/2020.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), "impatto del Covid – 19 sulla disuguaglianza dei redditi".

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Nota tecnica al Bollettino delle entrate tributarie, n.219 – Maggio 2020.

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2020/Nota-tecnica-Maggio-2020.pdf?v=201710](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2020/Nota-tecnica-Maggio-2020.pdf?v=201710), consultato il 11/08/2020.

Muraro, G. (2002), La ristrutturazione dell'Irap, analisi degli effetti, Agenzia delle Entrate.

Musgrave-Shoup (1959), "Readings in the economics of taxation", Londra.

Napolitano, (1955) Il reddito nel diritto tributario e nella scienza delle finanze, Milano.

Natoli, L. F. (2004), La riforma tributaria e l'IRES, Rubbettino.

Oldani, T. (2020), *Ecco la solidarietà dei tedeschi, una patrimoniale del 14 per cento*, ItaliaOggi - Numero 099, del 28/04/2020.

Pansieri (2010), I redditi di capitale, FALSITTA, Manuale di diritto tributario, 151 ss., Padova.

Parisotto, R. (2014), "Deducibile l'imposta di bollo su depositi di denaro e titoli nel regime del risparmio gestito.", *Corriere Tributario*, 3: 227-231.

Rinaldi, (1989), Contributo allo studio dei redditi di capitale, 5 ss., Milano.

Ripa, G. (2010) La fiscalità d'impresa, Cedam.

Rossi, P. (2020), Italiani “formichine”: miliardi di euro congelati nei conti correnti, Today.it – Economia, 24/08/2020.

Russo P., Frasoni G., Castaldi L. (2014) Istituzioni di diritto tributario, Giuffrè, Milano.

Saraceno, P. (1964) “L’imposizione dei redditi RM cat. B nell’attuale situazione economica”, *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*.

Schiavolin, R. (2007), L'imposta regionale sulle attività produttive, Profili sistematici, Editore Giuffrè.

Simons, (1938) Personal incometaxation: the definition of incomeas a problem offiscal policy, Chicago.

Sole 24 Ore, "La competitività fiscale dell'Italia", Rapporti biennali del Centro Studi di Confindustria, 2002.

Stroppa, V. (2015), *Tobin Tax, incassi flop*, Italia Oggi, 05/06/2015.

Tasse- Fisco.com, Tassazione rendite finanziarie per titoli, fondi pensione, azioni, e simili, 2016.

Tesauro, F. (2010), Istituzioni di diritto tributario, Utet Giuridica.

Tremonti, G. (1984), Aspetti fiscali, in AA. VV., “Nuove forme di impiego del risparmio e del finanziamento delle imprese: disciplina civile e fiscale”, 361, Milano.

Truenumbers, *Reddito medio, gli italiani guadagno 21.600 euro*, 07/07/2020.

TUIR, Art. 44, “Redditi di capitale”.

TUIR, Art. 67, “Redditi diversi”.

Ursino, G. (2019), “Rendite finanziarie, le mosse possibili per ridurre il peso delle tasse”, Sole 24 Ore, 03/12/2019.

Visco, V. (2002), "Alcune considerazioni in tema di riforma fiscale e neutralità della tassazione", *Rivista di studi e ricerche per la politica economica*, 3, pp. 341 – 364.